



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 147

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 29 maggio 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 6
2 ^a - Giustizia	» 49
3 ^a - Affari esteri	» 58
4 ^a - Difesa	» 70
6 ^a - Finanze e tesoro	» 72
7 ^a - Istruzione	» 79
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 91
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 97
11 ^a - Lavoro	» 102
12 ^a - Igiene e sanità	» 155
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 162
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 168

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 178
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	» 179
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 180
Per l'infanzia	» 182
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	» 189

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inn; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 220

Sottocommissioni permanenti

1^a - *Affari costituzionali - Pareri* *Pag.* 222

5^a - *Bilancio - Pareri* » 224

CONVOCAZIONI *Pag.* 241

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 29 maggio 2007

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 12,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame del seguente documento:

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 10824/06 RGNR, n. 27082/06 RG GIP)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 marzo e proseguito nelle sedute del 27 e 28 marzo, del 17 aprile, dell'8 e 16 maggio 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue quindi la discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola il presidente NANIA e i senatori CASSON e MANZIONE.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Interviene brevemente la senatrice NEGRI alla quale replica il presidente NANIA.

La seduta termina alle ore 12,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 29 maggio 2007

117^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Linda Lanzillotta.*

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 maggio.

Il senatore PASTORE (*FI*) invita il Presidente a farsi interprete presso la Presidenza del Senato dell'esigenza di fissare un termine congruo per la presentazione di emendamenti al testo che sarà definito dalla Commissione per la discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà tale richiesta al Presidente del Senato.

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto.

Il relatore SINISI (*Ulivo*) sottolinea il contenuto dell'emendamento 2.9/10 volto a prevedere che nei bandi e nei capitolati siano inserite clausole di preferenza in favore delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali e prescrizioni che vincolano i gestori ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente.

Il senatore PASTORE (*FI*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 2.9/10: egli ritiene che la preferenza possa essere accordata solo quando tutti gli altri requisiti delle imprese concorrenti siano equivalenti.

Anche il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) preannuncia un voto contrario e osserva che una clausola di preferenza potrebbe ostacolare la liberalizzazione dei servizi. Infatti, a suo avviso, occorre permettere anche una eventuale riorganizzazione del personale, visto che molte aziende concessionarie della gestione di servizi pubblici sono sovradimensionate.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) ritiene che la clausola di preferenza opererebbe nel senso indicato dal senatore Pastore, cioè solo qualora le altre condizioni fossero equivalenti. Osserva, inoltre, che una clausola sociale opera implicitamente, in quanto una consistente riduzione del personale delle aziende rappresenterebbe di fatto un onere che finisce per influenzare la scelta degli amministratori.

Il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.9/10 e ricorda le proposte da lui presentate con alcuni emendamenti successivi, che ipotizzano l'obbligo delle imprese affidatarie di osservare la clausola sociale: tale vincolo, a suo avviso, non impedisce di per sé l'efficienza dei servizi.

Il senatore FLUTTERO (*AN*), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo, osserva che l'emendamento 2.9/10 contraddice la finalità di svolgere procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, favorendo la partecipazione di tutti i soggetti economici. Rileva che i costi dell'inefficienza, che si determina anche attraverso l'applicazione di rigide clausole sociali, finiscono per gravare sulle famiglie e sulle imprese.

L'emendamento 2.9/10 è quindi posto in votazione ed è accolto. Risultano assorbiti gli emendamenti da 2.9/5 a 2.9/8. È poi messo in votazione l'emendamento 2.9, come emendato nel senso richiesto dal parere della Commissione bilancio, che risulta accolto.

Nelle successive votazioni, viene respinto l'emendamento 2.42, fatto proprio dal senatore Saro per l'assenza dei proponenti, ed è accolto l'emendamento 2.10 del Governo. Sono respinti, quindi, gli emendamenti 2.43 (fatto proprio dal senatore Saro in assenza dei proponenti) e 2.15.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) sostiene gli emendamenti 2.23 e 2.29 da lui presentati, volti a far salve le norme che disciplinano i servizi nei settori dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua.

Il relatore SINISI (*Ulivo*) ritiene preferibile consentire una armonizzazione anche in quei settori e dunque conferma l'invito a ritirare gli emendamenti 2.23 e 2.29.

L'emendamento 2.23, messo in votazione, è respinto. Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore PASTORE (*FI*) e contraria del senatore VILLONE (*SDSE*), è respinto anche l'emendamento 2.29. Nella successiva votazione è respinto l'emendamento 2.136.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.138, fatto proprio dal senatore PASTORE (*FI*) in assenza del proponente, sottolineando l'esigenza di nuovi investimenti per l'adeguamento degli impianti connessi al servizio idrico.

Annuncia un voto contrario il senatore VILLONE (*SDSE*), il quale sottolinea la specificità delle risorse idriche. La previsione di un vincolo di destinazione della tariffa, a suo avviso, potrebbe indurre a una forzata privatizzazione della gestione dei servizi idrici.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) condivide l'obiezione del senatore Villone: l'acqua rappresenta un bene con una specificità obbiettiva e pertanto la disciplina dei servizi idrici deve trovare un'autonoma e separata collocazione.

Il senatore PASTORE (*FI*) osserva che il principale ostacolo alla gestione pubblica dei servizi idrici risiede proprio nella impossibilità per gli enti pubblici di realizzare i necessari investimenti e dunque preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.138.

Anche il senatore FLUTTERO (*AN*) preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo. È incomprensibile, a suo avviso, l'esclusione dei servizi idrici dal processo di liberalizzazione dei servizi pubblici. A suo avviso, l'esperienza ha dimostrato l'inefficienza della gestione pubblica ma anche l'irresponsabilità di talune gestioni private delle reti, per cui ritiene assai utile la previsione di un vincolo di destinazione delle tariffe, come quello previsto nell'emendamento 2.138.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) ritiene che l'obbligo di vincolare una parte della tariffa al finanziamento delle opere e degli impianti connessi al servizio idrico favorirebbe l'ammodernamento delle strutture. Preannuncia pertanto un voto favorevole.

L'emendamento 2.138, posto in votazione, è respinto. Successivamente sono respinti anche gli emendamenti identici 2.67, 2.73 e 2.99 e l'emendamento 2.44, fatto proprio dal senatore Saro in assenza dei proponenti.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) sostiene l'emendamento 2.16, volto a prevedere nella delega la definizione delle modalità per la realizzazione di ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle competenze delle Regioni.

Il PRESIDENTE osserva che tale materia è oggetto di esame nell'ambito del cosiddetto codice ambientale.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) osserva che sarebbe opportuno disciplinare la definizione degli ambiti territoriali ottimali nella delega sul riordino dei servizi pubblici e invita il relatore e il Governo a riconsiderare il parere contrario sull'emendamento 2.116.

Il senatore FLUTTERO (*AN*) sottolinea l'esigenza di dare immediatamente un mandato al Governo al fine di indicare le modalità omogenee per la definizione da parte delle Regioni degli ambiti territoriali ottimali in materia di gestione dei rifiuti urbani.

Il relatore SINISI (*Ulivo*) ricorda che la lettera *f*), il cui testo è stato valutato dalla Commissione, che ha accolto, tra l'altro, l'emendamento 2.129, identico all'emendamento 2.22, già contiene il principio che viene riproposto con l'emendamento 2.16, cioè l'individuazione di bacini ottimali di utenza.

Il PRESIDENTE si riserva di informare la Commissione in ordine alle intese con l'altro ramo del Parlamento circa la trattazione della materia degli ambiti territoriali ottimali.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 2.16, ma ne sottolinea la specificità: esso è volto a sottolineare l'esigenza di assicurare un servizio omogeneo sul territorio nazionale, attraverso l'indicazione di modalità valide per tutte le Regioni. Invita il relatore e il Governo a valutare più approfonditamente l'argomento in vista della discussione in Assemblea.

L'emendamento 2.16, posto in votazione, è respinto. Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti anche gli emendamenti 2.68, 2.45 e 2.139, fatti propri dal senatore Saro in assenza dei proponenti, l'emendamento 2.17 e l'emendamento 2.46, anch'esso fatto proprio dal senatore Saro in assenza dei proponenti.

La senatrice GAGGIO GIULIANI (*RC-SE*) ritira l'emendamento 2.124.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 772**Art. 2.****2.9/10**SINISI, *Relatore*

All'emendamento 2.9, sostituire la lettera f-quater con la seguente:

«f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole di preferenza, ai fini dell'affidamento del servizio, in favore delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e prescrizioni che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori, nonché ad osservare le clausole sociali, al fine di garantire l'applicazione ai dipendenti di condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti e dagli accordi collettivi».

2.9/5

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), sostituire la parola: «tutela» con la seguente: «sicurezza».

2.9/6

DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'obbligo per i soggetti affidatari dei servizi, di rispettare le clausole sociali al fine di assicurare pari condizioni di concorrenza e di tutela dei lavoratori».

2.9/7

TIBALDI, DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto con i lavoratori precedentemente impiegati ed il mantenimento, per tali operatori, del previgente trattamento».

2.9/8

TIBALDI, DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

All'emendamento 2.9, alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'obbligo per il soggetto affidatario vincitore della procedura di garantire la continuità del rapporto con i lavoratori precedentemente impiegati».

2.9

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) definire le modalità con le quali incentivare la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

f-ter) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori;».

2.42

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.10

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «armonizzare», inserire il seguente periodo: «, nel rispetto delle competenze della Regione.».

2.43

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «in modo univoco» inserire le seguenti: «e uniforme su tutto il territorio nazionale.».

2.15

MAFFIOLI, POLI, MANINETTI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «ed apportando le necessarie modifiche» fino alla fine della lettera.

2.23

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «ed apportando le necessarie modifiche alla» con le seguenti: «che trovano applicazione per quanto non espressamente disciplinato dalla.».

2.29

MAFFIOLI, LIBÉ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a)» con le seguenti: «energia elettrica, gas e acqua.».

2.136

DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO
SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: « , nonché» fino alla fine della lettera medesima.

2.138

GRILLO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)» e inserire la seguente lettera:

«g-bis) integrare la vigente normativa di settore in materia di acque, prevedendo in particolare che una parte della tariffa del servizio idrico sia vincolata al finanziamento delle opere e degli impianti connessi al servizio idrico stesso;».

2.67

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI,
RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI Paolo, BANTI, ADRAGNA, DE
PETRIS, TONINI

2.73

DEL PENNINO

2.99

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI,
SACCONI, GRILLO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dalla lettera a)».

2.44

CALDEROLI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)».

2.16

MAFFIOLI, POLI, MANINETTI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, nel rispetto delle competenze delle Regioni, le modalità di realizzazione degli ambiti territoriali ottimali previsti dalla normativa di settore per la gestione dei rifiuti urbani, al fine di assicurare i necessari livelli di efficienza economica e dimensioni adeguate di servizio per la realizzazione degli impianti».

2.68

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, RUBINATO, MONTALBANO, MORGANDO, ROSSI PAOLO, BANTI, ADRAGNA, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le lettere h), i) e l).

2.45

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «disciplinare la fase transitoria» inserire le seguenti: «, uniformemente su tutto il territorio nazionale».

2.139

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) in applicazione del principio di reciprocità tra gli stati membri dell'Unione Europea, prevedere che il differimento della fase transitoria e del termine di cessazione degli affidamenti in essere sia collegato all'entrata in vigore di un obbligo per tutti gli stati membri di adottare procedure competitive ad evidenza pubblica per la scelta del gestore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

2.17

MAFFIOLI, POLI, MANINETTI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «, solo se coerenti con le disposizioni della presente legge e con le norme comunitarie e nazionali in materia».

2.46

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i periodi di transizione previsti per i singoli settori».

2.124

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli disposti a favore di soggetti rientranti tra quelli descritti dalle lettere b) e c) del presente articolo».

118^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BIANCO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In considerazione della concomitante convocazione del Parlamento in seduta comune, si è convenuto di posticipare l'orario d'inizio della seduta pomeridiana di domani alle ore 15. Inoltre, si è preso atto della trasmissione, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, della sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 9 maggio 2007, che sarà oggetto di esame da parte della Commissione dalla prossima settimana. Infine, l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1543 (Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguuto e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 maggio.

Il relatore VILLONE (*SDSE*) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.47, 2.48, 2.58 e 2.24.

Il senatore PASTORE (*FI*) esprime riserve sull'opportunità di stabilire un termine ampio entro il quale è consentito ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere nella procedura competitiva a evidenza pubblica per l'affidamento dello stesso specifico servizio. Pertanto, valuta positivamente la proposta di cui all'emendamento 2.49.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) condivide tali perplessità e osserva che la facoltà per le imprese affidatarie dirette di partecipare alla gara pubblica darebbe luogo a una situazione di concorrenza sleale fino a tutto il 2011.

Il ministro Linda LANZILLOTTA richiama l'attenzione sull'emendamento 2.11, che mantiene fermi eventuali termini più brevi previsti dalle normative di settore. Inoltre, ritiene che la formulazione del testo incoraggi l'apertura al mercato dei servizi pubblici, per i quali è immediatamente operante il principio dell'affidamento attraverso procedure a evidenza pubblica.

Il relatore SINISI (*Ulivo*) conferma il parere contrario sull'emendamento 2.49 e osserva che l'eventuale accoglimento di quella proposta non avrebbe effetti apprezzabili rispetto al termine attualmente fissato al 31 dicembre 2011.

L'emendamento 2.49, posto in votazione, è respinto. Sono respinti, quindi, anche gli emendamenti 2.137, 2.127 e 2.30, mentre l'emendamento 2.141 (fatto proprio dal senatore Calvi in assenza del proponente) risulta accolto. Respinto l'emendamento 2.11/1, è posto in votazione e accolto l'emendamento 2.11 del Governo. Successivamente, gli emendamenti identici 2.134 e 2.107, posti congiuntamente in votazione sono respinti, come pure l'emendamento 2.128.

Il senatore PASTORE (*FI*) sottoscrive l'emendamento 2.50 (testo 2). Invita il Governo e il relatore a valutare l'effettiva idoneità del principio di reciprocità al fine di assicurare uguali condizioni di apertura per le imprese italiane nei mercati esteri.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) ricorda gli ostacoli che incontrano le aziende italiane in alcuni Stati membri dell'Unione europea, in particolare Francia e Germania. Auspica uno sforzo più generale di armonizzazione degli ordinamenti, nel senso di rimuovere inopportune barriere alla partecipazione delle imprese straniere. In tal senso, ritiene che il principio di reciprocità, di cui all'emendamento 2.50 (testo 2), che pure sottoscrive, potrebbe non essere sufficiente.

L'emendamento 2.50 (testo 2), sottoscritto anche dal senatore VILLONE (*SDSE*), è posto in votazione e risulta accolto. Successivamente è respinto l'emendamento 2.154, fatto proprio dal senatore Villone in assenza del proponente.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 2.12/1 in un nuovo testo (2.12/1 testo 2) pubblicato in allegato al resoconto. Nello stesso senso si orientano i proponenti degli emendamenti 2.12/2 e 2.12/4.

Gli emendamenti identici 2.12/1 (testo 2), 2.12/2 (testo 2) e 2.12/4 (testo 2), posti congiuntamente in votazione sono accolti.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) esprime riserve sulla lettera *n*) dell'emendamento 2.12, che prevede un parere delle autorità amministrative indipendenti per la definizione di garanzie di trasparenza e imparzialità delle procedure di affidamento.

Il ministro Linda LANZILLOTTA osserva che la norma è diretta a rafforzare le condizioni di trasparenza e imparzialità: a suo avviso, è opportuno prevedere il parere dell'autorità di settore nella fase di predisposizione dei decreti delegati.

L'emendamento 2.12, nel testo modificato, è posto in votazione ed è accolto, mentre l'emendamento 2.51, fatto proprio dal senatore Saro in assenza dei proponenti, è respinto.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) preannuncia un voto favorevole sugli emendamenti identici 2.74 e 2.100, sottolineando la necessità di adeguare i trasferimenti agli enti locali in funzione degli obiettivi della riforma dei servizi pubblici locali.

Gli emendamenti identici 2.74 e 2.100 sono quindi respinti con un'unica votazione.

Il senatore SAPORITO (AN) sostiene l'emendamento 2.89.

Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) pur condividendone lo spirito, ritiene che l'emendamento possa trovare più idonea collocazione in un provvedimento come la legge finanziaria.

L'emendamento 2.89 viene posto in votazione ed è respinto. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Fernando ROSSI (*Misto-Consum*) è respinto anche l'emendamento 2.126. Gli emendamenti 2.157 e 2.158, fatti propri dal senatore Villone in assenza dei proponenti, sono respinti, mentre è accolto l'emendamento 2.79. Ne risulta assorbito il 2.13/2.

Il senatore VILLONE (SDSE) presenta una riformulazione dell'emendamento 2.13/1 (2.13/1 testo 2).

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.13/1 (testo 2) è posto in votazione e risulta accolto, così come l'emendamento 2.13 del Governo, nel testo modificato. Sono poi respinti con separate votazioni gli emendamenti 2.52 (fatto proprio dal senatore Saro in assenza dei proponenti) e 2.18.

Il ministro Linda LANZILLOTTA ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento 2.112 che, a suo avviso, metterebbe in discussione un elemento essenziale del provvedimento, cioè che lo Stato provvede a definire le norme di legge in materia di tutela della concorrenza.

Il senatore VILLONE (SDSE), aderendo alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, preannuncia un voto contrario sull'emendamento 2.112, mentre si esprime in senso favorevole il senatore PASTORE (FI).

L'emendamento 2.112, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PASTORE (FI) sostiene l'emendamento 2.0.1, che estende alle aziende industriali dello Stato e degli altri enti pubblici che siano state privatizzate l'obbligo di pagare i contributi previsti dalla legislazione in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di mobilità. A suo giudizio, è opportuno riaffermare la regola che quelle aziende operano sul mercato a parità di condizioni: in tal modo, si assicura anche la parità nella tutela dei lavoratori.

Il senatore VILLONE (SDSE) chiede al rappresentante del Governo se si possa escludere che sussista una tutela più debole per i lavoratori delle aziende ex municipalizzate.

Il ministro Linda LANZILLOTTA osserva che nel processo di liberalizzazione dei servizi pubblici, con il passaggio a un nuovo regime, possono verificarsi casi di ristrutturazione. È pertanto opportuno prevedere una estensione del sistema degli ammortizzatori sociali ai lavoratori delle aziende ex municipalizzate. Un intervento potrà realizzarsi in sede di riforma degli ammortizzatori sociali, predisponendo anche le necessarie risorse finanziarie. Si escluderà in tal modo ogni possibile asimmetria sul mercato fra le aziende private e quelle partecipate dall'ente pubblico. Sull'emendamento in esame esprime comunque un parere contrario.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) ritiene opportuno prevedere l'estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori delle imprese ex municipalizzate. In tal senso condivide la proposta dell'emendamento 2.0.1.

Previa dichiarazione di astensione del senatore VILLONE (*SDSE*), motivata dall'impossibilità di escludere che alcuni lavoratori godano di una tutela più debole, l'emendamento 2.0.1 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) sostiene l'emendamento 2.0.3 e gli altri inerenti allo stesso oggetto, diretti a tradurre in norme una proposta popolare di gestione pubblica dei servizi idrici. Si riserva di ribadire tale proposta durante la discussione in Assemblea.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.9. L'emendamento 2.0.11 (testo corretto) risulta precluso.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) presenta una riformulazione degli emendamenti 3.1/2 e 3.4/1 (3.1/2 testo 2 e 3.4/1 testo 2).

Il relatore SINISI (*Ulivo*) si esprime favorevolmente sugli emendamenti 3.1/2 (testo 2), 3.1 (come emendato), 3.11 (identico all'emendamento 3.12), 3.6, 3.28 (identico al 3.29), 3.3, 3.9, 3.27, 3.4/1 (testo 2), 3.4/2 e 3.4 (come emendato). Si esprime favorevolmente anche sull'emendamento 3.5, ove riformulato nel senso di inserire le parole «approvata dall'Autorità competente», nonché sull'emendamento 3.2, se modificato in base all'emendamento 3.2/100. Si pronuncia favorevolmente anche sull'emendamento 3.0.1 (testo corretto), nonché sul 3.0.3 (testo 2), che determina interventi di coordinamento in altre parti del testo.

Invita a ritirare i rimanenti emendamenti, sui quali altrimenti pronuncia un parere contrario.

Il ministro Linda LANZILLOTTA si pronuncia in modo conforme al parere del relatore.

L'emendamento 3.33, in assenza dei proponenti, è fatto proprio dal senatore CALVI (*Ulivo*), che lo riformula in un nuovo testo (3.33 testo 2), diretto ad accogliere le condizioni della Commissione bilancio: esso viene quindi posto in votazione, risultando respinto.

L'emendamento 3.1/2 (testo 2), posto in votazione prima del 3.1/1, risulta accolto, restando assorbito il 3.1/1, ed è approvato anche l'emendamento 3.1/3. Successivamente è accolto l'emendamento 3.1 del Governo, nel testo modificato. Sono invece respinti gli emendamenti identici 3.18 e 3.30.

Il senatore PASTORE (*FI*) sostiene l'emendamento 3.16, sottolineando l'opportunità di prescrivere la pubblicazione su siti *internet* delle cosiddette «carte dei servizi».

Il relatore SINISI (*Ulivo*) conferma il parere contrario sull'emendamento 3.16, il cui contenuto potrebbe essere tradotto in un ordine del giorno durante la discussione del provvedimento in Assemblea, sul quale preannuncia fin d'ora un parere favorevole.

Il ministro Linda LANZILLOTTA condivide il parere del relatore.

L'emendamento 3.16 è messo in votazione ed è respinto.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 3.5 in un nuovo testo (3.5 testo 2), che viene posto in votazione e risulta accolto. Successivamente sono respinti gli emendamenti identici 3.13 e 3.14, mentre gli emendamenti 3.11 e 3.12, anch'essi identici, sono accolti. Sono accolti anche l'emendamento 3.6 e l'emendamento 3.2/100. Risultano respinti, invece, gli emendamenti identici 3.2/2 e 3.2/3.

L'emendamento 3.2 del Governo, nel testo modificato in conformità al parere della Commissione bilancio, è posto in votazione ed è accolto. Successivamente sono respinti gli emendamenti 3.15 e 3.7. Respinti gli emendamenti 3.3/1 e 3.3/3, quali subemendamenti agli emendamenti identici 3.28 e 3.29, questi ultimi, posti congiuntamente in votazione, sono accolti. Restano assorbiti gli emendamenti identici 3.20, 3.25 e 3.31, come l'emendamento 3.3 del Governo.

L'emendamento 3.22 è respinto.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) riformula l'emendamento 3.8 in un nuovo testo (3.8 testo 2) conforme al parere della Commissione bilancio che, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene messo ai voti ed è respinto.

Con separate votazioni, sono accolti gli emendamenti 3.9 e 3.27, nonché l'emendamento 3.1000 del relatore, mentre l'emendamento 3.23 risulta respinto. Viene quindi posto in votazione, e accolto, l'emendamento 3.4/1 (testo 2). Approvato anche l'emendamento 3.4/2, è posto in votazione il testo modificato dell'emendamento 3.4 del Governo, che risulta accolto.

Il senatore PASTORE (*FI*) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 3.17, che prevede la ricerca di intese e accordi fra il Governo, le Regioni e gli enti locali al fine di dare attuazione alle procedure di concessione dei servizi pubblici locali. Auspica, in ogni caso, una riconsiderazione della materia da parte del relatore e del Governo, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sull'interpretazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) osserva che il recupero di un regime davvero concorrenziale è garantito dall'apertura delle procedure di affidamento: se tali procedure fossero condizionate a un accordo o a un'intesa, a suo avviso, potrebbe essere pregiudicato l'obiettivo essenziale del provvedimento.

Il ministro Linda LANZILLOTTA condivide le considerazioni svolte dal senatore Villone: eventuali accordi e intese sono utili al fine di coordinare e rendere convergenti le politiche verso obiettivi comuni; sarebbe invece inopportuno, a suo avviso, subordinare a un accordo o a un'intesa la definizione delle procedure competitive.

Il relatore SINISI (*Ulivo*) conviene con il rappresentante del Governo. Si riserva di approfondire l'argomento durante la discussione in Assemblea.

L'emendamento 3.17 è posto in votazione ed è respinto.

Con il consenso del senatore MOLINARI (*Aut*) si procede all'esame dell'emendamento 3.0.1 (testo corretto), prima degli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Il senatore PASTORE (*FI*) ricorda che il Titolo V della Parte II della Costituzione, come riformato nel 2001, implica l'ampliamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano di quella autonomia non prevista già dai rispettivi statuti ma riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario. La norma di cui all'emendamento 3.0.1, a suo avviso, potrebbe essere viziata da illegittimità qualora si intendesse prescrittiva e non solo ricognitiva del potere di adeguamento della legislazione secondo le modalità previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

L'emendamento 3.0.1 (testo corretto) viene posto in votazione ed è accolto. Risultano assorbiti gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5, mentre è accolto l'emendamento 3.0.3 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che l'approvazione di quest'ultimo emendamento esige l'omissione delle corrispondenti disposizioni già inserite in altre parti del testo. Poiché è così esaurito l'esame degli emendamenti, propone di procedere, nella seduta convocata per domani alle ore 15, alla votazione di eventuali proposte di coordinamento e, infine, alle dichiarazioni di voto e alla votazione del mandato al relatore. Potrebbero essere revocate, pertanto, sia la seduta prevista per oggi alle ore 20,30, sia quella convocata per domani alle ore 8,30.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA ANTI-MERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, convocata alle ore 20,30, e la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 30 maggio, convocata alle 8,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana di domani, già prevista per le ore 14,30, inizierà alle ore 15.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta successiva è integrato con l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, del disegno di legge n. 1566 (Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 772**Art. 2.****2.47**

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Prevedere l'esclusione dalla cessazione per le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Prevedere altresì l'esclusione dalla cessazione per le concessioni affidate a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate, a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, indicando, per entrambe le ipotesi, che le concessioni cessino comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore;».

2.48

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) prevedere il differimento del termine di cessazione ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

1) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione

di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

2) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni;».

2.58

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, TONINI

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) prevedere nelle società a partecipazione mista pubblica e privata, l'obbligo di vendita della partecipazione privata ai soggetti affidatari al momento della cessazione delle prestazioni richieste al socio privato, anche se scelto attraverso l'espletamento di gara, qualora detto obbligo non sia stato comunque previsto o sia stato diversamente regolato; prevedere che la partecipazione azionaria del socio privato riacquistata sarà trasferita ad un nuovo soggetto privato mediante l'espletamento di una nuova gara, per un periodo determinato in relazione alle prestazioni allo stesso richieste; prevedere che qualora gli enti affidanti non ritenessero più necessaria la gestione nell'ambito dei servizi pubblici locali, anziché procedere all'acquisto della partecipazione privata, possano cedere la propria partecipazione mediante procedure ad evidenza pubblica entro un tempo determinato;».

2.24

MAFFIOLI, LIBÈ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, alla lettera l) premettere le seguenti parole: «nel caso in cui la disciplina di settore non preveda un periodo transitorio,».

2.49

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento» con le seguenti: «alla prima gara svolta per l'affidamento».

2.137DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO
SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «, fino al 31 dicembre 2011,» con le seguenti: «, entro 48 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma,».

2.127

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

2.30

MAFFIOLI, LIBÈ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, lettera l), le parole: «fino al 31 dicembre 2011» sono così sostituite: «fino al 31 dicembre 2009».

2.141

VITALI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «evidenza pubblica» inserire le seguenti: «da svolgere entro tale termine».

2.11/1

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, TONINI

All'emendamento 2.11, comma 1, lettera l), dopo le parole: «fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore;» aggiungere le seguenti: «tale facoltà si estende anche ai soggetti affidatari diretti di servizi quando la economicità mediante la gestione integrata di servizi diversi in adeguata estensione territoriale, di cui alla precedente lettera f) si renda opportuna, purché il valore degli ulteriori affidamenti non sia prevalente rispetto alle gestioni già direttamente affidate;».

2.11

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore».

2.134

MAFFIOLI

2.107

VITALI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo adeguate forme di salvaguardia delle prerogative acquisite dalle società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data nonché dalle società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica».

2.128

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nell'ambito della prima procedura competitiva indetta per servizi precedentemente gestiti mediante affidamento diretto, prevedere a favore del soggetto gestore norme di salvaguardia sui requisiti tecnico-professionali e diritti di prelazione rispetto alla migliore offerta pervenuta;».

2.50

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1 dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica».

2.50 (testo 2)

SAPORITO, CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, PASTORE, SARO, VILLONE

Al comma 1 dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere ».

2.154

BRUTTI Paolo

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.12/1

MAFFIOLI

2.12/2

SAPORITO, COLLINO

2.12/4

VITALI

All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, stabilendo nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto».

2.12/1 (testo 2)

MAFFIOLI

2.12/2 (testo 2)

SAPORITO, COLLINO

2.12/4 (testo 2)

VITALI, CALVI

All'emendamento 2.12, lettera o), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, con la facoltà per gli enti locali di stabilire nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto».

2.12

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

«n) definire, sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento;

o) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti».

2.51

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«n) armonizzare le norme del codice civile in merito alla disciplina giuridica delle società di gestione partecipate da enti locali che hanno i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento *in house*».

2.74

DEL PENNINO

2.100VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO,
VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«n) rimodulare i trasferimenti a favore degli enti locali, gravanti sul bilancio dello Stato, in funzione degli obiettivi effettivamente perseguiti in tema di riforma dei servizi pubblici locali».

2.89

SAPORITO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«n) ammettere diversificazioni tariffarie tra categorie di imprese, che svolgano la medesima attività sostanziale, unicamente per periodi limitati di tempo e con obbligo di sottoporre l'agevolazione al regime *de minimis*, salvo notifica all'Unione europea.».

2.126

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) sottoporre le società di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente articolo alle norme ed alle procedure previste per le pubbliche amministrazioni in materia di assunzione e reclutamento di risorse umane nonché di acquisto di beni e/o servizi da parte di terzi. Prevedere, nel caso delle società di cui alla lettera *b)* del presente articolo, l'applicazione a tutto il personale del contratto del pubblico impiego».

2.157

GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) prevedere verifiche periodiche da parte dell'ente locale sul livello di soddisfazione degli utenti relativamente al servizio offerto dal gestore del servizio pubblico.».

2.158

GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«n) in tutti i casi, il bando di gara dovrà essere mirato a tutelare la sicurezza del servizio e gli interessi dei consumatori, prevedendo un piano degli investimenti, obblighi di manutenzione delle infrastrutture, obblighi di servizio minimo, meccanismi di tutela dei consumatori tra i quali la specificazione di un piano tariffario, l'adozione di una carta dei servizi, e sanzioni nei casi di inottemperanza;».

2.79

COLLINO, SAPORITO, FLUTTERO

Al comma 2, alla parola: «entro» premettere il seguente periodo: «previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia sullo schema del decreto legislativo».

2.13/1

VILLONE

All'emendamento 2.13, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la».

2.13/1 (testo 2)

VILLONE

All'emendamento 2.13, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8».

2.13/2

TIBALDI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

All'emendamento 2.13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.».

2.13

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «delegato ad adottare» aggiungere il seguente periodo: «, previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

2.52

CALDEROLI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, il comma 1 è sostituito con i seguenti:

"1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 30 giugno 2007, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

1-bis. L'ente locale potrà concedere una ulteriore proroga al termine di cui al comma 1, sino a diciotto mesi, per motivi di pubblico interesse.

1-ter. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che entro il 31 dicembre 2005 hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio"».

2.18

MAFFIOLI, POLI, MANINETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le norme attuative della presente legge non possono modificare in senso contrario ai principi e alle finalità di cui all'art. 1 le norme vigenti anche se a carattere settoriale».

2.112

QUAGLIARIELLO, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. La disciplina adottata ai sensi dei commi 1 e 2 è cedevole, e perciò soggetta a ritrazione, nei confronti delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali adottate dalle Regioni, in conformità ai principi ed alla normativa dell'Unione europea.».

2.0.1

SACCONI, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, GRILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il punto 2 dell'articolo 40 del regio decreto legge del 4 ottobre 1935, n. 1827 è sostituito dal seguente: "gli impiegati, agenti e operai dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni".

2. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

3. Le aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici, privatizzate, per le quali non sia stato definito alla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità».

2.0.3

VILLONE, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (articolo 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari.

3. Il presente articolo impegna il Governo italiano all'interno di qualsiasi Trattato o Accordo internazionale».

2.0.4

VILLONE, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua)

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'articolo 824 del codice civile. Essi, pertanto,

sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico».

2.0.9

VILLONE, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo definisce la Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, come definito all'articolo 3-*septies*, comma 3, e fissare i livelli e gli *standard* minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili».

2.0.11 (testo corretto)

VILLONE, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con gli articoli ... e seguenti della presente legge».

Art. 3**3.33**

MAGISTRELLI, D'AMICO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che in ogni contratto di servizio sia inserito l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una carta della qualità dei servizi da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate; nella carta dovranno essere indicati gli *standard* di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) prevedere che il contratto di servizio sia redatto previa consultazione delle associazioni dei consumatori e che sia contemplata la possibilità per ogni cittadino di far conoscere all'ente locale osservazioni e proposte in merito;

c) prevedere che periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d) prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) prevedere annualmente una sessione di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) prevedere che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso;

g) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il redigente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;

h) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti;

i) prevedere l'istituzione di sedi di conciliazione per la definizione delle controversie fra utenti e gestori dei servizi in relazione al rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate previsti nei contratti di servizio e pubblicizzati ai sensi della lettera a)».

3.33 (testo 2)

MAGISTRELLI, D'AMICO, CALVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che in ogni contratto di servizio sia inserito l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una carta della qualità dei servizi da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate; nella

carta dovranno essere indicati gli *standard* di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) prevedere che il contratto di servizio sia redatto previa consultazione delle associazioni dei consumatori e che sia contemplata la possibilità per ogni cittadino di far conoscere all'ente locale osservazioni e proposte in merito;

c) prevedere che periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d) prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) prevedere annualmente una sessione di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) prevedere che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso;

g) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il redigente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;

h) rafforzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti».

3.1/1

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza» con le seguenti: «previo parere acquisito in sede di Conferenza».

3.1/2

VILLONE

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in» con le seguenti: «sentita la».

3.1/2 (testo 2)

VILLONE

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8».

3.1/3

TIBALDI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

All'emendamento 3.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.».

3.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.».

3.18

MAFFIOLI

3.30

VITALI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «prevedere che» inserire le seguenti: «nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «a pena di revoca dell'affidamento».

3.16

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «mezzi idonei», inserire le seguenti: «e comunque mediante pubblicazione su apposito sito internet».

3.5

MAFFIOLI, LIBÈ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una carta dei servizi» inserire le seguenti: «approvata dalle Autorità di settore.».

3.5 (testo 2)

MAFFIOLI, LIBÈ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una carta dei servizi» inserire le seguenti: «approvata dalle Autorità competenti.».

3.13

DEL PENNINO

3.14

VEGAS, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprenditoriali interessate» inserire le seguenti: «sulla base degli indicatori di qualità del servizio stabiliti dall'Autorità di settore, ove prevista».

3.11

MAFFIOLI

3.12

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «modalità di ristoro dell'utenza,» inserire le seguenti: «mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero».

3.6

MAFFIOLI, LIBÈ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili».

3.2/100SINISI, *relatore*

All'emendamento 3.2, alla lettera a-bis), sostituire le parole: "l'istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le controversie", con le seguenti: "l'istituzione, presso autorità amministrative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero con oneri a carico delle parti, di specifiche sedi conciliative per la definizione delle controversie".

3.2/2

MAFFIOLI

3.2/3

VITALI

All'emendamento 3.2, al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: «incaricate di definire» con le seguenti: «definite dalle associazioni di rappresentanza incaricate di comporre».

3.2

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere l'istituzione di specifiche sedi conciliative incaricate di definire le controversie aventi ad oggetto il rispetto dei parametri di qualità, pubblicizzati ai sensi della lettera a), delle prestazioni erogate agli utenti, ferma restando la facoltà degli utenti di adire l'autorità giudiziaria;».

3.15

D'ALÌ, MALAN, SACCONI, GRILLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definire le modalità affinché le forme associative tra enti locali siano effettivamente finalizzate alla erogazione di specifici servizi al cittadino ed assicurino forme di controllo basate sui principi della democrazia diretta».

3.7

MAFFIOLI, LIBÈ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i soggetti pubblici di cui alla lettera a) forniranno linee guida riguardo agli indicatori di qualità da inserire nelle carte dei servizi il cui rispetto dovrà essere menzionato nei contratti tra gli enti locali ed i gestori e tra questi ultimi e gli utenti;».

3.28

DONATI, DE PETRIS, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO
SCANIO, PELLEGGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

3.29

BRUTTI Paolo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che la soddisfazione degli utenti debba essere periodicamente verificata mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da garantirne l'obiettività. Gli indici di soddisfazione dell'utenza, determinati secondo parametri e criteri prefissati nel contratto di servizio, sono valutati, unitamente ad altri fattori, da parte dell'amministrazione affidante ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini della individuazione ed adozione delle misure correttive opportune».

3.20

SAPORITO, COLLINO

3.25

MAFFIOLI

3.31

VITALI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il permanere» a: «verificato» con le seguenti: «nel contratto di servizio o nella convenzione di gestione siano previste periodiche verifiche sul positivo riscontro degli utenti».

3.3/1

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, TONINI

All'emendamento 3.3, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da garantirne l'obiettività;» inserire le seguenti: «A tale scopo l'amministrazione affidante potrà richiedere, per svolgere a propria cura le predette verifiche, la costituzione di un fondo alimentato dal gestore in misura corrispondente ad una percentuale dei ricavi da tariffa;».

3.3/3

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

All'emendamento 3.3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'introduzione di indicatori concordati fra ente e società affidataria la quale si impegna a trasmettere mensilmente all'ufficio designato i parametri che concorrono alla formazione dell'indicatore o l'indicatore stesso secondo quanto concordato».

3.3

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «effettuati a cura e spese del gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;» con le seguenti: «effettuati a spese del gestore e secondo le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da garantirne l'obiettività;».

3.22

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «effettuati a cura» inserire le seguenti: «dell'ente affidante, il cui organo elettivo dispone in merito alla revoca dell'affidamento, ed a».

3.8

MAFFIOLI, LIBÈ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il mancato rispetto dei vincoli di qualità può comportare le revoca dell'affidamento da parte dell'ente locale che provvederà a verifiche periodiche anche attraverso forme di monitoraggio quali l'effettuazione di sondaggi e indagini di mercato;».

3.8 (testo 2)

MAFFIOLI, LIBÈ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il mancato rispetto dei vincoli di qualità può comportare le revoca dell'affidamento da parte dell'ente locale che provvederà senza maggiori oneri per la finanza pubblica a verifiche periodiche anche attraverso forme di monitoraggio quali l'effettuazione di sondaggi e indagini di mercato;».

3.9

MAFFIOLI, LIBÈ, MONACELLI, MANINETTI

Al comma 1, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili;».

3.27

DE PETRIS, DONATI, TIBALDI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché garantire l'introduzione di specifici impegni in materia di tutela e sostenibilità ambientale».

3.1000SINISI, *relatore*

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: "rafforzare", inserire le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,".

3.23

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, CONFALONIERI, BONADONNA

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere modalità trimestrali di trasmissione dei dati economici e gestionali più significativi del servizio affidato alla giunta ed alle competenti commissioni del consiglio dell'ente affidante».

3.4/1

VILLONE

All'emendamento 3.4, sostituire le parole: «previa intesa in» con le parole: «sentita la».

3.4/1 (testo 2)

VILLONE

All'emendamento 3.4, sostituire le parole: «previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8».

3.4/2

DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGGATA, RIPAMONTI, SILVESTRI

All'emendamento 3.4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.».

3.4

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «delegato ad adottare» aggiungere le seguenti: «, previa intesa in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.».

3.17

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, SACCONI, GRILLO

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

«2-bis) il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di dare attuazione alle procedure di concessione dei servizi pubblici locali tenuto conto delle rispettive competenze delle Regioni e degli enti locali.».

3.0.4

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, TONINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.».

3.0.5

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, TONINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.».

3.0.1 (testo corretto)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni finali)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,».

3.0.3

DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati».

3.0.3 (testo 2)

DE PETRIS, TIBALDI, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 29 maggio 2007

82^a Seduta*Presidenza del Presidente***SALVI***La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SALVI comunica alla Commissione la richiesta del Governo di rinviare il seguito della discussione sui disegni di legge in tema di unioni civili alla settimana prossima. Le repliche del relatore e del rappresentante del Governo avranno pertanto luogo martedì 5 giugno.

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA

(1448) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1448. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1448)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio scorso.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) comunica alla Commissione di avere predisposto due distinti pareri. Il primo sulla Relazione concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Il secondo sulla legge comunitaria 2007. Al riguardo osserva che essendo stato presentato un cospicuo numero di emendamenti in 14^a Commissione, si palesa la necessità di un ulteriore approfondimento della materia. A tale fine chiede di poter pre-

sentare alla Commissione la proposta di relazione sulla legge comunitaria nella seduta di domani, mentre dà lettura del parere sul *Doc. LXXXVII*, n. 2.

Il senatore CENTARO (*FI*) si sofferma preliminarmente sull'adozione della decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, al fine di contrastare i profitti economici della criminalità. Al riguardo egli chiede al relatore se accanto a tale principio non sia previsto anche il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro, attesa la rilevanza di tale strumento soprattutto nella fase istruttoria del processo. Ritiene inoltre opportuno ipotizzare una qualche forma di riconoscimento anche delle misure di prevenzione patrimoniale che, pur non essendo previste dalle legislazioni degli Stati europei ad eccezione dell'Italia, costituiscono uno strumento molto efficace soprattutto nella lotta contro il riciclaggio dei patrimoni.

Quanto alla decisione quadro relativa all'obbligo di prendere in considerazione le condanne riportate da una persona in uno Stato membro, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, l'oratore chiede se tale riconoscimento operi soltanto in caso di procedimenti identici o in caso di procedimenti connessi o collegati, ovvero anche in caso di apertura di procedimenti penali per reati completamente autonomi, al fine di valutare la personalità del soggetto, tenendo conto delle condanne da questi riportate in precedenza in un altro Stato dell'Unione.

Il senatore VALENTINO (*AN*) ritiene opportuno non estendere il principio del reciproco riconoscimento anche all'ipotesi di sequestro, osservando che quest'ultimo istituto afferisce ad una fase parziale del processo ed è strumentale all'acquisizione della prova, mentre la confisca presuppone, per sua natura, la definitività della condanna.

L'oratore condivide invece le riflessioni del senatore Centaro sull'opportunità di estendere il principio del reciproco riconoscimento anche alle misure di prevenzione patrimoniale.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) rileva che, per quanto il sequestro, a differenza della confisca, operi prima della condanna passata in giudicato ovvero della condanna definitiva, mai gli Stati dell'Unione, attraverso lo strumento della rogatoria, hanno negato le richieste di sequestro avanzate dalla autorità giudiziaria italiana. Nello stesso tempo valuta positivamente la previsione del principio di reciprocità anche per questa misura.

Quanto all'obbligo di prendere in considerazione le condanne riportate da una persona in uno Stato membro, l'oratore ritiene che tale strumento sia molto efficace, al fine di poter più correttamente valutare la personalità del reo ai fini della eventuale adozione di misure di sicurezza.

Il senatore CASSON (*Ulivo*), precisando che molte osservazioni proposte dai senatori intervenuti trovano puntuali riferimenti nel disegno di

legge comunitaria 2006, si riserva di rispondere con maggiore sistematicità nella prossima seduta, dopo aver esaminato anche i numerosi emendamenti presentati nella Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1335) *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga.

(68) *MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage*

(139) *MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza*

(246) *BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato*

(280) *VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(328) *RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato*

(339) *COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza*

(360) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(367) *COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta*

(765) *COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza*

(802) *Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*

(972) *RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1190) *CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) rileva preliminarmente che la complessità del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati richiede alcune riflessioni di carattere generale, prodromiche all'esame più puntuale di quelle parti del testo che più risultano di competenza della

Commissione giustizia. Richiamando le riflessioni di Norberto Bobbio, la senatrice afferma che il potere, e tutte le attività ad esso connesse, manifestano una irresistibile tendenza a nascondersi, poiché quanto più si è invisibili tanto più si è sicuri di ottenere i risultati perseguiti. La senatrice osserva che la democrazia, al contrario, richiede un alto grado di trasparenza, atteggiandosi – per usare ancora le espressioni di Bobbio – come «potere in pubblico». Storicamente, tra le critiche mosse da sempre alla democrazia, vi è quella di non riuscire a rispettare questi suoi caratteri strutturali di pubblicità e di trasparenza, invocando spesso anche essa il segreto quale strumento per tutelare lo Stato e per difendere l'ordinamento costituzionale. Dopo aver affermato che criterio primario per distinguere la democrazia dai regimi autoritari è rappresentato dal tipo di rapporto che intercorre tra le esigenze di segretezza e le esigenze di pubblicità, la senatrice si sofferma sulle attuali dinamiche sociali in cui tutti, sia i cittadini sia le istituzioni, sono soggetti, e talvolta pericolosamente esposti, ad un eccesso di informazione. Rileva altresì che, a fronte di un tale flusso informativo, sembra emergere – negli ordinamenti statali – la volontà di estendere gli spazi di segretezza dell'attività dei pubblici poteri. Per quanto risulti difficile il bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e di informazione e la garanzia del segreto di Stato, la senatrice ritiene nondimeno rilevante mettere in luce alcune esigenze insopprimibili di ogni regime democratico, considerando che la democrazia – intesa anche come governo delle leggi – richiede un rigoroso rispetto delle procedure e delle forme, nelle quali si inverte l'essenza stessa di tale forma di Governo. In democrazia in altre parole, il fine non può mai giustificare i mezzi, anche quando si tratta di difendere interessi supremi per l'esistenza stessa o per la sicurezza dello Stato.

La senatrice svolge anche alcune brevi considerazioni preliminari sul rapporto tra legalità e legittimità, chiedendosi se un potere legittimo che autorizzi comportamenti *contra legem* possa rendere legali fattispecie criminose solo perché poste in essere solo da determinati soggetti autorizzati e per determinati fini.

L'oratrice passa quindi all'esame del disegno di legge in titolo, osservando che esso abroga la legge n. 801 del 1977 sul segreto di Stato la quale – come rilevato in diverse sedi – presenta notevoli limiti, ed è stata oggetto di sistematiche violazioni da parte dei soggetti abilitati a svolgere le attività connesse alla sicurezza dello Stato. La normativa del 1977 presenta inoltre notevoli lacune per quanto concerne il confine tra l'attività dei servizi segreti e l'attività giudiziaria, come pure per quanto riguarda la compatibilità tra la disciplina dell'attività dei servizi e i principi costituzionali soprattutto in materia penale.

Nonostante i limiti della normativa, la legge n. 801 aveva il pregio di non prevedere speciali cause di giustificazione per l'attività degli agenti dei servizi segreti, come alcune recenti vicende italiane hanno potuto mettere in luce. Ciò che invece è sempre apparso elemento di debolezza del sistema è stata – osserva l'oratrice – la facilità con cui era possibile vio-

lare le norme e i limiti contenuti nella disciplina vigente, oltre alla assenza di un effettivo controllo politico sull'attività svolta dai servizi.

L'oratrice osserva che il disegno di legge n. 1335 di riforma dei servizi rinviene la sua *ratio* giustificativa nel tentativo di operare un più solido bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e i principi costituzionali, attribuendo la piena responsabilità politica al Presidente del Consiglio de Ministri che, però, ad eccezione di alcune competenze a lui esclusivamente riservate, può delegare le funzioni ad un organo *ad hoc*, previsto dall'articolo 4, il dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio, che ha l'obbligo di essere informato può comunque avocare a sé tutta l'attività o parti di essa. Dopo aver svolto alcune riflessioni sull'articolo 2 che istituisce il sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica, la senatrice osserva come l'attività di sicurezza sia distinta in due rami, che fanno capo rispettivamente al Servizio di informazione per la sicurezza esterna e al servizio di informazione per la sicurezza interna, prevedendosi dunque, come criterio distintivo, l'ambito territoriale in cui si svolge l'attività di sicurezza. Dopo aver valutato positivamente la previsione dell'obbligo di collaborazione tra i diversi servizi che costituiscono il sistema, la senatrice osserva che al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che svolge anche compiti di coordinamento e di controllo, fanno capo tutti gli uffici che svolgono attività rilevanti per la sicurezza dello Stato, nonché gli archivi che conservano la documentazione coperta da segreto.

La senatrice esprime inoltre un giudizio favorevole per l'istituzione di una Scuola *ad hoc* per i funzionari preposti ai servizi, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 4 sostituisce l'attuale Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza con un nuovo organo di coordinamento, il Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), al cui vertice vi è un direttore generale che fa riferimento diretto al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'autorità da questi delegata.

I compiti del DIS appaiono rilevanti e più incisivi di quelli che erano riconosciuti al CESIS e la sua articolazione comprende strutture tecniche dotate di poteri penetranti, quale, in particolare, l'ufficio centrale per la segretezza (UCSe) che decide sulle classifiche di segretezza e sul rilascio del nulla osta di sicurezza (NOS).

Anche il funzionamento del DIS è rinviato ad un apposito regolamento.

La relatrice osserva che i principi, i limiti e le caratteristiche del regolamento del DIS, come pure di quelli del SIE e del SIN, dovrebbero, considerato il rilievo degli interessi costituzionali in gioco, essere disciplinati dalla legge in maniera ben altrimenti puntuale di quanto non facciano gli articoli 4, 6 e 7, che si limitano ad un generico rinvio alla fonte secondaria.

Nell'illustrare le disposizioni di cui agli articoli dal 12 al 16, che disciplinano le forme di collaborazione con altre amministrazioni e con l'autorità giudiziaria, la relatrice si sofferma sull'articolo 14, che novella il co-

dice di procedura penale, introducendo l'articolo 118-*bis* che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a mezzo del direttore generale del DIS ed anche in deroga al segreto sugli atti di indagine, di ottenere dall'autorità giudiziaria copia di atti e informazioni scritte.

Considerati rilevanti aspetti di eccezione alla normativa processuale generale, recati dalla norma in questione, l'oratrice esprime perplessità sia sulle effettive conseguenze della norma che consente di effettuare le richieste per il tramite del direttore del DIS, sia soprattutto sulla portata ben altrimenti ampia dell'articolo 118-*bis* del codice di procedura penale, rispetto all'articolo 118, giacché mentre quest'ultimo prevede il diritto per il Ministro dell'interno di chiedere informazioni unicamente in riferimento a delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, la nuova norma riconosce analoga facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri sul mero presupposto che i dati richiesti siano ritenuti indispensabili allo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di autorità nazionale per la sicurezza.

La senatrice Boccia illustra quindi gli articoli dal 17 al 20, relativi alle cosiddette garanzie funzionali previste a favore dell'attività di sicurezza. In particolare si sofferma sull'articolo 17, che introduce una vera e propria causa di giustificazione – e non mera causa di non punibilità, che almeno avrebbe lasciato impregiudicata la possibilità di un'azione di responsabilità civile da parte dei danneggiati – per il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere condotte astrattamente previste come reati purché legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili per le funzioni istituzionali.

Nell'esprimere in via generale una viva perplessità per una norma che, facendo prevalere il principio di legittimità rispetto a quello di legalità, riconosce ai servizi segreti uno spazio di azione ben altrimenti ampio, e potenzialmente in grado di violare i diritti dei cittadini, di quello riconosciuto alle forze di Polizia, la senatrice osserva come almeno sarebbe opportuno circoscrivere la portata di questa esimente.

L'articolo 18 stabilisce il procedimento di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato, basato sull'autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio che peraltro, in casi di assoluta urgenza, può ratificare un'autorizzazione rilasciata dal direttore del DIS. In proposito la relatrice osserva che sarebbe opportuno chiarire meglio, in particolare per quanto riguarda i reciproci ambiti di responsabilità dei soggetti coinvolti, le conseguenze della mancata ratifica da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità da esso delegata.

L'articolo 19 disciplina le modalità di opposizione della speciale causa di non punibilità davanti all'autorità giudiziaria, mentre l'articolo 20 reca una specifica sanzione penale per gli appartenenti ai servizi di sicurezza che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18.

Nell'illustrare gli articoli dal 21 al 29, che disciplinano lo stato giuridico e le norme sull'attività del personale, la relatrice si sofferma in particolare sulla norma di cui all'articolo 21, che disciplina il contingente

speciale del personale addetto al DIS e le condizioni personali richieste per svolgere attività di collaborazione con quest'ultimo o con i servizi di sicurezza.

Dopo aver rapidamente illustrato le norme dall'articolo 30 all'articolo 38 in materia di controllo parlamentare, la relatrice si sofferma sugli articoli dal 39 al 42 che disciplinano il segreto di Stato.

In particolare l'articolo 39 reca una nuova definizione del segreto di Stato, indubbiamente preferibile a quella di cui all'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, in particolare in quanto sono esclusi dall'apposizione del segreto di Stato oltre ai fatti eversivi dell'ordine costituzionale, anche i fatti di terrorismo, nonché quelli costituenti i reati di strage, di mafia o di relazione politico-mafiosa, ma soprattutto in quanto viene introdotto un limite temporale al vincolo di segretezza, che deve cessare ordinariamente dopo quindici anni e può essere, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio, trasmesso al Comitato interministeriale, prorogato una o più volte, per un massimo di trent'anni. Suscita però perplessità il comma 3 dell'articolo 39 in quanto estende il segreto, indipendentemente dalla classifica di segretezza attribuita dai soggetti legittimamente preposti, vale a dire dall'UCSe, alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose o ai luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da ledere gravemente le finalità di tutela dell'integrità della Repubblica. Una disposizione di così ampia portata appare assolutamente preoccupante, dal momento che l'apposizione del segreto deve essere di volta in volta riconducibile a un atto responsabile di un'autorità legittimamente preposta. Mentre l'articolo 40 disciplina la tutela del segreto di Stato, in particolare novellando al comma 1 l'articolo 202 del codice di procedura penale, l'articolo 41 regola il divieto per i pubblici ufficiali di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.

La relatrice invita la Commissione a prestare una particolare attenzione all'incidenza di questa norma sul diritto alla difesa, che in alcuni casi potrebbe essere gravemente limitato da tale divieto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DOC. LXXXVII, N. 2

La Commissione, esaminata la «relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006», per quanto di propria competenza, formula un parere favorevole.

Si tratta, in sostanza, di una relazione che si colloca nell'ambito del nuovo quadro normativo delineato dalla legge 4 febbraio 2005 n. 11 e che rappresenta la descrizione delle azioni programmatiche del Governo sui temi europei, oltre che un quanto mai opportuno momento di confronto con le indicazioni e le sollecitazioni parlamentari.

La Relazione quindi costituisce sia un bilancio della politica italiana del 2006, sia soprattutto una indicazione delle priorità per l'anno 2007.

La parte concernente in maniera più specifica il settore di competenza della Commissione giustizia del Senato è quella inserita nel capitolo quinto della parte prima, che affronta i temi «Giustizia e Affari Interni».

Il parere non può che essere favorevole in ordine alla adozione della decisione-quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, al fine di contrastare i profitti economici della criminalità.

Si esprime un giudizio positivo anche in ordine all'accordo raggiunto per l'adozione della decisione quadro relativa all'obbligo di prendere in considerazione le condanne riportate da una persona in uno Stato membro, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, così come sulla decisione quadro relativa all'applicazione del principio di mutuo riconoscimento alle sentenze penali di condanna, nonché sulla decisione quadro relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di Polizia degli Stati membri.

La Commissione formula inoltre un giudizio favorevole pure per la parte che concerne la giustizia civile. E più in particolare per la parte relativa alla partecipazione del Ministero della giustizia alla predisposizione di proposte di regolamenti e direttive, riguardanti l'armonizzazione delle norme nazionali per un migliore sviluppo dello spazio giudiziario in materia civile e commerciale, al fine di favorire la cooperazione fra gli Stati membri e l'accesso alla giustizia per i cittadini e per le imprese.

Per quanto riguarda infine il tema dell'immigrazione, la Commissione si esprime favorevolmente in ordine alla decisione di dare nuovo impulso alle politiche dell'Unione europea in risposta alla crescente pressione dei flussi illegali nel Mediterraneo, ispirata all'esigenza di rafforzare

– in tale ambito – la collaborazione operativa fra Stati membri, nonché iniziative di partenariato con gli Stati terzi di origine e/o transito dei migranti. In tale ambito si ritiene fondamentale una particolare politica d'intesa con gli Stati rivieraschi del Mediterraneo, sia quelli facenti parte dell'Unione Europea che gli altri.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 29 maggio 2007

45^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(83) MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(517) MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia

(1260) PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo

(1398) MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

(1537) Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(Esame del disegno di legge n. 1537, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260 e 1398 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260 e 1398, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1537 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

Su proposta del presidente DINI, che ricorda che sono già iscritti all'ordine del giorno della Commissione da diverse settimane i disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo di iniziativa parlamentare nn. 83, 517, 1260 e 1398 la Commissione conviene di disporre l'esame congiunto con il disegno di legge n. 1537 presentato dal Governo

Il relatore TONINI (*Aut*) riferisce sui provvedimenti in titolo sottolineando in primo luogo l'urgenza di una riforma della legislazione in materia di cooperazione allo sviluppo, avvertita da tempo nel Paese e tra le

forze politiche, come dimostrano i tentativi intrapresi in Parlamento, peraltro senza successo, sia nella XIII che nella XIV legislatura. Rilevando come la prima sistemazione organica del settore disposta con la legge n. 49 del 1987 sia stata scossa da sollecitazioni quali l'ampliamento delle competenze riconosciute in materia dell'Unione europea, in particolare con il Trattato di Maastricht del 1992, nonché dalle vicende giudiziarie oggetto dell'attività di un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta nella XII legislatura, ricorda come sia emersa in quella temperie la proposta di affidare i progetti di cooperazione ad un'agenzia esterna, mantenendo alla struttura amministrativa statale il coordinamento, la decisione e la negoziazione.

Ripercorre quindi gli interventi legislativi che hanno eroso il regime di specialità disegnato dalla legge n. 49 – con riferimento alla riduzione delle fattispecie per cui è ammissibile il ricorso alla trattativa privata, alla soppressione del fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo abilitato alla gestione fuori bilancio e del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, le cui funzioni di indirizzo e programmazione sono state ricondotte al CIPE – e ricorda come nelle ultime due precedenti legislature non si sia riusciti a raggiungere la conclusione dell'esame dei provvedimenti di revisione organica che pure ha impegnato il Parlamento. In particolare, nella XIII legislatura il Senato approvò il testo unificato licenziato dalla Commissione esteri su proposta del relatore Boco, approvato anche, peraltro con incisive modifiche, dalla Commissione esteri della Camera senza tuttavia ricevere l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento prima della fine della legislatura.

Frattanto, gli impegni assunti a livello internazionale a raggiungere obiettivi condivisi e perseguiti dai paesi del Nord del Mondo (a cominciare dal dimezzamento, entro il 2015, secondo la Dichiarazione del Millennio del 2000, della percentuale della popolazione mondiale in condizioni di povertà; e a tal fine, l'accrescimento delle risorse e finanziarie e tecniche per la cooperazione, come previsto dal Consensus di Monterrey del 2002; nonché l'adozione di strategie comuni di aiuto allo sviluppo in sede di Unione europea e di Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE) sollecitavano ulteriormente la modifica dell'assetto normativo italiano in materia di cooperazione allo sviluppo.

Nella XIV legislatura venivano presentati in Senato otto disegni di legge, ma i lavori del Comitato ristretto istituito nell'ambito della Commissione esteri si chiudevano senza l'adozione di un testo unificato. Dal raffronto dei progetti di riforma presentati allora, emergeva già come uno dei profili centrali e maggiormente dibattuti fosse la collocazione operativa della cooperazione, se posta entro una apposita Agenzia, o in un Ente per la cooperazione allo sviluppo ovvero in apposito dipartimento nell'ambito della Presidenza del Consiglio o ancora, mantenuta all'amministrazione degli affari esteri. Nel disegno di legge dell'allora presidente della Commissione esteri, il senatore Fiorello Provera, (Atto Senato n. 1881 della XIV legislatura, poi assunto a testo base per i lavori del Comitato ristretto ai fini di un testo unificato) trovava posto l'affermazione

del principio dello «slegamento» dell'aiuto pubblico italiano allo sviluppo (ossia la previsione che i finanziamenti destinati ai paesi in via di sviluppo non siano vincolati all'acquisizione di beni e servizi di origine italiana). Elementi di connotazione erano il riferimento a una programmazione politica su base triennale della cooperazione, ma soprattutto la conduzione di quest'ultima a livello gestionale da parte di una istituenda Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (che l'Atto Senato n. 38 Boco della XIII legislatura definiva nella natura giuridica quale «ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato», dotato di «autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale»), con disciplina delle procedure di affidamento delle puntuali iniziative. Disposizioni specifiche avevano ad oggetto la cooperazione non governativa e quella decentrata. Il testo Provera contemplava, inoltre, l'istituzione di un'apposita Commissione bicamerale, quale sede parlamentare preposta all'indirizzo e al controllo della cooperazione. I lavori del Comitato ristretto non registravano il consenso necessario a procedere, in particolare proprio sulla gestione della cooperazione e specificamente sull'Agenzia, né sulla commissione bicamerale.

Evidenzia quindi come i Parlamenti ed i governi che si sono succeduti in questi anni non siano riusciti a corrispondere alle attese di una incisiva ed organica riforma della legge n. 49 e come, al contrario, alla mancata innovazione legislativa si sia affiancata in questi anni la progressiva erosione delle risorse pubbliche destinate alla cooperazione internazionale, o quanto meno la crescita del divario tra gli impegni assunti dall'Italia in ambito multilaterale e quelli effettivamente onorati. Si è così prodotta una spirale regressiva tra riduzione delle risorse ed obsolescenza della strumentazione istituzionale, ove l'una ha sostenuto ed accelerato l'altra. In particolare, il ritardo nella riforma legislativa ha rappresentato un alibi al rinvio dell'impegno finanziario, con risultati complessivamente negativi anche in termini di credibilità internazionale dell'Italia.

L'oratore sottolinea pertanto come non sia sufficiente semplicemente un nuovo intervento normativo bensì serva una «legge nuova», ovvero una disciplina impostata su principi nuovi, idonei ad affrontare il radicale mutamento del contesto nel quale la cooperazione internazionale si trova ad operare. Il passaggio di secolo, dal Novecento al Duemila, ha aperto infatti uno scenario inedito, segnato dal venir meno dei due bipolarismi che avevano contraddistinto il Ventesimo secolo. Da una parte, quello Est-Ovest, travolto dal crollo del muro di Berlino e sostituito da una breve stagione di unipolarismo, di supremazia incontrastata della superpotenza americana, che sta oggi cedendo il passo, sotto i colpi delle guerre asimmetriche e del fallimento dell'unilateralismo, ad un nuovo e per ora disordinato multipolarismo. Dall'altra, il bipolarismo Nord-Sud, sconvolto dall'emergere, dal Terzo Mondo, di nuovi protagonisti dell'economia e della politica globale, come la Cina, l'India, il Brasile e di vaste aree di instabilità e di inquietudine, a cominciare dal mondo arabo-islamico e dall'Africa sub-sahariana. Dietro la crisi dei bipolarismi del Novecento, si è fatta strada, in altri termini, col cambio di secolo, una realtà nuova, segnata

dalla globalizzazione e dall'interdipendenza, nella loro duplice faccia, da un lato di straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo e, dall'altro, di insostenibilità, innanzi tutto ambientale, dello sviluppo stesso, almeno nella sua attuale configurazione, con la conseguente necessità di ricercare nuovi modelli e di sviluppare nuove forme di *governance* globale.

Le politiche di cooperazione internazionale devono quindi fare i conti con questo radicale mutamento di scenario superando una visione della cooperazione, da un lato, come forma di risarcimento delle colpe del passato coloniale delle potenze europee, e, dall'altro, come forma di mantenimento, più o meno surrettizio, di aree di influenza da parte delle stesse potenze, ovvero come modalità di sostegno del riscatto dei continenti segnati dall'indebita espropriazione di risorse e saperi. Tre modalità diverse di declinare il paradigma dell'«aiuto allo sviluppo», inteso prevalentemente, se non esclusivamente, come trasferimento di risorse, materiali o immateriali, da contesti sviluppati a contesti cosiddetti «in via di sviluppo». Si tratta di modalità a loro volta variamente interpretate da tre diverse tipologie di attori: le grandi agenzie umanitarie, che si sono venute formando in questi anni, specializzate nel seguire le emergenze internazionali; lo strutturarsi della cooperazione governativa come manifestazione di interesse verso aree sulle quali esercitare influenza politica ed economica; il grande, variegato e multiforme mondo delle organizzazioni non governative.

Da tempo è avviato, all'interno delle più avvertite esperienze di cooperazione internazionale, un lavoro di profondo ripensamento del significato della cooperazione stessa, l'elaborazione di un nuovo paradigma, che superi le angustie intrinseche al concetto stesso di «aiuto allo sviluppo», incapace di interrogarsi in modo adeguato sul rapporto con le culture e i saperi locali, sulla sostenibilità e la riproducibilità dei modelli che si vanno a proporre, sull'economicismo usato per descrivere i paesi impoveriti, a partire dai parametri tradizionali con i quali misuriamo le nostre società, e che finisce per ridurre i territori e i popoli beneficiari della cooperazione in una posizione prevalentemente passiva. Un profondo ripensamento che prende le mosse dalla constatazione che la povertà è presente e manifesta in ogni paese del mondo, così come, viceversa, ogni paese è intrinsecamente ricco di culture e saperi oltre che di risorse materiali, di cui le comunità locali devono riappropriarsi mettendole a disposizione di processi di autogoverno, soprattutto locale.

La nuova legge, per essere davvero una «legge nuova» deve essere orientata nella direzione di questo necessario «salto di paradigma», volto ad affermare la centralità del principio di *ownership* (centrato sull'assunzione di responsabilità da parte dei destinatari degli interventi di solidarietà internazionale), ad attivare politiche strutturali nei paesi cooperanti e ad individuare i settori prioritari in cui impegnare il proprio sforzo e i contributi per l'autosviluppo. E volto quindi a spostare l'attenzione verso le relazioni, il partenariato, l'azione dei territori, il riconoscimento dei nuovi soggetti (Università, associazioni, imprese, nuove cittadinanze),

come presupposto per una migliore destinazione delle risorse italiane per la cooperazione internazionale.

Il nuovo paradigma deve investire la cooperazione italiana in tutte le sue diverse dimensioni: da quelle più spiccatamente di politica estera, sia bilaterale che multilaterale (attraverso il sostegno ai programmi europei e del sistema delle Nazioni Unite), sia gli interventi in situazioni di emergenza, sia la cooperazione non governativa, l'attivazione della cooperazione decentrata, le partnership territoriali, la cooperazione di comunità. Tutto questo comporta un aggiornamento ed un riorientamento dell'attività di cooperazione, attraverso modalità di coinvolgimento, da una parte, delle comunità e dei territori coi quali si stabiliscono relazioni di partenariato, affinché essi diventino attori protagonisti e responsabili di uno sviluppo autocentrato, in grado di valorizzare l'unicità dei loro prodotti e di riprodurre e autosostenere produzioni e servizi che vengono avviati attraverso programmi regionali di cooperazione; e dall'altra parte, affinché le comunità italiane interessate sviluppino, a loro volta, una nuova sensibilità nel ricercare coerenza rispetto alla sostenibilità dei consumi e delle stesse produzioni.

Rileva poi come una particolare attenzione, in questo quadro, vada dedicata al tema della costruzione della pace e della riconciliazione. Non è possibile, pena l'inefficacia, separare cooperazione ed elaborazione del conflitto. Anche laddove non siano in atto guerre, l'individuazione del punto di rottura degli equilibri precedenti diviene decisivo se si vuole affrontare in maniera strutturale le ragioni che hanno portato all'impoverimento, alla desertificazione, alla perdita di identità e di capacità, alla limitazione delle libertà e dei diritti della persona. In altre parole la cooperazione, intesa come ricostruzione materiale ma anche sociale ed economica di un determinato territorio, o si accompagna ad un lavoro di ricostruzione di coesione sociale, oppure è destinata al fallimento e alla recrudescenza di conflitti solo momentaneamente sopiti. Per questo la cooperazione deve prestare una specifica attenzione verso le dinamiche che presiedono i conflitti locali; agire sul piano delle relazioni per favorire processi di dialogo fra le diverse comunità presenti su un territorio; sostenere i soggetti locali che agiscono per favorire l'integrazione e la valorizzazione delle diverse culture e il dialogo interreligioso; supportare i processi di partecipazione e di autogoverno, contro ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alla condizione della donna; impegnarsi per garantire un'informazione corretta e diffusa.

Sottolinea, in questo quadro, l'importanza della collaborazione tra la dimensione nazionale e statale della cooperazione, quella più strettamente connessa con la politica estera del Paese, che non può non vedere il governo in funzione preminente, e la dimensione regionale e locale, ricompresa dal nuovo Titolo V della Costituzione nella fattispecie dei rapporti internazionali, l'unica che può dare effettiva sostanza al metodo del partenariato territoriale. Proprio per questo, la cooperazione decentrata ha bisogno di un più chiaro inquadramento normativo, che eviti una drastica riduzione delle possibilità di iniziativa da parte delle regioni, delle pro-

vince autonome, degli enti locali in genere, un indirizzo che non solo finirebbe per violare il nuovo Titolo V, ma rappresenterebbe anche un nuovo, pesante ridimensionamento del già inadeguato impegno italiano sul versante della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo.

Si sofferma quindi sulla descrizione dei disegni di legge in titolo, dei quali quattro di iniziativa parlamentare e, per la prima volta, uno d'iniziativa governativa di delega al Governo per la riorganizzazione del settore.

In particolare, il disegno di legge governativo (Atto Senato n. 1537) «che è la vera novità nella lunga vicenda della riforma della 49, perché per la prima volta su un tema come questo scende in campo il governo come tale» accoglie l'istituto dell'Agenzia, definita organismo di diritto pubblico con capacità di diritto privato, cui compete l'attuazione degli indirizzi e delle finalità della politica di cooperazione stabiliti dal Ministro degli affari esteri o dal Vice ministro delegato. L'Agenzia, secondo i principi e i criteri di delega, è dotata di autonomia di bilancio e dispone di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello stato per l'aiuto allo sviluppo, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze del Ministro dell'economia e finanze per la partecipazione a banche e fondi di sviluppo. Tra gli altri principi richiamati dalla proposta governativa vanno menzionati: il divieto di utilizzo degli stanziamenti destinati alla cooperazione per il finanziamento di attività militari; il principio di slegamento; il riconoscimento della cooperazione decentrata quale strumento di partecipazione attiva delle comunità territoriali; la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni non governative; l'attribuzione del controllo sull'attuazione della politica di cooperazione al Ministro degli affari esteri o al Vice ministro delegato.

Tra le proposte di riforma di iniziativa parlamentare, appaiono tra loro maggiormente raffrontabili l'Atto Senato n. 1260 (Pianetta e altri) e l'Atto Senato n. 517 (Mantica ed altri) in quanto entrambi mantengono all'interno dell'amministrazione ministeriale degli affari esteri – in capo alla competente direzione generale – la conduzione delle iniziative di cooperazione. Al contempo, mirano a rendere più articolato il vaglio in sede ministeriale delle attività, grazie alla costituzione di un Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo (secondo Pianetta) ovvero di un Comitato consultivo e di un Consiglio direttivo (secondo il disegno di legge Mantica, che inoltre prevede l'istituzione, entro la direzione generale, di un servizio definito di supporto operativo nonché di un servizio di controllo e valutazione). Istituiscono inoltre, i due disegni di legge, alcuni albi: dei consulenti tecnici, il disegno di legge Pianetta (che altresì prevede, per le organizzazioni non governative operanti nella cooperazione secondo determinati requisiti, un riconoscimento di idoneità); degli esperti di cooperazione, delle società ed enti di particolare competenza nel settore, delle organizzazioni non governative, il disegno di legge Mantica. Ambedue i disegni di legge prestano attenzione al personale volontario impegnato nella cooperazione. Il disegno di legge Pianetta, insieme, reca puntali disposizioni relative a tale personale se dipendente pubblico.

Infine, i due disegni di legge mantengono alle sedi ordinarie il controllo parlamentare sulle attività di cooperazione.

Il disegno di legge Pianetta, inoltre, precisa i meccanismi di finanziamento e i metodi per attuare una programmazione delle risorse e la scelta delle priorità. Prevede che i mezzi finanziari siano costituiti dagli stanziamenti appositamente nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; istituisce presso il Mediocredito centrale un Fondo rotativo a valere sul quale vengono concessi dal Ministro dell'economia, su proposta del Ministro degli affari esteri, crediti d'aiuto (elemento di differenziazione, questo rispetto al disegno di legge Mantica, che prevede un fondo speciale per l'aiuto pubblico allo sviluppo). Attenzione è dedicata ai criteri di idoneità delle organizzazioni non governative e alla varietà di personale (da dipendenti pubblici a volontari in servizio civile) impegnato nelle attività di cooperazione. Unico, il disegno di legge Pianetta istituisce presso la Direzione generale una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative ed i programmi connessi con l'attività di cooperazione allo sviluppo, nonché la relativa documentazione.

Lungo diversa falsariga si muove il disegno di legge n. 83 (Malabarba) che si caratterizza per l'istituzione di una Commissione bicamerale permanente per il controllo sulle attività di cooperazione e previsione di una struttura (denominata «Ente per la cooperazione allo sviluppo») esterna all'apparato ministeriale per la conduzione delle iniziative. Tra le disposizioni connotanti questo disegno di legge, vi sono anche la previsione che alla politica di cooperazione sovrintenda un apposito ministro senza portafoglio; l'istituzione di un Istituto di credito per lo sviluppo; la previsione di agevolazioni fiscali (ma essa è presente, in forme differenziate, anche negli altri disegni di legge presentati in Senato); l'istituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui facciano parte associazioni senza fini di lucro e cooperative impegnate nel settore; disposizioni relative alla cooperazione decentrata (la cui conformità agli indirizzi centrali sarebbe assicurata da una commissione partitica) e al commercio equo e solidale. Secondo il disegno di legge Malabarba, è istituito l'Istituto di credito per lo sviluppo (ICS) ai fini della gestione finanziaria e contabile del fondo unico; all'ICS sono trasferite le competenze del Mediocredito centrale.

Diverse le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 1398 (Martone e altri) che prevede l'affidamento delle attività di aiuto pubblico per lo sviluppo ad una specifica agenzia, denominata Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, definita ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, sottoposta alla vigilanza del Ministro per la Cooperazione e la solidarietà internazionale, cui presenta annualmente una relazione sui risultati della propria attività, indi trasmessa alle Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda i mezzi finanziari, prevede un fondo unico i cui stanziamenti sono iscritti appositamente nello stato di previsione del Ministero per la cooperazione. Tra le disposizioni connotanti il disegno di legge Martone, vi sono anche l'i-

stituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui facciano parte associazioni senza fini di lucro e cooperative impegnate nel settore, nonché le previsioni relative alla cooperazione decentrata (ancora nell'ambito del coordinamento svolto dalla commissione partitica), al commercio equo e solidale, alla situazione dei migranti, alle attività di adozione e sostegno a distanza. Questo disegno di legge reca inoltre la previsione di una scadenza determinata (2015) perché le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo raggiungano un ammontare almeno pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo.

Preannuncia quindi l'assegnazione di un ulteriore testo di cui è proponente (il disegno di legge n. 1599) che si propone in primo luogo di recepire il grande lavoro in atto di ripensamento delle categorie fondamentali della cooperazione internazionale. In questo senso, il disegno di legge abbandona la categoria di «Aiuto pubblico allo sviluppo» (APS), in favore di quella di Contributo italiano alla solidarietà internazionale (CIS). Allo stesso modo, propone di affiancare agli indicatori OCSE/DAC, nuovi parametri di valutazione delle condizioni economiche e sociali di paesi ed aree all'interno di un determinato paese, a partire da quelli utilizzati da UNDP, in grado di rilevare la qualità e le aspettative di vita di una comunità (quali ISU, Indice di Sviluppo Umano – e BEN, Benessere Economico Netto). Il disegno di legge definisce inoltre gli ambiti di competenza e di collaborazione tra lo Stato, le regioni e province autonome e gli enti locali. Istituisce la figura del «vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale», al quale è affidato il coordinamento delle funzioni relative alla politica di solidarietà internazionale. Quanto alla strumentazione istituzionale, distingue tra la funzione di indirizzo, affidata ad un Comitato interministeriale di coordinamento e controllo, che deve elaborare un programma triennale sul quale chiedere il parere delle Commissioni esteri di Camera e Senato, e quella gestionale, affidata all'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, che sostituisce l'attuale Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri. Per quanto riguarda la dimensione finanziaria, il disegno di legge n. 1599 propone la creazione di un Fondo unico per il CISI e la gestione del Fondo attraverso l'Istituto di Credito per la Solidarietà Internazionale (ICSI), al quale sono trasferite le competenze relative all'erogazione di crediti di spettanza del Mediocredito centrale e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero. Le risorse da destinare alla solidarietà internazionale sono definite nella misura dello 0,70 del PIL entro il 2015, come previsto dagli Obiettivi del Millennio. Sono previste agevolazioni fiscali per le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale realizzate dai soggetti riconosciuti idonei a tale scopo e vengono regolamentati le figure dei volontari e dei cooperanti internazionali, il commercio equo e solidale, l'apporto alla cooperazione delle associazioni di immigrati.

Osserva infine come la ricchezza e la complessità delle proposte suggerisca di dar vita ad un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, assumendo il disegno di legge di iniziativa governativa come testo base, mantenendo l'impianto della delega, da rendere più stringente e puntuale, anche valorizzando l'apporto delle altre proposte.

Il presidente DINI, richiamando l'impegno inutilmente profuso dal Parlamento nelle precedenti legislature per giungere alla riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo, sottolinea la complessità della materia e ricorda come la Commissione abbia avviato già dallo scorso 15 marzo un'indagine conoscitiva sull'argomento con l'audizione del vice ministro Sentinelli. Tale indagine potrà essere utilmente ripresa nelle prossime settimane sulla base del programma delle audizioni già deliberato, le cui priorità potranno essere eventualmente ridefinite in relazione all'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*), nell'esprimere apprezzamento per l'avvio dell'esame dei disegni di legge di riforma per la cooperazione, rileva tuttavia con preoccupazione come lo svolgimento del programma di audizioni preannunciato dal Presidente, possa riflettersi negativamente sull'esigenza che l'Italia possa giungere puntuale ad una serie di appuntamenti internazionali in calendario tra il 2008 e il 2009 sul tema. In questa ottica, nel dichiararsi favorevole all'istituzione di un Comitato ristretto, formula talune osservazioni in ordine all'organizzazione dei relativi lavori, proponendo al riguardo di svolgere in via prioritaria le audizioni di soggetti, enti e organismi in relazione ai profili per i quali maggiore sia la controversia politica, nella prospettiva di elaborare successivamente un testo unificato condiviso sulla base del quale avviare le ulteriori procedure informative.

Il senatore ANDREOTTI (*Misto*), nel ricordare i passati tentativi di riforma, ritiene opportuno disporre di un documento ricognitivo dei passaggi compiuti nelle passate legislature in materia al fine di articolare il programma delle specifiche audizioni in relazione agli elementi conoscitivi già acquisiti in passato.

Il senatore MANTICA (*AN*), nel ringraziare il senatore Tonini per la chiarezza e puntualità della sua esposizione, si sofferma su talune questioni metodologiche, rilevando in primo luogo l'esigenza di avviare una compiuta riflessione in ordine alla struttura della riforma, nella prospettiva che possa risultare proporzionata agli impegni che l'Italia può ragionevolmente e realisticamente assumere in sede internazionale con riferimento alla quantificazione degli interventi per la cooperazione, che, attualmente stimata attorno ad un livello medio dello 0,2 per cento sul PIL per gli anni che vanno dal 1994 al 2006, si prevede possano auspicabilmente raggiungere la quota dello 0,25, ovvero dello 0,3 per cento, ben al di sotto degli impegni assunti.

In secondo luogo, sottolinea l'assoluta necessità di individuare un centro unitario di responsabilità per le politiche della cooperazione che sia incardinato nella struttura del Ministero degli affari esteri, rilevando come sia non più accettabile che sussista una sensibile sfera di autonomia in capo al Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento alla determinazione delle scelte relative a fondi e banche internazionali di sviluppo nel quadro della cooperazione multilaterale.

Esprimendo, inoltre, pieno sostegno all'ipotesi di istituire un Comitato ristretto in cui valutare e discutere tutte le proposte che ivi verranno avanzate, a nome della sua parte politica, si dichiara recisamente contrario alla scelta di assumere come testo base il disegno di legge presentato dal Governo, posto che lo strumento della delega legislativa, nonostante il contributo che può essere offerto in una seconda fase dalle Commissioni parlamentari in sede consultiva, costituisce – a suo avviso – un evidente esproprio delle prerogative parlamentari.

Sottolinea, infine, l'esigenza di elaborare un calendario di lavori che sia funzionale al raggiungimento di risultati in tempi brevi.

Il senatore MELE (*SDSE*), dopo aver ringraziato il relatore per la chiarezza e la puntualità dell'esposizione introduttiva, esprimendo preoccupazione sui tempi di elaborazione di un testo unificato, sottolinea l'esigenza di individuare idonei strumenti volti a razionalizzare la procedura di esame, proponendo al riguardo di individuare specifiche tematiche sulle quali si ritenga opportuno aprire un confronto e avviare utili approfondimenti. Quanto alle obiezioni mosse in ordine alla scelta della delega legislativa quale impianto di base su cui articolare la discussione, pur comprendendone in via di principio le ragioni, evidenzia tuttavia come il Parlamento, chiamato ad offrire un valido contributo nell'esame delle questioni nodali, possa svolgere un ruolo di assoluto rilievo in sede di esame degli schemi di decreti delegati.

Nel sottolineare infine i numerosi punti di tangenza che caratterizzano tutti i disegni di legge presentati in tema di cooperazione, esprime l'auspicio di un'accelerazione nell'individuazione di una piattaforma condivisa.

Il senatore ANTONIONE (*FI*), nel ringraziare il relatore, sottolinea l'importanza del lavoro svolto nelle precedenti legislature, rilevando come, nonostante non sia giunto a conclusione, abbia offerto tuttavia l'occasione per far emergere i punti più controversi connessi alla disciplina della cooperazione, utili affinché la riflessione attuale possa esplicarsi in modo più completo che in passato.

Nel condividere l'ipotesi di costituire un Comitato ristretto, esprime tuttavia talune perplessità di fondo in ordine al ricorso alla delega legislativa, tenuto conto che, pur non dichiarandosi ad essa pregiudizialmente contrario, apparirebbe contraddittorio affidare, da un lato, al Comitato ristretto il compito di discutere e risolvere nel merito i profili più cruciali relativi alla riforma, lasciando che sia poi il Governo ad assumerne la

piena responsabilità. Quanto al programma delle audizioni preannunciato dal Presidente, si associa all'approccio funzionale delineato dal senatore Martone, senza tuttavia pregiudicare la realizzazione di un programma esaustivo di audizioni, che potrebbe essere svolto anche in modo molto serrato.

Svolgendo infine talune considerazioni sul piano organizzativo, alla luce dell'importanza legata al rango politico rivestito dai rappresentanti italiani quando sono chiamati ad intervenire nelle sedi internazionali, evidenzia le difficoltà connesse all'attuale sistema di ripartizione delle competenze che sussiste nel Ministero degli affari esteri tra le Direzioni geografiche e la Direzione generale per la cooperazione, rilevando al riguardo l'esigenza di pervenire all'elaborazione di un efficace meccanismo di raccordo.

Il senatore FRUSCIO (*LNP*), alla luce delle intenzioni espresse da tutte le forze politiche di addivenire ad una legge sulla cooperazione che sia fortemente innovativa rispetto alla disciplina vigente, esprime forti preoccupazioni sull'individuazione della proposta governativa di delega quale piattaforma di base per avviare una riflessione su tutti i contributi offerti nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto. In proposito sottolinea l'esigenza di pervenire alla definizione di un testo unificato esclusivamente con riferimento alle proposte parlamentari, augurandosi che possa realizzarsi una larga convergenza politica in proposito.

Il presidente DINI, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito rileva come in relazione all'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sulla cooperazione allo sviluppo e sulla riforma della relativa disciplina si dovrà conciliare l'esigenza di un adeguato approfondimento con quella di uno svolgimento spedito, tale da non rallentare l'*iter* dei provvedimenti in titolo. Al riguardo riscontra peraltro la realtà estremamente composita dei soggetti che partecipano alla cooperazione, di cui l'aiuto statale non è che una componente rispetto alla quale si aggiungono gli interventi degli organismi europei e internazionali, delle organizzazioni non governative e umanitarie, della cooperazione decentrata e del mondo delle imprese.

Riscontrando come sia già disponibile agli atti la cospicua documentazione raccolta nel corso delle analoghe indagini conoscitive condotte nelle precedenti legislature, evidenzia quindi l'importanza, nel merito, di raggiungere delle intese quanto più ampie possibili ai fini di una proficua conclusione dell'*iter* dei disegni di legge in esame. Al riguardo rileva come al Parlamento permanga un significativo potere di controllo e di indirizzo anche nel caso in cui si adotti lo strumento della delega ed auspica tuttavia il raggiungimento del più ampio consenso in ordine all'adozione del testo base per la discussione da parte dell'istituendo Comitato ristretto.

Osserva altresì come sia opportuno evitare di dare luogo alla creazione di una nuova struttura sproporzionata rispetto alle non ingenti risorse disponibili (in ordine alle quali evidenzia la difficoltà di ottemperare

gli impegni internazionali per superare l'attuale quota dello 0,20 per cento del PIL). Ricorda peraltro come paesi molto importanti, come gli Stati Uniti, non dispongano di un'organica legislazione in materia di cooperazione allo sviluppo, carenza che frena la loro politica in favore della liberalizzazione del commercio internazionale in quanto non sono in grado, a differenza dell'Unione europea, di accompagnare l'apertura dei mercati con politiche strutturali a sostegno delle economie più deboli.

Rilevando come nella riforma dell'organizzazione del Ministero degli affari esteri fosse stata contemplata l'esigenza di assicurare il raccordo e una ripartizione razionale di compiti e funzioni fra le Direzioni generali competenti per area geografica e le Direzioni generali competenti per materia, come la cooperazione allo sviluppo, avverte inoltre di aver chiesto al Governo l'acquisizione degli atti del Convegno promosso lo scorso 22 maggio scorso dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle istituzioni finanziarie internazionali e l'esperienza dell'Italia nel campo della cooperazione allo sviluppo, dove sono emerse indicazioni interessanti in merito alle opzioni istituzionali adottate in materia di strutture preposte alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito dei governi di altri Stati membri dell'Unione europea.

Stante la concomitanza con i lavori dell'Assemblea propone infine di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

DIFESA (4^a)

Martedì 29 maggio 2007

68^a Seduta*Presidenza del Presidente***DE GREGORIO**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore dell'Organismo Congiunto di Cooperazione in materia di Armamenti (OCCAR), gen. isp. capo Nazzareno Cardinali, accompagnato dal cap. vasc. Mariano Tocchi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato attuale e sulle prospettive dell'industria della difesa e sulla cooperazione in materia di armamenti: audizione del Direttore dell'Organismo Congiunto di Cooperazione in materia di Armamenti (OCCAR)

Il presidente DE GREGORIO introduce l'audizione del generale ispettore capo Cardinali.

Il generale ispettore capo CARDINALI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine, soffermandosi in particolare sulle problematiche generali delle collaborazioni internazionali europee e sui compiti dell'OCCAR, organizzazione di eccellenza per la cooperazione nel campo degli armamenti in ambito europeo.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale ispettore capo Cardinali per l'esposizione e chiede chiarimenti sulle modalità con le quali attraverso l'OCCAR si pervenga ad una razionalizzazione dell'acquisto di armamenti e quali risparmi ne derivino sul *budget* a disposizione del Ministero della difesa.

Prendono quindi la parola per interventi e richieste di chiarimenti la senatrice PISA (*SDSE*) (domanda elementi sui rapporti tra OCCAR e EDA; chiede inoltre con quali modalità e per quali ragioni i paesi decidano di affidare i programmi all'OCCAR e quali ne siano i vantaggi; domanda altresì delucidazioni sul principio *juste retour* ed elementi sul programma Boxer, anche con riferimento al VBC 8x8) e il senatore GIULIANO (*FI*) (chiede anch'egli chiarimenti sull'eliminazione del principio *juste retour*, che egli reputa invece un'opzione di particolare interesse; domanda poi se l'OCCAR tenga conto delle norme contenute nella Convenzione anticorruzione e sollecita delucidazioni sui rapporti con Fincantieri, Finmeccanica e Orizzonte Sistemi Navali).

Replicando agli intervenuti, il generale ispettore capo CARDINALI rileva che l'OCCAR agisce in regime di cooperazione; nota quindi che le decisioni prese in fase di progettazione di un sistema sono quelle più onerose dal punto di vista economico; soffermandosi quindi sul rapporto tra EDA e OCCAR, precisa che le 6 nazioni OCCAR sono parte dell'EDA, pur se non esiste un accordo tra i due enti. Chiarisce poi che l'OCCAR è volta al conseguimento della maggior efficienza funzionale, con particolare attenzione ai costi, e che il personale è scelto su basi assai competitive. Si sofferma inoltre sul programma Boxer, precisando di non poter svolgere considerazioni sul programma scelto invece dall'Italia, non disponendo di elementi al riguardo. Svolge infine considerazioni sul *juste retour* e sulle specifiche norme anticorruzione dell'OCCAR.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale ispettore capo Cardinali per i chiarimenti forniti e dichiara chiusa l'audizione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 29 maggio 2007

81^a Seduta*Presidenza del Presidente***BENVENUTO**

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il vice ministro degli affari esteri Intini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del vice ministro degli affari esteri Intini, sulla questione dei crediti vantati da cittadini, enti e imprese italiani per beni perduti all'estero e sui rapporti tra Italia e Libia

Il presidente BENVENUTO introduce i temi oggetto dell'odierna audizione, osservando che le procedure informative già svolte hanno fornito alla Commissione utili elementi di approfondimento anche in relazione alla specifica problematica degli indennizzi in favore dei cittadini italiani e delle imprese che hanno operato in Libia. Un profilo di indiscutibile importanza, quindi, è rappresentato dalle relazioni tra Italia e Libia: in pro-

posito ritiene utile acquisire specifiche informazioni dal Governo anche con riferimento ai disegni di legge in esame.

Il vice ministro INTINI si sofferma innanzitutto sugli aspetti generali delle relazioni italo-libiche, rilevandone il carattere tradizionalmente prioritario, in virtù degli stretti legami storici esistenti tra i due Paesi, nonché della condivisione di obiettivi strategici (primi tra tutti la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo occidentale). Ricorda inoltre il sostegno apprestato, negli ultimi anni, dall'Italia alla Libia, nella prospettiva di un riavvicinamento di quest'ultima alla comunità internazionale. Al riguardo, richiama l'intensa azione condotta dall'Italia in ambito comunitario al fine di ottenere una revisione dell'embargo europeo sui materiali d'armamento in vigore dal 1986, dopo la chiusura della questione di Lockerbie. Fa quindi presente che Italia e Libia condividono da tempo un forte impegno comune nel controllo dei flussi migratori e nella lotta alla criminalità organizzata, nel quadro complessivo di un positivo rapporto bilaterale.

L'oratore osserva che dopo l'episodio della distruzione del Consolato d'Italia a Bengasi (nel febbraio del 2006) è stato avviato, a partire dall'estate dello stesso anno, un importante processo di rilancio del dialogo politico con la Libia. In proposito, cita, a titolo di esempio, i colloqui svolti dal ministro degli affari esteri D'Alema con i rappresentanti del Governo libico, fino alla visita svolta in Libia ad aprile 2007. Pone quindi in evidenza i principali nodi del rapporto bilaterale tra i due Paesi: la realizzazione di un importante progetto autostradale (il cosiddetto «grande gesto»), la concessione dei visti ai profughi italiani, il pagamento dei crediti vantati dalle imprese italiane e, infine, il ruolo dell'Azienda Libico-Italiana (ALI). Il principale punto di riferimento per le relazioni bilaterali, egli prosegue, continua a essere rappresentato dal Comunicato Congiunto Dini-Muntasser sottoscritto nel luglio del 1998: tale accordo prevede, tra l'altro, una serie di specifiche iniziative a favore del popolo libico a carico della controparte italiana. Nel rammentare che è in corso con le autorità di Tripoli un negoziato complessivo per la stipula di un Trattato di Amicizia, volto a definire il contenzioso esistente e a rilanciare il rapporto bilaterale su basi nuove e concordate, segnala l'opportunità che anche la questione degli indennizzi in favore dei cittadini e delle imprese che hanno subito perdite economiche a seguito dei provvedimenti adottati nel 1970 venga affrontata e risolta in tale contesto complessivo. Ritiene, infatti, che la concessione di un'eventuale garanzia da parte del Governo italiano sui crediti vantati dai predetti soggetti potrebbe indebolire la posizione dell'Italia nella complessa trattativa.

In conclusione, il Vice ministro si dichiara disponibile a descrivere in maniera più particolareggiata gli impegni realizzati o da realizzare nel quadro del Comunicato Congiunto nonché i principali motivi di contenzioso tra Italia e Libia.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) osserva innanzitutto che l'intervento svolto dal Vice ministro avrebbe dovuto fornire maggiori elementi di ri-

flessione sulla problematica in questione, dal momento che il quadro informativo presentato appare eccessivamente sintetico. Infatti, dopo la visita effettuata dal ministro D'Alema in Libia, nello scorso aprile, e le procedure informative specificamente svolte dalla Commissione, ritiene ormai maturi i tempi perché il Governo assuma una posizione definita sui contenuti delle proposte di legge avanzate. Pone infatti in rilievo il carattere, a suo giudizio irrinunciabile, della previsione di una garanzia sovrana: l'impianto delle iniziative legislative presentate è strettamente correlato a tale opzione di fondo. Pertanto, suscita, a suo avviso, perplessità l'orientamento, per il quale sembra propendere il Governo, nel senso che la concessione di una garanzia da parte dello Stato italiano potrebbe essere di nocumento alla conduzione delle trattative tra i due Paesi. Sottolinea l'esigenza che la questione degli indennizzi venga affrontata in via autonoma e separata rispetto al complessivo negoziato tra i due Stati. Evidenziando anche che le pretese vantate dai cittadini e dagli imprenditori italiani sono meritevoli di accoglimento, in quanto correlate a veri e propri diritti soggettivi (come affermato dalla giurisprudenza nazionale) chiede anche di conoscere la valutazione del Governo in merito all'ipotesi di indennizzo elaborata dall'ambasciatore Badini.

Per quanto attiene ai rapporti diplomatici tra i due Paesi, fa presente che le audizioni effettuate hanno evidenziato la presenza di una sorta di diplomazia parallela, che vedrebbe tutelate le ragioni dei grandi gruppi, escludendo le piccole e medie imprese che hanno operato con successo in Libia. Relativamente alle iniziative in favore del popolo libico, ne sottolinea il carattere più ampio e articolato rispetto alla realizzazione del solo progetto stradale, dal momento che occorre, a suo giudizio, effettuare investimenti anche nel settore dei trasporti ferroviari e dell'edilizia ospedaliera.

Il presidente BENVENUTO osserva che l'impostazione dei disegni di legge presentati prende atto della debolezza delle imprese italiane nelle trattative con lo Stato libico, apprestando pertanto un rimedio, a suo parere, necessario, quale quello della garanzia sovrana, in modo tale da coinvolgere il Governo nella procedura negoziale. Rileva peraltro che nella genesi delle iniziative legislative all'esame hanno giocato un ruolo di primaria importanza, da un lato, la concreta realizzabilità del progetto stradale (rispetto al quale lo stesso Ministro degli affari esteri non ha assunto una posizione aprioristicamente contraria), e, dall'altro, le notizie riferite dalle agenzie di stampa sull'emersione di un clima favorevole agli investimenti produttivi in Libia da parte degli operatori italiani.

In conclusione, invita il Governo a integrare l'esposizione con le ulteriori indicazioni accennate in precedenza.

Il vice ministro INTINI integra l'esposizione precedente, osservando che in relazione all'eventuale stipula di un accordo complessivo con la controparte, la ripresa dei negoziati può indurre un cauto ottimismo sul positivo sviluppo della delicata trattativa. Per quanto riguarda il giudizio

sulla garanzia sovrana, precisa di non avere espresso alcuna posizione di contrarietà, in termini di ricaduta negativa sui rapporti bilaterali, ma di avere, al contrario, posto in luce la necessità di un'approfondita valutazione sugli effetti di tale scelta di fondo rispetto alla conduzione dei negoziati con la controparte. Condivide altresì la preoccupazione per le esigenze delle piccole e medie imprese, rappresentando comunque l'impegno del Governo italiano a tutelare anche tali soggetti.

In relazione ai contenuti dei disegni di legge all'esame della Commissione, osserva che, in riferimento all'articolo 1, non appaiono chiari gli elementi addotti a base della quantificazione (in 650 milioni di euro) della garanzia per il pagamento dei crediti delle imprese italiane, atteso che sussistono diverse categorie di potenziali creditori con altri importi. Occorre peraltro tenere presente anche la circostanza che non tutti i crediti rivendicati sono sorretti da idonea documentazione. Per quanto riguarda l'articolo 2, che definisce le categorie di beneficiari della suddetta garanzia, rileva che il riferimento appare operato esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani espulsi dalla Libia, ai quali spetterebbero invece indennizzi per i beni perduti.

L'oratore passa quindi in rassegna gli impegni a carico dell'Italia nel quadro del Comunicato Congiunto, secondo il quale le iniziative a favore del popolo libico avrebbero dovuto essere finanziate con il fondo sociale dell'ALI, alimentato dai contributi volontari di società italiane, ma specificando che lo Stato italiano ha dovuto fare ricorso ai fondi per la cooperazione allo sviluppo ovvero ad altri finanziamenti pubblici. Elenca quindi analiticamente le iniziative previste dal Comunicato, con i relativi impegni di spesa e l'attuale fase di realizzazione. Per quanto riguarda il progetto stradale, osserva che la sua realizzazione potrebbe invece essere presa in considerazione soltanto nel quadro di un'intesa ampia e articolata, che consenta di affrontare i vari problemi del rapporto bilaterale e definisca una forte collaborazione di carattere economico e industriale.

Dopo aver dato analiticamente conto della problematica rappresentata dai risarcimenti richiesti in correlazione con le attività di smiamento e dalla restituzione di alcuni reperti archeologici, l'oratore ricorda che, con il predetto Comunicato, la Libia si è impegnata a consentire ai cittadini italiani espulsi nel 1970 l'ingresso nel proprio territorio nazionale per motivi di studio, turismo e brevi visite. Tuttavia, le autorità libiche subordinano il rispetto di tale impegno all'adempimento di tutti gli obblighi assunti da parte italiana.

Si sofferma poi a illustrare l'attività del Comitato misto sui crediti volta a operare una ricognizione dei crediti vantati dalle imprese italiane, facendo presente che l'offerta complessiva da ultimo avanzata dalla controparte libica non è stata ritenuta congrua dalle associazioni rappresentative dei creditori.

In merito al ruolo svolto dall'ALI, fa presente che il Governo libico ha reso obbligatorio il pagamento di contributi da parte delle imprese italiane, anche per contratti risalenti ad anni passati: su tale specifico profilo ribadisce l'assoluta contrarietà del Governo italiano, sottolineando come la

contribuzione obbligatoria determini una forte discriminazione a danno degli operatori italiani rispetto alle aziende concorrenti.

Conclude il proprio intervento dando conto dei contenuti della legge n. 80 del 1970 sull'esercizio delle attività economiche in Libia da parte delle imprese italiane.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ribadisce l'esigenza che il Governo esprima la propria posizione sulle soluzioni ipotizzate con i disegni di legge all'esame, sulle quali si è registrata un'ampia convergenza in seno alla Commissione. Lasciando impregiudicata la questione relativa alla opportunità di concedere una garanzia sovrana, ribadisce altresì l'esigenza di affrontare in modo separato la questione degli indennizzi rispetto alla trattativa complessiva, anche nella prospettiva di addivenire a una soluzione idonea in tempi ragionevolmente brevi. Su tale specifico aspetto, ritiene infatti sufficiente un intervento del legislatore nazionale, sempre ovviamente nel rispetto delle esigenze della finanza pubblica. Infine, l'attuale innegabile difficoltà nelle relazioni bilaterali non induce, a suo avviso, a un atteggiamento ottimistico in merito alla possibilità di una positiva conclusione dei negoziati.

Il presidente BENVENUTO, nel dichiarare chiusa l'odierna procedura informativa, offre chiarimenti sulle modalità con le quali è stato determinato il limite massimo della garanzia sovrana, evidenziando anche il prezioso apporto fornito dalle associazioni rappresentative dei creditori. In proposito, ritiene comunque utile che il Governo valuti le opinioni rassegnate alla Commissione dalle associazioni audite, anche al fine di compiere ulteriori valutazioni sulla questione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1448) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1448. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 maggio 2007.

Il relatore GIRFATTI (*DCA-PRI-MPA*) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto), evidenziando l'opportunità che, nell'ottica di evitare il verificarsi di situazioni di ritardo nel recepire nel diritto interno le norme comunitarie, possa essere costituita una specifica struttura amministrativa incaricata del monitoraggio sul processo di integrazione normativa a livello dell'Unione europea. Dopo aver proposto di esprimere parere favorevole sul documento

LXXXVII, n. 2, si dichiara disponibile a valutare eventuali proposte di modifica che venissero avanzate dagli altri commissari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1448
(LEGGE COMUNITARIA 2007)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo nonché le direttive comunitarie, di cui si prevede il recepimento nell'ordinamento nazionale, che afferiscono ai profili di proprio interesse, esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

Premesso che secondo l'ultimo rapporto annuale della Commissione europea, aggiornato al 31 dicembre 2005, la Repubblica italiana continua a figurare all'ultimo posto per numero di procedure di infrazione avviate a suo carico per violazione del diritto comunitario o mancata trasposizione di direttive: tale dato implica che lo Stato italiano ha un numero di infrazioni superiore a quello di tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, comprese le Repubbliche di recente adesione all'area comune. Inoltre, per quanto riguarda l'attuazione delle direttive, lo Stato italiano, secondo l'ultima tabella aggiornata all'8 marzo scorso, figura al terzultimo posto per numero di direttive attuate. Secondo la relazione al disegno di legge, aggiornata al 31 dicembre 2006, le procedure ufficialmente aperte sono complessivamente 227, tra le quali figurano otto procedure ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

Emerge, con tutta evidenza, la necessità di sottoporre ad approfondito esame la questione concernente quali interventi di carattere normativo e amministrativo debbano essere eventualmente apprestati, al fine di assicurare una tempestiva adozione delle disposizioni volte all'adempimento degli obblighi comunitari. Tale esigenza è tanto più meritevole di soddisfacimento, in quanto occorre, in duplice prospettiva, assicurare, da un lato, uniformità di regolazione giuridica applicabile nell'ambito del mercato comune, e, dall'altro, limitare, a ipotesi di particolare complessità tecnico-normativa, il prodursi di situazioni di ricorrente ritardo nel recepimento delle norme comunitarie, con la conseguente apertura di procedimenti sanzionatori a carico dell'Italia.

Sotto tale specifico profilo, potrebbe essere valutata l'opportunità di costituire un'apposita struttura amministrativa, di raccordo tra i vari dicasteri di volta in volta chiamati in causa nel processo di integrazione normativa tra le varie legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 29 maggio 2007

84^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca Mussi e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Modica.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Gruppo di lavoro per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica, il professor Luigi Berlinguer, presidente, l'ingegnere Mario Fierli, direttore generale a riposo del Ministero della pubblica istruzione, il professor Carlo Bernardini, professore ordinario Università degli Studi «La Sapienza» di Roma – Dipartimento di Fisica, il dottor Giovanni Trainito, dirigente generale a riposo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e il maestro Paolo Damiani, docente del conservatorio S. Cecilia di Roma.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE rivolge un caloroso indirizzo di saluto al senatore Mele che entra a far parte della Commissione in rappresentanza del Gruppo Sinistra democratica per il socialismo europeo.

Si associa la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto,

ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro dell'università e della ricerca sul reclutamento dei ricercatori universitari

La PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro ricordando che essa era stata sollecitata dai senatori Valditara e Asciutti.

Il ministro MUSSI, dopo aver precisato che lo schema di regolamento per il reclutamento dei ricercatori universitari rappresenta un elemento innovativo per il settore, sottolinea gli attuali problemi che gravano sugli atenei, quali l'elevata età media dei docenti, la scarsa mobilità di professori e ricercatori, la disattenzione nei confronti del merito.

Quanto al primo elemento di criticità, rileva che, a fronte di un'età media dei docenti ordinari pari a 59,6 anni, la struttura del corpo accademico si configura a clessidra, in quanto si computano circa 20.000 professori ordinari, 19.000 associati e 22.000 ricercatori, con un forte sbarramento nei confronti dei giovani e in controtendenza rispetto al resto del mondo.

Soffermandosi sulla mobilità, ritiene che la circolazione di persone, idee e conoscenze sia un indiscutibile fattore di qualità, tuttora sconosciuto all'esperienza italiana, atteso che di frequente la carriera universitaria si svolge in un unico luogo.

Con riferimento al merito, segnala che circa 6.000 laureati italiani all'anno sono reclutati dai centri di ricerca esteri; ciò rappresenterebbe un aspetto assolutamente positivo se fosse controbilanciato dalla presenza di altrettanti ricercatori stranieri in Italia. Tiene a precisare, inoltre, che i ricercatori italiani sono al terzo posto nelle classifiche mondiali per produttività scientifica pro-capite, nonostante si verificano frequentemente procedure di selezione clientelari e nepotistiche.

Al fine di dare soluzioni adeguate a tali problemi, la finanziaria per il 2007 ha indicato degli obiettivi pienamente condivisi dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e dalle organizzazioni sindacali.

Tra questi, pone in luce anzitutto il sostegno agli atenei e agli enti di ricerca, i quali devono comunque investire risorse considerevoli per il reclutamento di nuovi ricercatori, seppur nelle difficili condizioni economiche attuali.

In secondo luogo, giudica essenziale ringiovanire le forze della ricerca pubblica attraverso un piano straordinario decennale, onde aumentare le unità di personale che accedono all'università abbassando al con-

tempo l'età media di ingresso. Occorre quindi un piano di assunzioni graduale e senza arruolamenti di massa basati sul meccanismo dell'*ope legis*.

È necessario altresì assicurare qualità e credibilità al sistema di reclutamento, evitando che esso sia alterato da pratiche degenerative, onde valorizzare i migliori talenti.

Aggiunge inoltre l'esigenza di migliorare la qualità e la dignità della formazione alla ricerca e dell'avvio alla carriera, introducendo verifiche dell'effettivo valore e della produttività del reclutato successivamente al concorso. Coglie l'occasione per osservare con rammarico che gli stipendi dei dottorandi, degli assegnisti e dei ricercatori risultano tuttora troppo bassi, tali da indurre i giovani all'emigrazione.

Rileva poi che nel programma dell'Unione si indicava quale obiettivo ulteriore il riconoscimento della funzione docente dei ricercatori, nell'ambito dell'organizzazione didattica dell'università.

A fronte di tali intenti, il Governo ha individuato alcuni provvedimenti autonomi e interconnessi tra loro, quali: un piano straordinario di reclutamento, cui si provvede con 20, 40 e 80 milioni di euro nel triennio 2007-2009 e al quale si aggiunge un piano di assunzione nel settore della ricerca finanziato con fondi propri del Ministero, pari a 37,5 milioni di euro; il regolamento sulle procedure di reclutamento dei ricercatori in attuazione della legge finanziaria; un decreto ministeriale di riforma del dottorato di ricerca, che entrerà in vigore dal 2008-2009, finalizzato a rafforzare la figura del dottorando tanto nella carriera universitaria quanto in altri sbocchi lavorativi; un disegno di legge con cui si istituisce la terza fascia dei docenti, che rinnova anche la disciplina degli assegni di ricerca.

Occorre inoltre a suo giudizio rivalutare gli stipendi dei giovani ricercatori e dei professori universitari, nell'ambito di un complessivo disegno di legge sulla docenza anche al fine di rivedere i meccanismi di carriera e di incentivare la mobilità. Con particolare riferimento al regolamento sul reclutamento dei ricercatori – che ritiene coerente con l'autonomia e le responsabilità degli atenei – osserva che esso è volto a migliorare la qualità della selezione, introducendo norme rigorose e una valutazione esterna continua e periodica, anche attraverso l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Passando alle modalità di reclutamento, segnala che l'emanazione del bando rientra nella responsabilità dell'ateneo, mentre la procedura prevede una prima fase di selezione dei migliori candidati attraverso giudizi di *referee* anonimi, sorteggiati in una banca dati nazionale, seguita dalla seconda fase del giudizio comparativo, affidata ad una commissione nominata localmente. Il sistema dei *referee* anonimi risponde, a suo giudizio, agli *standard* internazionali e necessiterà di una continua implementazione delle banche dati.

Quanto alla ripartizione tra gli atenei delle risorse aggiuntive derivanti dal piano straordinario 2007-2009, rileva che si terrà conto di criteri premiali riferiti alla qualità della ricerca, nonché dell'investimento effettuato da ogni università per la formazione dei ricercatori. Precisa altresì che il 20 per cento sarà assegnato sulla base dei risultati del Comitato

di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), peraltro non recentissimi, in quanto riferiti al periodo 2000-2003. In tal modo sarà possibile incentivare autonomi investimenti delle università in un quadro di cofinanziamento con lo Stato.

Le nuove modalità di reclutamento devono inoltre essere lette, prosegue il Ministro, nell'ambito della riforma della terza fascia di docenza e saranno accompagnate da misure disincentivanti per gli atenei che non rispettano le regole sulla selezione.

A dispetto delle critiche avanzate in ordine alla complessità del meccanismo, il ministro Mussi ritiene che le procedure siano abbastanza lineari e non diano spazio ad accordi preventivi sui candidati. Del resto, sui principi enunciati il CUN e la CRUI hanno espresso il proprio favore, pur rilevando alcune osservazioni che saranno accolte – così come quelle che emergeranno dal confronto parlamentare – nella misura in cui contribuiranno a rafforzare l'approccio complessivo del regolamento, basato sugli elementi cardine dell'età, mobilità e merito.

Quanto alle critiche in ordine alla scelta di aggregare i settori scientifico-disciplinari in macroaree, comunica che l'intento di ridurre – con l'ausilio del CUN – gli attuali 370 settori disciplinari è volto a riallineare l'Italia agli *standard* europei, atteso che l'interdisciplinarietà potrà garantire maggiore libertà nella scelta dei candidati.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore VALDITARA (AN) rileva alcune contraddizioni e ingenuità nella relazione del Ministro, in quanto la questione del ricambio generazionale non è stata affatto affrontata dal Governo, come dimostra il sostanziale blocco dei concorsi. In proposito osserva che il precedente Esecutivo aveva immesso in ruolo un numero di ricercatori addirittura superiore a quello preventivato dal ministro Mussi, pari a 2.900 nel 2004 e 3.500 nel 2005.

Dopo aver stigmatizzato l'assenza di adeguate risorse per finanziare i trasferimenti di sede, presenti invece nelle leggi finanziarie del precedente Governo, nella prospettiva di favorire la mobilità, rileva che l'alta produttività dei ricercatori italiani dimostra l'incoerenza delle critiche avanzate alle procedure di selezione attuali.

Manifesta indi ferma contrarietà alla istituzione della terza fascia, in quanto essa snatura la figura dei ricercatori, originariamente concepita come transitoria, rischiando di pregiudicare la qualità della docenza.

Le proposte governative, a suo giudizio, non sono in grado di evitare i comportamenti clientelari, né l'anonimato rappresenta uno strumento efficace per evitare i condizionamenti nella fase del giudizio.

Lamenta inoltre che il Parlamento sia stato espropriato del potere di esprimersi formalmente su un testo di tale rilevanza, che reputa pericoloso per la didattica e per la ricerca.

In merito ai macrosettori, ritiene che essi distruggano la specializzazione universitaria e declassino la ricerca, determinando un depotenzia-

mento del rigore metodologico e della serietà delle procedure di selezione con forte pregiudizio per l'autonomia delle discipline. La presenza di commissari diversi rispetto ai settori propri delle procedure concorsuali viola a suo giudizio il principio di razionalità e di buon andamento dell'azione pubblica e comporta arbitrio e casualità nella selezione. Giudica altresì negativamente che la componente istituzionale di professori ordinari presente nelle commissioni permanga nella carica per almeno dieci procedimenti concorsuali, in quanto creerebbe un centro permanente di reclutamento in netta contraddizione con le misure di contrasto al clientelismo.

Con riferimento agli esperti revisori, manifesta il suo dissenso in merito alla presenza di generici studiosi stranieri, tanto più che vengono esplicitamente esclusi i professori associati e i ricercatori italiani, ledendo in tal modo il principio della trasparenza.

Dopo aver chiesto chiarimenti in merito alla natura della prova seminariale, si sofferma sui problemi di autenticità e di contraffazione relativi alla trasmissione per via telematica della documentazione, nel quadro di una procedura che giudica complessa e iper-regolamentata. Al riguardo paventa il rischio di un incremento dei contenziosi giudiziari, in considerazione della moltiplicazione dei passaggi procedurali.

Quanto ai tempi, ritiene che, a fronte della farraginosità del meccanismo, siano inevitabili una superficialità del metodo oppure un indefinito prolungarsi delle fasi preliminari, a danno delle esigenze di celerità e di qualità della valutazione.

Nel sottolineare i bisogni di tempestività, certezza ed efficienza per gli atenei, deplora gli ingenti tagli di risorse per gli stipendi dei docenti e per le borse di studio, rilevando che i problemi da affrontare riguardano fra l'altro la moltiplicazione dei corsi inutili, la scarsa internazionalizzazione e i deboli collegamenti delle università con le imprese.

Quanto alle modalità di adozione del regolamento, rimarca i vizi di incostituzionalità derivanti dal mancato rispetto delle norme sulle fonti, in quanto il provvedimento necessita preliminarmente di una legge che abroghi le norme preesistenti e detti la disciplina regolatrice della materia, in seguito alla quale può essere emanato un atto di natura secondaria. Alla luce di tali considerazioni, giudica nullo il regolamento in questione e preannuncia la volontà di ricorrere di fronte al giudice amministrativo a tutela dell'interesse legittimo, onde consentire una censura di incostituzionalità.

Il senatore RANIERI (*Ulivo*) ritiene che il quadro delineato dal senatore Valditara sia eccessivamente restrittivo e che le valutazioni di presunta incostituzionalità siano poco coerenti con le modifiche sostanziali comunque suggerite. Il provvedimento si colloca invece a suo avviso in linea con il programma di Governo e assicura risposte idonee alla questione del reclutamento.

Quanto all'elevata produttività dei ricercatori, reputa che essa sia effettivamente contraddetta dal frequente ricorso a pratiche clientelari e al nepotismo, con grave nocimento per la qualità media della ricerca. In

tale prospettiva, la commissione internazionale basata su valutazioni preliminari anonime può impedire il diffondersi di comportamenti degenerativi.

Rispetto alle obiezioni del senatore Valditara in ordine alla riduzione dei settori disciplinari osserva che l'eccessivo settarismo ha determinato in passato scelte arbitrarie alle quali si pone rimedio attraverso il doppio passaggio della valutazione anonima e della commissione interdisciplinare. Del resto la ricerca è attualmente internazionale e pluridisciplinare, il che giustifica l'ingresso di studiosi stranieri nelle commissioni di selezione di ricercatori italiani. Coglie indi l'occasione per suggerire in futuro un accorpamento dei settori scientifico-disciplinari anche all'interno delle strutture di governo degli atenei.

Con riferimento alla terza fascia dei docenti, reputa in conclusione necessario porre fine alla transitorietà che caratterizza la figura dei ricercatori, tanto più che essi già svolgono funzioni sia di ricerca che di didattica, senza introdurre forme di equiparazione.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) osserva che le misure governative per contrastare il nepotismo e l'immobilità all'interno degli atenei risultano inefficaci, atteso che non si favorisce l'accesso dei giovani nel mondo accademico. La commissione internazionale dovrà, infatti, valutare i requisiti di ciascun candidato quali ad esempio pubblicazioni e titoli scientifici che si acquisiscono solo all'interno del sistema universitario. Pertanto il provvedimento in esame non pone rimedio alla diffusione del clientelismo nella fase iniziale di ingresso nella comunità scientifica, lasciando impregiudicata la possibilità che i requisiti dei candidati siano ottenuti senza procedure meritocratiche.

Dopo aver espresso a sua volta dubbi sulla costituzionalità del provvedimento manifesta forti perplessità in merito alla necessità di modificare i meccanismi di selezione data l'alta qualità dei ricercatori italiani.

Non ritenendo innovativo il regolamento del Governo, ritiene più utile introdurre un sistema di cooptazione affiancato da una valutazione continua della produzione scientifica dei ricercatori, mediante un monitoraggio attribuito ad un organismo con poteri concreti.

Con riguardo alla terza fascia, rammenta che nella scorsa legislatura erano state avanzate misure volte a chiudere il ruolo dei ricercatori entro il 2012, secondo una precisa scelta politica. L'introduzione di un'ulteriore fascia non rappresenta a suo giudizio un'iniziativa idonea per l'università, in quanto mera trasformazione dello stato attuale dei ricercatori, secondo un meccanismo di *ope legis*.

Per risolvere gli annosi problemi del mondo accademico, tra cui fra l'altro l'immobilità e l'assenza di raccordo tra gli atenei e tra le stesse facoltà, giudica opportuno un sistema di valutazione ispirato a principi di serietà e di meritocrazia, senza il quale le soluzioni proposte rappresentano semplici palliativi.

La senatrice PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*) pone in luce gli elementi fortemente innovativi del provvedimento, tra i quali sottolinea innanzitutto la scelta di istituire macrosettori per i concorsi, restituendo carattere meritocratico alle procedure concorsuali finalizzate a selezionare le eccellenze. Il regolamento si colloca quindi a suo avviso nella giusta direzione, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria.

Dopo aver espresso il suo favore in ordine alla fissazione di due unici momenti per la presentazione delle domande, manifesta un giudizio positivo sul sistema dei *referee*, mediante il quale si introduce in Italia una pratica consolidata a livello internazionale, considerata un principio cardine dello sviluppo della scienza e della ricerca. Data la rilevanza di tale aspetto, avrebbe auspicato l'attribuzione di un ruolo più forte alla commissione esterna, in modo da rendere ancora più cogente il ruolo della comunità scientifica rispetto agli interessi della singola università.

Nonostante nel provvedimento dell'Esecutivo non sia stato dato adeguato spazio a tale ipotesi, in merito a cui esprime pertanto un sentimento di delusione, si dichiara complessivamente soddisfatta per l'impianto generale del regolamento a cui dovrà necessariamente seguire un incremento degli investimenti nel settore universitario fin troppo penalizzato nella scorsa legislatura e anche nell'ultima legge finanziaria.

Occorre inoltre ridurre la precarietà del comparto, come dimostra l'elevato numero di professori universitari a contratto, in quanto è inaccettabile marginalizzare la formazione delle eccellenze.

Ribadisce infine l'esigenza di attribuire maggiori risorse, delineare precise regole e contrastare la precarietà al fine di restituire dignità al settore.

Agli intervenuti nel dibattito replica il ministro MUSSI, il quale evidenzia la necessità di rafforzare la cultura della valutazione. In proposito comunica che l'introduzione dell'ANVUR ha consentito all'università italiana di ricevere apprezzamenti a livello internazionale, collocando l'Italia tra i sistemi basati sulla certificazione della qualità.

Nella consapevolezza della contraddizione esistente tra l'elevata qualità dei ricercatori e la diffusione di pratiche clientelari, ribadisce l'intenzione di contrastare i fenomeni degenerativi, come dimostra la recente costituzione del Ministero quale parte civile in giudizi riguardanti la «mala università» nella prospettiva di incentivare la diffusione di un'etica pubblica.

Puntualizza altresì che il regolamento in questione non è soggetto al parere parlamentare, ma assicura piena informazione alla Commissione.

Alle considerazioni del senatore Valditara, il ministro Mussi replica che la terza fascia è contemplata in molti Stati e permette di disciplinare una situazione per ora indefinita. Rammenta comunque che tale figura sarà inserita in un successivo disegno di legge e pertanto sarà possibile un ampio dibattito.

Quanto ai macrosettori, ritiene che la riduzione prevista si pone in linea con l'esperienza europea.

In una breve interruzione, il senatore VALDITARA (AN) precisa di non essere contrario alla semplificazione in quanto tale ma si dichiara sfavorevole all'accorpamento in macroaree, le quali comportano profonde diversità tra le discipline. Giudica inoltre inopportuna una drastica riduzione dei settori disciplinari in tempi brevi.

Riprendendo il suo intervento, il ministro MUSSI sottolinea la forte interdisciplinarietà della scienza e della ricerca e, in risposta al senatore Asciutti, puntualizza che i giovani candidati devono essere in possesso di requisiti conseguiti durante un percorso di formazione valutabile. L'obiettivo di lungo periodo risulta quindi senz'altro la sostituzione del sistema dei concorsi con il metodo della cooptazione meritocratica, in vista del quale sono tuttavia necessari interventi gradualisti, quali fra l'altro l'effettività della valutazione e la riforma della docenza.

Quanto alle obiezioni sulla presunta illegittimità del regolamento, osserva che la fonte primaria di riferimento è costituita dalla legge finanziaria, non ravvisando quindi problemi di costituzionalità.

Nell'esprimere condivisione per le considerazioni della senatrice Pellegatta, risponde infine anche ad un quesito del senatore ASCIUTTI (FI) in ordine ai tempi previsti per l'assunzione dei nuovi ricercatori, affermando che i prossimi concorsi potranno aver luogo all'incirca della fine del 2007.

La PRESIDENTE ringrazia il ministro Mussi e dichiara conclusa l'audizione.

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della scuola italiana, in rapporto ai sistemi e formazione degli altri Paesi europei, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, al processo autonomistico e al contrasto della dispersione scolastica seguito dell'audizione del Gruppo di lavoro per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 maggio scorso nel corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – aveva avuto inizio l'audizione del Gruppo di lavoro per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (FI), il quale prende anzitutto atto che i dati sulla diffusione della cultura scientifica in Italia sono effettivamente allarmanti, tanto più a fronte dei fenomeni di globalizzazione in atto. In particolare, manca completamente la propensione allo studio delle materie scientifiche, con evidenti conseguenze sul livello di preparazione dei ragazzi. La scarsa qualità dei risultati testimonia tuttavia anche una bassa qualità di insegnamento, che deriva da scelte errate compiute decenni fa. Nel ricordare in proposito le numerose, massicce immissioni in ruolo senza adeguate verifiche, si interroga quindi sugli strumenti che si potrebbero predisporre per migliorare le conoscenze scienti-

fiche dei futuri docenti e la loro capacità di trasmetterle ai ragazzi. Onde disporre di insegnanti all'altezza delle sfide in atto, occorre ad esempio rendere appetibile la professione, sia per gli uomini che per le donne, invertendo l'attuale processo di dequalificazione.

Chiede infine ai rappresentanti del Gruppo di lavoro se, a partire da questa analisi, abbiano suggerimenti e proposte da tradurre in chiave politica.

La senatrice PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*) condivide la sollecitazione a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche, richiamando al riguardo il primo passo compiuto attraverso la riforma degli esami di Stato.

Ritiene tuttavia che occorra fare di più e superare l'impostazione gentiliana che – assicurando centralità agli studi umanistici – ha rappresentato più un limite che una risorsa, risultando d'ostacolo per affrontare il cambiamento di paradigma dalla società industriale alla società della conoscenza. In particolare, reputa necessario assumere il punto di vista scientifico come nervo del sistema scolastico, assicurando una più vasta presenza delle materie scientifiche nei programmi scolastici e, nel contempo, riorientando il contenuto delle attività che si svolgono negli istituti. A tal fine l'autonomia può rappresentare una potente leva per consentire alle scuole di dispiegare appieno le proprie potenzialità. Sollecita quindi il recupero di ritardi decennali, con la definitiva affermazione dell'apposita Agenzia nazionale.

Quanto alle risorse, invoca un giusto equilibrio fra investimenti sui laboratori e risorse destinate ad informatizzare la normale attività didattica, favorendo l'utilizzo dei computer nella quotidianità.

La senatrice GAGLIARDI (*RC-SE*) deplora anzitutto la scarsa considerazione sociale di cui gode la professione docente, con particolare riferimento all'insegnamento delle discipline scientifiche.

Sollecita indi una più rigorosa distinzione fra scienza e tecnologia, volta a riequilibrare il reciproco rapporto. Attualmente, infatti, si assiste ad un iperfeticismo nei confronti della tecnologia, mentre la scienza viene ingiustamente trascurata.

Critica infine il ruolo dei mezzi di informazione che, attraverso un'inopinata spettacolarizzazione, hanno spesso effetti devastanti sulla crescita della popolazione. In particolare, depreca l'analfabetizzazione scientifica di molti operatori della comunicazione.

Il senatore MARCONI (*UDC*) rileva che, come in molti altri campi, anche nell'educazione tecnologica convivono situazioni diverse, alcune delle quali inducono all'ottimismo e altre al pessimismo. Ritiene tuttavia che risultati sensibili potrebbero essere ottenuti assecondando la società e, in particolare, lasciando autonomia agli istituti scolastici così come libertà di investimento alle industrie. In tal modo, si risolverebbero infatti a suo avviso molti problemi, fra cui alcuni di carattere finanziario.

Osserva poi che la crisi in atto coincide con un eccessivo dominio culturale delle ideologie, che operano a discapito dell'apprendimento oggettivo. In tal senso, si associa fra l'altro alle considerazioni critiche della senatrice Gagliardi sul ruolo svolto dai mezzi di comunicazione.

Auspica quindi una maggiore oggettività di insegnamento, con riferimento non solo alle materie scientifiche ma anche a quelle letterarie ed umanistiche.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente del Gruppo di lavoro BERLINGUER, il quale – nel ricordare che il Gruppo non ha competenze decisionali, né politiche, né amministrative – richiama il documento consegnato nella precedente seduta ed ora disponibile sul sito del Ministero, nel quale sono contenute le raccomandazioni su cui hanno convenuto all'unanimità tutti i membri dell'organismo. Esso parte dalla presa d'atto di un fenomeno indubbiamente allarmante, quale il continuo abbassamento del livello di coscienza scientifica nel Paese, che rischia di influenzarne negativamente il futuro allargando la forbice con le altre nazioni e riducendone la capacità competitiva.

Per contrastare tale tendenza, il Gruppo di lavoro ha elaborato sei raccomandazioni, che partono dall'invito a modificare l'apprendimento scientifico. Occorre infatti che esso non sia più solo cartaceo e gnoseologico, ma induca alla costruzione razionale del pensiero, attraverso l'esperimento e l'osservazione. A tal fine risultano indispensabili spazi attrezzati, nonché la piena utilizzazione dei laboratori esistenti.

Concorda poi con il senatore Ascutti sull'importanza di assicurare un'ideale formazione dei docenti, con riferimento sia alla fase iniziale che agli insegnanti in servizio.

Ritiene peraltro che la chiave di volta sia l'autonomia di ricerca didattica e sollecita in tal senso una riflessione critica sulle modifiche da apportare alle attuali modalità di insegnamento delle materie scientifiche.

Conclude sottolineando l'importanza dell'attività svolta dai musei della scienza, ed in particolare dalle tre maggiori realtà italiane, di cui auspica un maggiore raccordo con il sistema formativo, e condividendo le osservazioni critiche emerse nel dibattito a proposito del ruolo svolto dai mezzi di comunicazione.

La PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Gruppo di lavoro e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 29 maggio 2007

74^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Meduri.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(851) PALERMO ed altri. – *Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono*

(1170) DONATI ed altri. – *Norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce*

– **e petizione n. 425 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

La relatrice PALERMO (*RC-SE*), ad integrazione della relazione introduttiva già svolta, sottolinea come, nella petizione in titolo, coerentemente con i disegni di legge in esame, si evidenzia la necessità di prevedere misure e strumenti per la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono.

La presidente DONATI, dopo aver osservato come i provvedimenti in titolo mirino alla costituzione nel Paese di una rete della mobilità dolce, quale infrastruttura per le forme di mobilità lenta finalizzate alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio, nonché all'attività ricreativa e turistica, rileva come tali iniziative si pongano in linea con le numerose operazioni di recupero avviate e realizzate con successo in altri Stati europei, ed in particolare nella penisola iberica. Dopo aver ricordato come l'attuazione dei provvedimenti in esame preveda oltre alla istituzione di una rete nazionale

della mobilità dolce, conforme alle linee guide elaborate a livello nazionale, anche l'attribuzione alle Regioni di appositi poteri e facoltà e l'istituzione di un osservatorio sulla mobilità dolce, svolge talune considerazioni sulla questione relativa alla proprietà delle tratte rientranti nella rete della mobilità dolce, sottolineando la necessità di acquisire un orientamento su tali problematiche. Nell'evidenziare l'opportunità di salvaguardare la proprietà della rete da parte delle Ferrovie dello Stato, sollecita infine una riflessione sulla necessità di procedere alla costituzione di un apposito Comitato ristretto, con il coinvolgimento fra l'altro del Ministero dei beni culturali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente DONATI comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 30 maggio 2007, alle ore 8,30, è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 1532, recante modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 29 maggio 2007

77^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO rivolge un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro al senatore Montalbano, entrato a far parte della 9^a Commissione, in sostituzione del senatore Giovanni Battaglia, che ringrazia per il prezioso contributo che ha fornito ai lavori della Commissione.

Informa altresì che in data 22 maggio ha comunicato con lettera al Ministro De Castro che la Commissione, nel corso della seduta del 17 maggio scorso, ha convenuto sull'opportunità di conoscere lo stato di attuazione delle numerose disposizioni di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserite nella legge finanziaria per il 2007. Anche alla luce dell'attività di monitoraggio avviata in merito dalla Presidenza del Consiglio, ha chiesto che la Commissione possa acquisire tutti i dati disponibili sui provvedimenti avviati di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nei diversi gradi di realizzazione dei provvedimenti medesimi.

Inoltre, ha reso noto al Ministro che, nella medesima seduta, è stata altresì sottolineata l'esigenza di acquisire una informativa scritta sulla implementazione del sistema dei controlli previsti per i prodotti agroalimentari. Ha segnalato, infine, l'interesse della Commissione ad acquisire anche eventuali studi e ricerche sul tema delle biomasse, sul quale la Commissione sta svolgendo un'apposita indagine conoscitiva.

Interviene, quindi, la senatrice ALLEGRINI (AN), che richiama l'attenzione della Commissione sui danni provocati alla castanicoltura italiana

dalla recente diffusione di un insetto (il cinipide galligeno), che provoca la distruzione di intere aree di castagneti e che sta colpendo in particolare la regione Lazio. Auspica, pertanto, che la Commissione proceda ad una serie di audizioni informali, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per l'approfondimento di tali problematiche.

Il presidente CUSUMANO assicura che la questione potrà essere affrontata in una delle prossime riunioni dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per le opportune iniziative.

IN SEDE REFERENTE

(233) DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. – Disciplina dell'acquacoltura biologica

(Esame e rinvio)

La relatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che l'acquacoltura si configura attualmente come l'attività di produzione di cibo a più elevato tasso di crescita su scala mondiale e presenta le potenzialità per contribuire in modo decisivo al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare e allo sviluppo economico anche in aree storicamente svantaggiate. Fornisce, quindi, alcuni dati sulla produzione ittica, diffusi dalla FAO, che ha costituito nel 2001 un apposito Sottocomitato acquacoltura orientato ad assicurare condizioni per uno sviluppo «sostenibile, responsabile ed equo» di tale attività, da cui derivi un prodotto nutriente, economico, sicuro dal punto di vista qualitativo e nel pieno rispetto delle condizioni ambientali locali. Richiamati, quindi, i contenuti di un apposito documento, presentato dalla Commissione europea, che individua delle strategie per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, si sofferma sulle potenzialità del sistema ittico nazionale, evidenziando come la struttura produttiva del settore presenta elementi di forza nella elevata professionalità e nel contenuto tecnologico degli allevamenti e nel sistema di controlli.

Il calo dei prezzi al consumo degli ultimi anni, che ha provocato una significativa riduzione dei margini di redditività per le imprese nazionali, chiamate ad attrezzarsi per competere sempre più sul fronte della qualità, offrendo al consumatore un prodotto diversificato e con la massima garanzia di salubrità, in linea con la tendenza italiana verso un comparto agro-alimentare di eccellenza.

Evidenziato, inoltre, che l'agricoltura e la zootecnia biologica hanno avuto un grande sviluppo in Italia, si sofferma, quindi, sull'esistenza di un mercato già affermato di prodotti biologici, ritenendo che possa costituire una opportunità interessante per le imprese italiane dell'acquacoltura.

Sottolinea quindi l'importanza di estendere i principi della zootecnia biologica all'allevamento ittico, procedendo ad una riduzione dei fattori di *stress* del pesce e prevedendo ulteriori garanzie per l'uso di mangimi, di

sistemi di disinfezione e metodi di cura che non inseriscano nella catena alimentare sostanze nocive per l'uomo e l'ambiente circostante.

Richiamata, inoltre, l'attenzione sul fatto che, in Italia, quattro enti di certificazione per l'agricoltura biologica hanno disciplinari volontari sull'acquacoltura già approvati o in fase di perfezionamento, e due impianti, uno nel parco regionale del Sile in provincia di Treviso e uno sulla costa calabrese in prossimità di Vibo Valentia, già producono e commercializzano pesce certificato, rileva che la recente proposta di riforma del regolamento europeo sulle produzioni biologiche, e il disegno di legge di riforma del comparto dell'agricoltura biologica, approvato dal Governo ed attualmente all'esame della Camera dei deputati consentono di ritenere che i tempi siano maturi per entrare nel merito di una disciplina compiuta sull'acquacoltura biologica, con l'approvazione di un disciplinare ufficialmente riconosciuto, di un marchio e di una denominazione univoca, di un sistema di enti di certificazione e norme di controllo, quale importante opportunità per le imprese italiane del settore.

Richiamato, inoltre, uno studio di fattibilità per le produzioni ittiche biologiche, promosso dal Consorzio UNIPROM, illustra il contenuto del disegno di legge che si compone di quattro articoli. L'articolo 1 definisce le modalità per il riconoscimento delle produzioni dell'acquacoltura biologica e del relativo marchio e denominazione ufficiale, da utilizzarsi univocamente per l'immissione in commercio dei prodotti, e approva il disciplinare di produzione. L'articolo 2 definisce il regime dei controlli, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali l'approvazione dei criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati alla certificazione. L'articolo 3 introduce alcuni importanti incentivi finanziari necessari al decollo dell'acquacoltura biologica: un finanziamento per le iniziative di promozione del marchio di riconoscimento e incentivi rivolti alle imprese per la fase di conversione degli impianti. L'articolo 4 infine prevede le sanzioni da applicarsi in caso di utilizzazione non autorizzata del marchio e della denominazione ufficiale dell'acquacoltura biologica o nel caso di accertamento di infrazioni nell'applicazione del disciplinare di produzione. Sintetizza, quindi, il contenuto dell'allegato I, relativo al disciplinare di produzione e rileva che, per quanto attiene al riparto di competenze tra Stato e Regioni, il disegno di legge è da ascrivere alla prevalente materia dell'alimentazione, in ordine alla quale permangono i poteri di indirizzo dello Stato, ferme restando le competenze delle regioni e province autonome, la cui consultazione è prevista dall'articolato proposto nell'ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni, per la definizione di tutti i provvedimenti attuativi necessari.

Conclude, dando atto al senatore Scarpa Bonazza Buora, cofirmatario del disegno di legge in esame, di aver sempre operato, nel corso della passata legislatura, nella sua veste di sottosegretario, alla promozione e allo sviluppo dell'acquacoltura biologica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARE ASSEGNATO***Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il presidente CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*), relatore, illustra la relazione trasmessa al Parlamento dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (predisposta ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 936 del 1986) ed approvata all'unanimità dalla stessa Assemblea del CNEL, concernente i distretti rurali ed agroalimentari di qualità.

La relazione contiene alcune osservazioni e proposte e richiama parte del contenuto del cosiddetto manifesto di Matera relativo alle diverse modalità di governo del territorio e dell'economia per garantire lo sviluppo rurale e la promozione e la crescita dei piccoli comuni ed appare senza dubbio ispirata dalla crescente attenzione rivolta alla tematica dei distretti, in una prospettiva rivolta sia all'analisi economica, sia all'elaborazione di interventi pubblici verso le aree rurali e il sistema agroalimentare.

L'interesse crescente da parte delle istituzioni centrali e locali, nonché degli operatori economici, trae le sue radici dall'esigenza di identificare e sostenere nuovi fattori di competitività per il settore agricolo, individuando nel contempo strumenti atti a contrastare la marginalizzazione territoriale e la perdita di competitività subite dal settore e dalle filiere produttive di fronte alla crescente apertura dei mercati.

In questo contesto generale, ricorda come il carattere individuativo del concetto di distretto, sotto l'aspetto economico, sia da identificare nell'insieme di risorse e capacità derivanti dalla compresenza di una molteplicità di imprese della stessa filiera produttiva in ambiti territoriali ristretti, tale da creare una rete di relazioni tra imprese, istituzioni e popolazioni locali. In questo senso, la creazione di interdipendenze positive e la ricerca di vantaggi in termini di competitività, riconducibili al territorio, hanno prodotto riflessi positivi nei confronti di innumerevoli sistemi produttivi locali, con una contemporanea estensione ai processi produttivi agricoli e agroalimentari, inseriti nel più generale contesto dell'economia rurale.

In un quadro così delineato, la tematica dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità si interseca anche con il concetto di sviluppo locale dei piccoli comuni, ed oggetto di un apposito disegno di legge, all'esame del Parlamento, volto alla loro tutela e valorizzazione.

Sottolineati i positivi effetti della correlazione tra distretti rurali ed agroalimentari di qualità e le realtà dei piccoli comuni in termini di contrasto del fenomeno del progressivo abbandono dei piccoli centri, con riflessi fortemente negativi sulla collettività (tra i quali il dissesto idrogeologico, dovuto al progressivo abbandono del territorio e delle campagne, la congestione dei grandi centri urbani e, soprattutto, la perdita delle identità culturali presenti nelle comunità locali).

Ricorda che, anche a seguito della crescente attenzione verso l'istituto, in Italia i distretti rurali ed agroalimentari di qualità hanno trovato

una importante disciplina legislativa con la legge di orientamento dell'agricoltura n. 57 del 2001, il cui articolo 7, contenente la delega per i settori dell'agricoltura, foreste, pesca e acquacoltura, prevedeva come criterio la promozione dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, attraverso l'individuazione dei presupposti per l'istituzione dei distretti agroalimentari, rurali e ittici. In attuazione di tale delega, il decreto legislativo n. 228 del 2001, all'articolo 13, ha definito le due tipologie di distretto, affidandone l'individuazione alle Regioni. A livello regionale, tuttavia, come evidenziato anche nella relazione del CNEL, alla realtà dei distretti non è stata ancora data una completa attuazione poiché risulta tuttora scarsa la legislazione regionale che dovrebbe provvedere, secondo quanto previsto, all'individuazione territoriale dei distretti stessi mentre, in taluni casi, alcune Regioni hanno adottato solamente delle deliberazioni «quadro» o hanno predisposto iniziative legislative.

Appare opportuno ricordare come la legislazione nazionale sopra citata definisca i distretti agricoli o agroalimentari quali sistemi produttivi caratterizzati dalla presenza di una produzione tipica e da una pluralità di imprese che vengono coinvolte nelle differenti fasi del processo produttivo, mentre la definizione del distretto rurale abbraccia un ambito più esteso, includendo l'intera economia rurale, presente sul territorio caratterizzato da una identità storica e territoriale omogenea che deriva dall'integrazione fra le attività agricole e le altre attività locali.

Caratteristica comune di entrambi gli istituti risulta comunque il loro diretto collegamento con la realizzazione di prodotti tipici e specifici che sono l'espressione dei valori del territorio, in un contesto economico globalizzato, e che in Italia sono caratterizzati da elevati *standard* qualitativi, tali da consentire la conservazione del patrimonio culturale, delle tradizioni locali e, più in generale, e di rafforzare il legame con il territorio di produzione.

In questo senso il prodotto tipico – prosegue il Presidente relatore – può assumere un ruolo di leva per lo sviluppo del territorio fino a costituire un'opportunità di crescita sociale, favorendo l'integrazione dell'agricoltura con altre attività presenti nel territorio. In particolare, come emerge anche nella relazione del CNEL, la realtà dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità si fonda su tre aspetti: il coinvolgimento delle risorse locali, la valorizzazione del profilo multifunzionale dell'agricoltura e la compatibilità delle attività economiche previste con il principio della tutela ambientale.

Con riferimento al primo aspetto, i distretti possono realizzare un reale volano di sviluppo per le piccole realtà territoriali nel caso in cui vi sia un ricorso alle risorse locali di imprese, associazioni, beni nonché alle capacità della popolazione di ideare progetti e portarli a realizzazione attraverso forme di partecipazione e condivisione. Con riguardo al secondo profilo, i distretti rurali ed agroalimentari fanno leva sull'aspetto dell'integrazione fra tutte le attività economiche presenti nell'ambiente rurale, valorizzando così i profili multifunzionali dell'agricoltura in riferimento all'aspetto turistico e a quello del commercio dei prodotti. Da ul-

timo, richiama l'attenzione sul fatto che l'attività economica dei distretti deve presentare dei caratteri di sostenibilità consentendo di tutelare l'ambiente, la cultura e le tradizioni locali anche attraverso il rispetto delle condizioni dell'*habitat* naturale e delle tradizioni.

Ricordato che i prodotti agroalimentari italiani, in generale, sono il risultato di un processo produttivo basato prevalentemente sulle risorse locali che legano il prodotto al territorio, sottolinea l'importanza di garantire che le materie prime possano provenire direttamente dall'ambito territoriale coinvolto, valorizzando anche le caratteristiche climatiche, le ragioni storiche, culturali, nonché le tradizioni che consentono quell'armonia che si materializza nel prodotto tipico. A tale proposito, il Presidente relatore richiama come sia nel corso del dibattito in sede di esame in Commissione del disegno di legge comunitaria per il 2007, sia durante la recente discussione in Assemblea delle mozioni relative al comparto agroalimentare, è emersa la necessità di continuare a prevedere degli adeguati strumenti normativi che, garantendo un adeguato sistema di etichettatura e tracciabilità, tutelino non solo il produttore, ma soprattutto il consumatore che richiede sempre più degli elevati *standard* qualitativi e delle garanzie sulla corretta provenienza del prodotto.

Proprio per questo ritiene auspicabile che, per i distretti rurali ed agroalimentari di qualità, ad una prima fase caratterizzata dalla predisposizione della normativa nazionale, faccia presto seguito una seconda fase di predisposizione di una serie di interventi normativi regionali che, non solo individuino, per ciascuna regione, l'ambito geografico dei singoli distretti, ma contribuiscano alla realizzazione di appositi accordi che, a livello locale, coinvolgendo le istituzioni, le realtà imprenditoriali e quelle associative, diano nuovo impulso e maggiore concretezza ai distretti come strumenti di sviluppo del territorio.

In conclusione richiama l'attenzione della Commissione, così come evidenziato anche dalla relazione in esame, sull'importanza di ricorrere maggiormente, in futuro, allo strumento dei distretti come volano di sviluppo delle piccole realtà territoriali e come ulteriore meccanismo per la promozione dei prodotti agroalimentari italiani. Da questo punto di vista notevole importanza può assumere il ricorso alla figura dei contratti di distretto, introdotta dalla legge n. 80 del 2005, per rafforzare, attraverso specifici finanziamenti, la competitività delle imprese che operano nei distretti.

Ritiene conclusivamente che, con un forte contributo da parte della Commissione, sia data maggiore concretezza all'esperienza dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, favorendo l'aumento del livello della competitività delle aree territoriali coinvolte, con indubbi benefici per l'intera economia nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 29 maggio 2007

59^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1532) Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 16 maggio.

Su proposta del relatore MANINETTI (*UDC*), la Commissione conviene di posticipare a giovedì 31 maggio, alle ore 19, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il senatore PARAVIA (*AN*), introducendo l'esame del provvedimento in titolo, fa presente che il decreto-legge n. 61 del 2007 reca alcune misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Si tratta di un'emergenza che risale al 1994, quando fu nominato il prefetto di Napoli come commissario delegato del Governo per la risoluzione del problema. Tralasciando i pas-

saggi intermedi e arrivando ai nostri giorni, va ricordato che lo scorso ottobre è stato adottato il decreto-legge n. 263 del 2006, convertito dalla legge n. 290, il quale ha assegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania.

Il presente decreto individua i siti ove saranno realizzate le prossime discariche, prevedendo contestualmente misure ambientali compensative e vietando l'utilizzo di alcune zone già interessate in passato dallo smaltimento dei rifiuti e ormai sature. Sono disciplinati alcuni aspetti legati all'attività dei Consorzi di bacino, sono previste misure dirette ad incrementare la raccolta differenziata ed il conferimento di alcuni poteri a presidenti delle province e prefetti.

La norma che investe la competenza della Commissione industria è l'articolo 9, che conferisce al Commissario delegato il compito di adottare, entro novanta giorni, il Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti per la regione. Il Piano deve prevedere le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della capacità produttiva degli impianti che dovranno operare in ciascuna provincia.

Il Relatore ricorda che già il decreto-legge di ottobre faceva riferimento al Piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato dal precedente Commissario del Governo nel marzo 2006 del quale il nuovo Commissario doveva curare l'aggiornamento. Il provvedimento ora in esame prende atto delle difficoltà di attuare il Piano predetto e, con una modifica al decreto precedente, conferisce il compito di redigere un nuovo Piano che contenga le azioni prioritarie.

Quanto ai termini utilizzati dall'articolo 9, è opportuno menzionare che essi trovano una definizione normativa nell'articolo 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.

In particolare, per prevenzione si intende la riduzione della quantità e della nocività per l'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e delle materie e sostanze in essi utilizzate.

Per riutilizzo si intende qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio è reimpiegato per un uso identico.

Per recupero di energia si intende l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con recupero di calore.

A conclusione della propria esposizione, il Relatore illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (pubblicata in allegato) concernente il fatto che i Consorzi di bacino non hanno dato alcuna positiva prova di efficienza per lo smaltimento dei rifiuti e pertanto l'obbligatorietà del ricorso ad essi, previsto nell'articolato, non appare opportuno.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) richiama l'attenzione sulla questione centrale della eccessiva produzione di rifiuti non tanto da parte dei cittadini, quanto a causa dei processi di produzione industriale. Esprime pertanto l'auspicio che possa essere avviata ed attuata soprattutto una nuova linea di condotta basata non soltanto sulla progressiva diminuzione del volume dei rifiuti, ma, cosa ancor più importante, che faccia leva sulla raccolta differenziata, ai fini del riciclo e del riutilizzo dei rifiuti. Esprime infine la propria netta contrarietà all'ipotesi di favorire i processi industriali per la produzione di energia dai rifiuti, e cioè i cosiddetti termovalorizzatori.

Il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*) esprime apprezzamento per il tenore del parere proposto dal Relatore in ordine alla necessità di provvedere seriamente alla grave problematica dello smaltimento dei rifiuti. Condivide altresì il rilievo concernente l'articolo 4, esprimendo a sua volta perplessità in ordine all'affidamento obbligatorio ai Consorzi di bacino per lo smaltimento dei rifiuti. Propone quindi al Relatore di modificare la proposta di parere espungendo il giudizio di apprezzamento riferito all'articolo 9, in modo da poter addivenire ad un'ampia condivisione della proposta in esame.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE chiude la discussione generale ed invita il Relatore ad esprimersi sul suggerimento testé avanzato.

Il relatore PARAVIA (*AN*) dichiara di accogliere la proposta di modifica del senatore Pecoraro Scanio e quindi, previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione come modificata (pubblicata in allegato).

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARABOSIO avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 30 maggio alle ore 14, è posticipata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1566

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo,

attesa la necessità di provvedere tempestivamente con norme risolutive per il grave problema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

apprezzata positivamente la disposizione di cui all'articolo 9, specie con riguardo alla previsione di un Piano per il ciclo industriale integrato dei rifiuti che preveda anche la possibilità di favorire i processi di recupero dell'energia,

esprime parere favorevole.

Rileva tuttavia la necessità che nel prosieguo dell'esame di merito siano opportunamente modificate le disposizioni di cui all'articolo 4, che prevede l'obbligo per i comuni della Campania di avvalersi dei Consorzi di bacino. L'esperienza ha finora dimostrato che tali Consorzi sono privi dei requisiti di natura tecnico-economica, professionale e qualitativa richiesti dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e pertanto, il mantenimento della normativa nei termini proposti, rischia di incrementare il contenzioso amministrativo, allo stato attuale già notevolmente consistente.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1566**

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo,

attesa la necessità di provvedere tempestivamente con norme risolutive per il grave problema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,

esprime parere favorevole.

Rileva tuttavia la necessità che nel prosieguo dell'esame di merito siano opportunamente modificate le disposizioni di cui all'articolo 4, che prevede l'obbligo per i comuni della Campania di avvalersi dei Consorzi di bacino. L'esperienza ha finora dimostrato che tali Consorzi sono privi dei requisiti di natura tecnico-economica, professionale e qualitativa richiesti dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e pertanto, il mantenimento della normativa nei termini proposti, rischia di incrementare il contenzioso amministrativo, allo stato attuale già notevolmente consistente.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 29 maggio 2007

61^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

(1486) SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

Il presidente TREU avverte che il comitato ristretto, costituito per l'esame dei disegni di legge nn. 1507 e 1486, ha concluso i propri lavori con l'esame di alcune ipotesi emendative e la valutazione di alcune proposte di riformulazione, convenendo comunque sull'opportunità di rimettere alla Commissione l'esame degli emendamenti.

Avverte pertanto che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1507, costituito da un unico articolo, adottato a suo tempo dalla Commissione come testo base.

Il senatore SACCONI (FI), dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.91, si sofferma sugli emendamenti 1.67 e 1.68, sottolineando, con particolare riferimento a quest'ultimo, l'esigenza di chiarire l'ambito entro la quale la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applica ai lavoratori autonomi. Dati per illustrati gli emendamenti 1.69, 1.70 e 1.71, sottolinea che l'emendamento 1.72 intende assicurare, con ri-

ferimento al principio di delega di cui alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1, che sia confermato il ruolo di controllo svolto da enti ed organismi privati, già oggi previsto. L'emendamento 1.73, nel determinare un inasprimento delle attuali sanzioni, intende assicurare che la pena dell'arresto sia sempre alternativa all'ammenda, come presupposto per l'applicazione del decreto legislativo n. 758 del 1994, anche al fine di evitare una formulazione della delega contraddittoria con quanto previsto al numero 1) della lettera *f*) relativamente alla valorizzazione del principio del ravvedimento operoso disciplinato dal predetto decreto. Sempre in tema di apparato sanzionatorio, l'emendamento 1.74 si occupa di assicurare la proporzionalità della pena, mentre gli emendamenti 1.75 e 1.76, soppressivi dei numeri 4) e 5) della lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 1, si propongono di prevenire un'indesiderabile innovazione normativa, in quanto, in base a tali disposizioni, le sanzioni interdittive previste dalla disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche verrebbero irrogate in relazione a reati colposi, e non più solo a reati dolosi, come attualmente previsto.

L'emendamento 1.77 – prosegue il senatore Sacconi – intende circoscrivere la responsabilità dei preposti, mentre l'emendamento 1.78 si propone di valorizzare il potere di disposizione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, al fine di incoraggiare l'applicazione di norme di buona tecnica e buona prassi che, per loro stessa natura, non possono essere vincolate a singole norme, in quanto devono tenere conto dell'evoluzione organizzativa e tecnologica dell'impresa.

Dati per illustrati gli emendamenti 1.79, 1.81, 1.83, 1.84 e 1.85, il senatore Sacconi fa presente che l'emendamento 1.80 intende precisare che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul territorio può essere alternativo rispetto alla presenza di organismi bilaterali. L'emendamento 1.82 vuole consentire il rafforzamento dell'efficacia degli accordi previsti dalla lettera *l*) del comma 2 dell'articolo 1, prevedendone il riconoscimento legale; l'emendamento 1.86 sviluppa il tema della responsabilità solidale tra primo appaltatore e subappaltatore, contemplando altresì il principio dell'esonero della responsabilità del committente persona fisica non imprenditore. L'emendamento 1.87 riprende i termini di un avviso comune dei sindacati di categoria e dei datori di lavoro, relativamente all'esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili.

L'emendamento 1.88 fa riferimento all'esigenza di disporre di un sistema di monitoraggio condiviso tra le parti sociali e i soggetti istituzionali coinvolti nelle problematiche della sicurezza del lavoro; l'emendamento 1.92 introduce un principio di carattere generale, finalizzato a conferire alla disciplina legale in materia di sicurezza del lavoro il dinamismo necessario per tenersi al passo con l'evoluzione scientifica e tecnologica.

Dopo aver dato conto dell'emendamento 1.89, relativo al finanziamento delle iniziative mirate alla promozione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dato altresì per illustrato l'emendamento 1.90, il senatore Sacconi illustra l'emendamento 1.0.17, che disciplina prerogative e

funzioni degli organismi paritetici per la salute e la sicurezza del lavoro, e si sofferma infine sull'emendamento 1.0.18 che, riprendendo la disciplina già vigente, contenuta nel decreto legislativo n. 124 del 2004, estende il diritto di interpello alle materie relative alla salute e alla sicurezza del lavoro

Il senatore POLI (*UDC*) illustra l'emendamento 1.28, sottolineando che il termine di sei mesi appare sufficiente per l'esercizio da parte del Governo della delega all'esame, che deve essere attuata, alla luce delle preoccupanti statistiche infortunistiche degli ultimi mesi, nel modo più celere possibile.

Il sottosegretario MONTAGNINO prende la parola, evidenziando brevemente che l'introduzione di un termine semestrale sarebbe incompatibile con la complessità dell'opera di riordino dell'articolata normativa in materia di sicurezza, mentre una riduzione a nove mesi del termine in questione, prospettata da altre proposte emendative, risulta congrua rispetto ai tempi tecnici necessari per l'attuazione della delega.

Il senatore POLI (*UDC*), continuando nell'illustrazione degli emendamenti a propria firma, dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 1.15, 1.30, 1.16, 1.27, si sofferma sull'emendamento 1.17, evidenziando che l'età del lavoratore costituisce un parametro da tenere nel debito conto, al fine di rafforzare l'efficacia delle misure antifortunistiche.

Dà infine per illustrati gli emendamenti 1.24, 1.18, 1.25, 1.19, 1.20, 1.21, 1.31, 1.26, 1.29, 1.22 e 1.23.

Il relatore ROILO (*Ulivo*) dà per illustrati gli emendamenti, a propria firma, 1.32, 1.93, 1.35, 1.0.13, 1.94, 1.34, 1.33, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.14 e 1.0.15.

Successivamente, vengono dati per illustrati gli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.16, 1.3, 1.4, 1.5, 1.1, 1.2, 1.6, 1.0.1 e 1.0.2.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) illustra l'emendamento 1.56, sottolineando che in taluni casi gli incidenti sul lavoro possono determinare potenziali pericoli anche per la popolazione di un determinato territorio, come recentemente è avvenuto ad esempio in occasione dell'infortunio mortale determinatosi in conseguenza dell'esplosione di taluni serbatoi contenenti sostanze combustibili a Campello sul Clitumno, o come verificatosi in passato nei siti destinati alla lavorazione dell'amianto.

L'emendamento 1.66 prende in considerazione, ai fini antinfortunistici, anche il lavoro domestico, che include non solo l'attività delle collaboratrici familiari, ma anche quella svolta quotidianamente dalle casalinghe.

Relativamente all'emendamento 1.64, va sottolineata l'importanza del principio di cautela, in esso sancito, mentre l'emendamento 1.53 prefigura la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative al potenziamento dei servizi di vigilanza.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.65, l'oratore si sofferma sull'emendamento 1.63, che prospetta l'elezione diretta da parte dei lavoratori dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Dopo aver fatto proprio e dato per illustrato l'emendamento 1.57, fa proprio e ritira l'emendamento 1.58.

Successivamente viene illustrato l'emendamento 1.62, che amplia il diritto del lavoratore di sospendere la prestazione nei casi di violazione delle normative di igiene e sicurezza del lavoro.

Il senatore Zuccherini ritira gli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.59, dando poi per illustrato l'emendamento 1.60.

Relativamente all'emendamento 1.61, ricorda che lo stesso sancisce il diritto del rappresentante per la sicurezza di ricevere dal datore di lavoro per l'espletamento della propria funzione – ed eventualmente anche a richiesta – il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché il registro degli infortuni sul lavoro.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) sottolinea preliminarmente che l'esigenza di adottare idonee misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro – pienamente condivisibile – deve essere adattata alla peculiare natura delle piccole imprese e degli artigiani, evitando di porre a carico degli stessi oneri eccessivamente gravosi.

In tale prospettiva va inquadrato l'emendamento 1.7, volto a sopprimere il riferimento ai lavoratori autonomi nell'ambito della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge governativo in esame.

L'emendamento 1.8 è finalizzato ad estendere la semplificazione – prefigurata nella lettera *b*), comma 2, articolo 1 del disegno di legge governativo – anche agli adempimenti in materia di sicurezza che non rivestano carattere meramente formale, mentre l'emendamento 1.9 è volto a conferire maggior elasticità alla delega per la rimodulazione dell'apparato sanzionatorio, nella prospettiva di evitare l'eccessivo inasprimento delle sanzioni, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 1.10 e 1.11, l'oratore si sofferma sull'emendamento 1.12, atto a valorizzare gli accordi aziendali e i codici di condotta ed etici e delle buone prassi, attraverso il conferimento a tali atti di una particolare valenza giuridica.

Dà infine per illustrati gli emendamenti 1.13 e 1.14.

Vengono poi dati per illustrati gli emendamenti 1.39, 1.40, 1.38, 1.37 e 1.36.

Il senatore TOFANI (*AN*), dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52, chiede al rappresentante del Governo chia-

rimenti circa l'individuazione delle risorse economiche, a suo avviso necessarie per finanziarie taluni interventi in materia di sicurezza in tempi brevi, e comunque prima che venga completato l'esame dei disegni di legge in titolo da parte del Senato, in modo tale da evitare una eventuale terza lettura, che amplierebbe eccessivamente la tempistica per la conclusione dell'*iter* legislativo in questione.

Il sottosegretario MONTAGNINO assicura che il Governo è già attivamente impegnato nel lavoro di accertamento circa la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive, da destinare ad ulteriori interventi in materia di sicurezza del lavoro.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 1.0.3, il rappresentante del GOVERNO dà per illustrati gli emendamenti 1.95, 1.0.19 e 1.0.20.

Il presidente TREU avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,05.

62^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
TREU*

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino e per la salute Patta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

(1486) SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TREU ricorda che nella odierna seduta antimeridiana è stata effettuata l'illustrazione degli emendamenti presentati riferiti al disegno di legge n. 1507. Invita quindi il relatore a riferire su alcuni emendamenti, da lui presentati con riferimento a segnalazioni e sollecitazioni che sono emerse nel dibattito dei giorni scorsi.

Il relatore ROILO (*Ulivo*) illustra l'emendamento 1.106, finalizzato all'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.105 – relativo alla possibilità per le Regioni di stipulare con l'INAIL convenzioni per lo svolgimento delle attività di riabilitazione dei lavoratori infortunati – e 1.102, inerente all'unitarietà del documento di valutazione dei rischi.

Il senatore TOFANI (*AN*), aderendo all'invito del relatore ROILO (*Ulivo*), riformula l'emendamento 1.50 nel testo 2. Prospetta poi una nuova versione dell'emendamento 1.52 (testo 2).

Il senatore POLI (*UDC*), aderendo ad un invito del relatore ROILO (*Ulivo*), riformula gli emendamenti 1.31, 1.19 e 1.23 nei rispettivi testi 2.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*), accogliendo l'invito del relatore ROILO (*Ulivo*), riformula nel testo 2 l'emendamento 1.61, nonché – limitatamente alla prima parte di tale proposta emendativa, concernente la costituzione di parte civile – l'emendamento 1.65a.

Il sottosegretario MONTAGNINO dichiara di riformulare l'emendamento 1.95 nel testo 2, evidenziando che gli incidenti sul lavoro sono spesso ascrivibili ad una scarsa conoscenza delle normative di sicurezza da parte di taluni imprenditori. Preannuncia poi la presentazione di una proposta di riformulazione atta ad integrare l'emendamento 1.0.20 con un esplicito riferimento alle normative in materia di sicurezza sul lavoro, riprendendo in parte il contenuto dell'emendamento 1.0.10.

Riformula quindi l'emendamento 1.0.19, nel testo 2.

Il senatore SACCONI (*FI*), relativamente all'emendamento 1.95 (testo 2), fa presente che l'impostazione sottesa allo stesso pone inopportuno degli ostacoli all'accesso all'attività imprenditoriale, ponendosi in contraddizione con le linee di fondo seguite dallo stesso Governo relativamente alla cosiddetta liberalizzazione di talune professioni.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) dichiara di non condividere l'opinione testé espressa dal senatore Sacconi, atteso che il diritto alla salute del lavoratore riveste una valenza fondamentale, da salvaguardare con strumenti adeguati.

Il senatore NOVI (*FI*) nel concordare con l'opinione precedentemente espressa dal senatore Sacconi, sottolinea la contraddittorietà del predetto

emendamento governativo 1.95 (testo 2) con le misure di liberalizzazione delle professioni contenute nel cosiddetto decreto Bersani.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo su tutti gli emendamenti presentati in ordine all'articolo 1, compresi gli aggiuntivi.

Il relatore ROILO (*Ulivo*), dopo aver raccomandato l'accoglimento delle proposte emendative 1.106, 1.105 e 1.102, formula parere favorevole sugli emendamenti 1.50 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.32, 1.31 (testo 2), 1.61 (testo 2), 1.65a, 1.93, 1.70, 1.43, 1.35, 1.83, 1.95 (testo 2), 1.94, 1.84, 1.34, 1.33, 1.90, 1.49, 1.51, 1.0.13, 1.0.19 (testo 2), 1.0.20, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.14 e 1.0.15. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.65, 1.57, 1.68, 1.56, 1.4, 1.66, 1.67, 1.8, 1.69, 1.24, 1.42, 1.18, 1.71, 1.64, 1.53, 1.63, 1.20, 1.79, 1.10, 1.45, 1.1, 1.11, 1.81, 1.46, 1.60, 1.91, 1.28, 1.15, 1.41, 1.30, 1.3, 1.16, 1.27, 1.7, 1.17, 1.39, 1.72, 1.9, 1.25, 1.44, 1.440, 1.73, 1.441, 1.40, 1.74, 1.442, 1.38, 1.75, 1.443, 1.76, 1.77, 1.78, 1.5, 1.80, 1.2, 1.37, 1.26, 1.13, 1.29, 1.85, 1.47, 1.48, 1.86, 1.14, 1.22, 1.62, 1.87, 1.88, 1.92, 1.89, 1.36, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18.

Si rimette quindi al Governo per quel che concerne l'emendamento 1.21, prospettando altresì l'opportunità di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 1.6 e 1.0.2 e avvertendo che, in caso contrario, il proprio avviso in ordine agli stessi sarà negativo.

Propone infine di accantonare temporaneamente l'esame delle proposte emendative 1.12, 1.82 e 1.52 (testo 2).

Conviene la Commissione su tale ultima proposta.

Il sottosegretario MONTAGNINO, riservandosi di svolgere considerazioni più puntuali su talune proposte emendative in fase successiva, dichiara di conformarsi ai pareri espressi dal relatore, rimettendosi invece alla Commissione per quel che concerne gli emendamenti 1.106 e 1.102, dopo aver comunque espresso talune perplessità sulla disciplina contenuta negli stessi.

Il sottosegretario PATTA prende la parola evidenziando brevemente l'importanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, utile soprattutto nelle aree industriali in cui svolgano la propria opera contemporaneamente diverse aziende. Dopo aver sottolineato poi il ruolo del datore di lavoro committente per quel che concerne la cooperazione e il coordinamento nell'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro, cita a titolo esemplificativo l'incidente mortale avvenuto a Campello sul Clitunno, evidenziando che in tale caso il prestatore d'opera non fu informato dei rischi specifici dell'attività manutentiva da svolgere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA
SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente TREU avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 8,30 di domani, mercoledì 30 maggio, per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1507 e 1486.

Fa presente inoltre che, in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune, l'orario di inizio della seduta pomeridiana di domani è posticipato alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1507**Art. 1****1.91**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

1.28

POLI

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

1.32TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,
LIVI BACCI, MONGIELLO*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».*

1.93ROILO, *relatore**Al comma 1, in fine, dopo le parole: «civili e sociali», aggiungere le seguenti: «, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati».*

1.15

POLI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori» con le seguenti: «per la riforma in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed il riassetto normativo con le disposizioni vigenti».

1.41

DE POLI

Al comma 2, lettera b), inserire, in apertura, il seguente inciso:

«b) fatto salvo il principio della commisurazione degli adempimenti in funzione delle caratteristiche settoriali e delle dimensioni aziendali.».

1.30

POLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le tipologie di rischio» inserire le seguenti: «ad esse connesse».

1.3

TURIGLIATTO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «a tutte le categorie di rischio» inserire le seguenti: «secondo gli standard scientifici e tecnologici più elevati» e sopprimere fino alla fine della lettera b).

1.16

POLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «a tutte le attività e a tutte le tipologie di rischio,» sopprimere la seguente: «anche».

1.56

ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) stabilire che la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione che può subire le conseguenze delle misure adottate in azienda durante il lavoro;».

1.27

POLI

Al comma 2, lettera c), sopprimere, dopo le parole: «i lavoratori e lavoratrici» le seguenti: «, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati».

1.7

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, autonomi e».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.17

POLI

Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività» con le seguenti: «per specifiche tipologie di lavoro, settori di attività o età dei soggetti».

1.4

TURIGLIATTO

Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: «lavoro o settori di attività» aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione al lavoro precario e al mobbing».

1.39

GALLI

Al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni».

1.66

ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello domestico, con particolare attenzione al lavoro precario e alla violenza psicologica (*mobbing*);».

1.67

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera c), numero 2), sopprimere la parola: «adeguate».

1.68

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: «18 febbraio 2003» aggiungere le seguenti: «limitatamente all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e all'obbligo di formazione di sicurezza, incentrata sui rischi propri delle attività svolte».

1.8

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali».

1.69

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali».

1.24

POLI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le seguenti: «meramente formali».

1.42

DE POLI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali» ed aggiungere, in fine: «; eliminazione degli obblighi di notifica ed istituzione di un documento unico per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione di libretti sanitari e formativi individuali».

1.18

POLI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «adempimenti meramente formali» inserire le seguenti: «, salvo il documento di valutazione dei rischi ed il registro degli infortuni,».

1.70

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «piccole e medie imprese» con le seguenti: «piccole, medie e micro imprese».

1.71

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) eliminazione degli obblighi di notifica; istituzione di un unico documento per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione dei libretti individuali sanitari e formativi;».

1.43

DE POLI

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «e, quelle di utilizzo» inserire le seguenti: «concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.».***1.72**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo», aggiungere le seguenti: «, anche confermando il ruolo di controllo svolto da enti ed organismi privati».***1.35**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) riconoscimento, nell'arco dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui alla presente legge, di un contributo statale in favore di imprese e lavoratori autonomi che acquistano veicoli industriali o macchinari nuovi di fabbrica, consegnando per la rottamazione veicoli industriali e macchinari obsoleti o comunque non conformi a regole e *standard* di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente o da regolamenti di organismi pubblici o privati di certificazione riconosciuti a livello nazionale o comunitario. Il contributo è concesso, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, in misura non superiore al 10 per cento del prezzo di mercato del bene acquistato e a condizione che il venditore pratichi uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale;».

1.64

DI SIENA, ZUCCHERINI, TIBALDI, ALFONZI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) ridefinizione dei criteri per stabilire la composizione qualitativa e quantitativa degli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro approntando a tal fine le risorse finanziarie necessarie;

e-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non sia accertato il livello di pericolosità, in considerazione del fatto che i valori limite per gli agenti e le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se al di sotto degli stessi;

e-quater) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, nonché ai criteri e linee guida scientifiche più avanzate, ed estendendola, per particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, anche oltre il termine del rapporto di lavoro in atto;».

1.9

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi;».

1.25

POLI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riformulazione razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle fun-

zioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi;».

1.44

DE POLI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in attuazione della presente legge» inserire le seguenti: «delega, che deve rispondere ai criteri di coerenza, proporzionalità, rischiosità».

1.19

POLI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato,» inserire seguenti: «con riguardo in particolare alla figura del preposto,».

1.19 (testo 2)

POLI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato,» inserire seguenti: «con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto,».

1.440

DE POLI

Al comma 2, lettera f), al numero 1), dopo le parole: «in funzione del rischio» inserire le seguenti: «e dell'afflittività della sanzione in relazione alle dimensioni aziendali,».

1.73

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro;».

1.441

DE POLI

Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore a duecento euro e non superiore a quarantamila euro;».

1.40

GALLI

Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «euro centomila negli altri casi» con le seguenti: «euro trecentomila negli altri casi».

1.74

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro per la violazione di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale».

1.442

DE POLI

Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non superiore a cinquecento euro per la violazione di norme che prevedano adempimenti di natura meramente formale».

1.38

GALLI

Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila» con le seguenti: «fino ad euro trecentomila».

1.75

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.0.13

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

All'articolo 1, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

“Art. 25-septies. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a quattrocento quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.”.

1.443

DE POLI

Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

“i preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere e), f), h), i), l), m), n) e q), e dell'articolo 41.”;».

1.76

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 5).

1.53

ZUCCHERINI, ALFONZI

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative comminate al potenziamento e alla qualificazione dei servizi stessi;».

1.77

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: “i preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 a 1.000 euro per la violazione

dell'articolo 4, comma 5, lettere f), e), h), i), e), m), n), q) edell'articolo 41.»».

1.78

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) fatte salve le ipotesi di violazione di precise norme di legge, valorizzazione del potere di disposizione da parte degli Ufficiali di Polizia giudiziaria che effettuano attività di vigilanza in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, per dare indicazioni ai fini dell'applicazione di norme di buona tecnica e di buone prassi;».

1.65

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

«5-bis) l'affermazione del diritto da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime a costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

5-ter) la disposizione di idonee misure volte a garantire la gratuità del patrocinio legale alle vittime di incidenti sul lavoro e alle loro famiglie;».

1.65a

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5 aggiungere il seguente:

«5-bis) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;».

1.5

TURIGLIATTO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) definizione dei criteri per stabilire gli organici degli organismi di vigilanza nei luoghi di lavoro in relazione alle condizioni territoriali (industriali, agricole e commerciali), alle concentrazioni dei lavoratori e alle peculiarità ambientali;

f-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non si conosce la pericolosità, in considerazione che i valori limite per le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se inferiori agli stessi;».

1.63

ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «anche attraverso idonei percorsi formativi» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche attraverso la riqualificazione e la previsione di responsabilità per i consulenti nominati dal datore di lavoro;» indi, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, a partire:

- 1) dalla loro elezione diretta da parte dei lavoratori;
 - 2) dalla rivalutazione del tempo a disposizione per l'esercizio del mandato e per la formazione, considerata l'organizzazione del lavoro ed il numero dei lavoratori rappresentati;
 - 3) dal diritto a proporre, in stretto rapporto con i lavoratori, un proprio documento di analisi dei rischi e dei danni, con l'obbligo da parte del datore di lavoro di consegna del documento aziendale di valutazione dei rischi e della relativa documentazione;
 - 4) riconoscimento esplicito del diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori ed applicazione, su ricorso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti riconosciuti al rappresentante per la sicurezza;».
-

1.20

POLI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo del», inserire le seguenti: «medico competente e del».

1.79

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo», inserire le seguenti: «del medico competente, nonché».

1.10

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale», aggiungere le seguenti: «e del medico competente».

1.80

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale», aggiungere le seguenti: «, laddove non siano presenti organismi bilaterali per la sicurezza».

1.106

ROILO, RELATORE

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «sicurezza territoriale,» aggiungere le seguenti: «introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;».

1.45

DE POLI

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, procedendo anche ad una rivisitazione critica dei compiti e delle responsabilità del medico competente».

1.1

TURIGLIATTO

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

«g-bis) rivalutazione del tempo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in funzione dei compiti da svolgere, con particolare riguardo agli obblighi del datore di lavoro di consegna della documentazione necessaria, a partire dal documento di valutazione dei rischi;

g-ter) allargamento dei compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla formulazione di un proprio documento della valutazione dei rischi;

g-quater) ridefinizione dei compiti del medico competente, a partire dalla determinazione della sua autonomia del datore di lavoro, a cui spetta l'onere economico in termini di contribuzione sociale;

g-quinquies) definizione dei diritti dei lavoratori, a partire dalla garanzia all'integrità psicofisica e morale durante lo svolgimento della prestazione; dalla garanzia di poter sospendere la prestazione nei casi di violazione delle normative in materia di igiene e sicurezza o nei casi in cui vi sia un ragionevole motivo di potersi trovare in situazioni di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile; dalla garanzia di non pregiudizio nei confronti del lavoratore che abbia rifiutato la prestazione in assenza di sicurezza; dalla garanzia di poter richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria;».

1.21

POLI

Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: «attività» con la seguente: «politiche».

1.11

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali datoriali, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali dei lavoratori e un terzo dei componenti espressione della Pubblica Amministrazione,».

1.81

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali datoriali, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali dei lavoratori e un terzo dei componenti espressione della pubblica amministrazione».

1.31

POLI

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «e paritetica».

1.31 (testo 2)

POLI

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «e di norma paritetica».

1.2

TURIGLIATTO

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.46

DE POLI

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «accordi aziendali», aggiungere le seguenti: «, territoriali e nazionali,»;

sostituire le parole: «ai fini del miglioramento dei livelli di tutela» con le seguenti: «per meglio garantire il rispetto dei livelli di tutela»;

e, in fine, dopo la parola: «legislativamente», aggiungere i seguenti numeri:

«1) agendo su quattro punti: valutazione, notificazione, formazione e sanità,

2) trasferendo la normativa tecnica in un ambito regolamentare separato e fornendo anche ai datori di lavoro soluzioni alternative alla normativa tecnica vigente, più rispondenti alle esigenze delle lavorazioni e del luogo di lavoro;

3) prevedendo l'esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, poiché si tratta di attività che espongono tutti coloro che vi sono addetti ad elevati rischi per la sicurezza e salute, incompatibili con le disabilità;».

1.12

PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento di un particolare ruolo giuridico,».

1.82

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «- anche attraverso il riconoscimento, tramite rinvio, della legge -».

1.83

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «accordi aziendali», inserire le seguenti: «territoriali e nazionali».

1.95

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera 1), inserire la seguente:

«l-bis. previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla esperienza, competenze e conoscenza dei fattori di rischio dell'attività d'impresa anche individuale;».

1.95 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera 1), inserire la seguente:

«l-bis. previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla esperienza, competenze e conoscenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;».

1.37

GALLI

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) previsione della partecipazione degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni, e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL);».

1.94ROILO, *relatore*

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «(INAIL)» inserire le seguenti: «Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)».

1.57

ALFONZI, ZUCCHERINI

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «e del concorso allo sviluppo del medesimo degli organismi paritetici» inserire le seguenti: «, degli istituti e delle associazioni che si occupano della salute delle donne».

1.58

ALFONZI, ZUCCHERINI

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «promozione della cultura e delle azioni di prevenzione» inserire le seguenti: «con particolare attenzione alle differenze di genere e alle specificità delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati».

1.26

POLI

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «a valere su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» con le seguenti: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».

1.13

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «a valere su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» con le seguenti: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».

1.84

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera o), numero 2), sostituire le parole: «piccole e medie» con le seguenti: «piccole, medie e micro».

1.29

POLI

Al comma 2, lettera o), numero 2), dopo le parole: «istituzionali dell'Istituto» aggiungere le seguenti: «, garantendo l'immediata accessibilità nonché semplicità delle procedure».

1.85

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera o), numero 2), dopo le parole: «istituzionali dell'Istituto», aggiungere le seguenti: «. Per tali finanziamenti devono essere garantite la fruibilità e la semplicità delle procedure».

1.47

DE POLI

Al comma 2, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo la gestione tramite forme di partecipazione che

coinvolgano i soggetti di cui al precedente numero 1), anche tramite la costituzione di un apposito fondo di rotazione finalizzato al sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, in cui sia garantita la fruibilità e semplicità delle procedure».

1.48

DE POLI

Al comma 2, lettera r), numero 1), sostituire le parole: «migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso» con le seguenti: «regolamentare la responsabilità penale solidale tra appaltatori e subappaltatori, rafforzando l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appaltatore e subappaltatori, dall'altro, per eliminare i rischi ambientali e da interferenza tra i vari lavori mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e dei subappaltatori; valorizzare».

1.86

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, lettera r), numero 1), sostituire le parole: «migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti» con le seguenti: «regolamentare la responsabilità solidale tra primo appaltatore e subappaltatori, introducendo l'obbligo giuridico di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del primo appaltatore nei confronti di tutti i subappaltatori successivi; confermare l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appaltatori e subappaltatori, dall'altro, per prevenire i rischi derivanti dall'ambiente del committente e dall'interferenza tra i vari lavori, mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, dei subappaltatori e dei singoli lavoratori autonomi; da tale obbligo è esonerato il committente persona fisica non imprenditore;».

Conseguentemente, sostituire le parole: «anche attraverso» con la seguente: «valorizzare».

1.14

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

Al comma 2, lettera r), numero 1), dopo le parole: «e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti», sopprimere le seguenti: «anche attraverso la previsione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private».

1.34

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

Al comma 2, lettera r), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) modificare la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;».

1.22

POLI

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «differenti modalità organizzative,» inserire le seguenti: «garantendo il rispetto di adeguati livelli di sorveglianza nell'organizzazione del lavoro.».

1.23

POLI

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) prevedere, rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.».

1.23 (testo 2)

POLI

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.».

1.62

ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) affermazione del diritto del lavoratore di sospendere la prestazione lavorativa, ampliandolo a tutti i casi di violazione della normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro e a tutti i casi in cui vi sia un ragionevole motivo per ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile; assicurando che il lavoratore che abbia rifiutato la prestazione nociva o pericolosa non subisca alcun pregiudizio a causa di tale condotta e predisponendo le procedure necessarie per garantire che, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, la stessa non riprenda se non dopo l'eliminazione della situazione di rischio.».

1.87

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, che esponano ad elevati rischi per la sicurezza e la salute, incompatibili con le disabilità.».

1.88

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) previsione di un sistema di monitoraggio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) concordato tra la Conferenza delle Regioni, i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e le parti sociali, sulla base di metodi di misurazione condi-

visi. Ai fini di tale attività sono utilizzati il sistema informativo nazionale dell'ISPESL e quello dell'INAIL.».

1.92

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) introduzione di un principio generale che colleghi la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro alla evoluzione della relativa scienza e tecnica, con la previsione di un limite di pretendibilità oggettivo, al fine di garantire adeguata certezza del diritto.».

1.6

TURIGLIATTO

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) revisione del decreto ministeriale n. 284 del 14 giugno 2000 in direzione:

1) dell'esclusione del personale del Ministero della difesa dall'effettuazione dei controlli e dal rilascio delle certificazioni riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro della stessa amministrazione;

2) dell'attribuzione alle AUSL della vigilanza sul rispetto delle norme di legge in tutte le aree in cui si svolgono attività lavorative, nonché nei siti di pertinenza del Ministero della difesa, con esclusione parziale o totale solo di quelli coperti da segreto militare.».

1.105

ROILO, RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) possibilità per le regioni di stipulare con l'INAIL convenzioni relative allo svolgimento delle attività di riabilitazione dei lavoratori successiva a infortuni sul lavoro o malattie professionali, limitatamente ai soggetti iscritti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dal medesimo Istituto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.54

ZUCCHERINI, ALFONZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Istituzione dell'anagrafe dei rappresentanti per la sicurezza (RLS-RLST) di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, presso l'Ispettorato del lavoro.».

1.55

ZUCCHERINI, ALFONZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Assunzione fino ad esaurimento dei candidati risultati idonei dei concorsi pubblici espletati, dopo il 1° gennaio 2005, per ispettori del Ministero del lavoro.».

1.59

ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “la documentazione relativa alla valutazione dei rischi deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente, anche in formato elettronico”.».

1.60

ZUCCHERINI, ALFONZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

“b-bis) il datore di lavoro committente è obbligato a redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva e definisca le procedure da seguire in caso di emergenza, che definisca le responsabilità del committente nel coordinamento tra le varie imprese, lavoratori autonomi e tra le varie attività svolte; il piano di sicurezza e coordinamento elaborato dal committente è allegato al contratto di appalto di

lavoro; la redazione del piano di sicurezza è requisito di validità del contratto e deve essere inviato all'organo di vigilanza territorialmente competente, anche in formato elettronico, e a tutte le imprese e lavoratori autonomi affidatari di lavori prima dell'inizio dell'attività. L'impresa esecutrice dei lavori è obbligata a redigere in forma scritta il piano di sicurezza specifico per i lavori affidati che deve trasmettere al committente e all'organo di vigilanza, anche in formato elettronico, prima dell'inizio dei lavori. I lavoratori autonomi affidatari dei lavori devono utilizzare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle norme del piano di sicurezza e coordinamento."».

1.61

ZUCCHERINI, ALFONZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il rappresentante per la sicurezza riceve dal datore di lavoro, per l'espletamento della sua funzione, il documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché il registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).”».

1.61 (testo 2)

ZUCCHERINI, ALFONZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)". ».

1.89

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito, con cadenza annuale, un fondo di finanziamento di iniziative mirate alla promozione della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole, medie imprese e micro imprese dell'artigianato e dell'agricoltura. Il sostegno finanziario è finalizzato ad interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, di organizzazione delle imprese e di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione. Al finanziamento del fondo si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria».

1.36

GALLI

Al comma 5, dopo le parole: «dalla data di trasmissione, il parere» inserire la seguente: «vincolante».

1.33

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

Al comma 5, sostituire le parole: «6 mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.90

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.49

TOFANI, CORONELLA, VIESPOLI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 25 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

7-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7-bis, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.».

1.50

TOFANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:

“1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione con esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto di regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. I datori di lavoro possono riprendere l'attività esclusivamente al completamento, ove necessario, degli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della sa-

lute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori."».

1.50 (testo 2)

TOFANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:

“1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione con esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto di regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori."».

1.51

TOFANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere tutti gli idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione, del concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro bandito dal medesimo Ministero nell'anno 2004».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

1.52

TOFANI, VIESPOLI, CORONELLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di autonomia didattica e finanziaria, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, almeno l'otto per mille del monte ore annuale deve essere destinato allo studio, all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione. Tale percentuale è raddoppiata negli istituti universitari e di istruzione secondaria superiore, i cui percorsi formativi devono prevedere l'insegnamento e lo svolgimento di esercitazioni teoriche e pratiche.».

1.52 (testo 2)

TOFANI, VIESPOLI, CORONELLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi e le attività scolastiche degli istituti di 2° grado, quelli universitari e i percorsi di formazione prevedono, nell'ambito delle ore destinate all'insegnamento delle materia tecnico-scientifiche e giuridiche e nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di autonomia didattica e finanziaria, che almeno il 5 per cento del monte ore annuale di tali discipline, sia dedicato allo studio e alla promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso lo svolgimento di percorsi teorico-pratici.».

1.0.19

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Disposizioni varie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il

coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. In particolare sono individuati:

a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;

b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia, predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni.

4. Le risorse stanziata a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del precedente comma 544, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a) euro quattromilioni duecentocinquantamila per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 545, lettera a) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) euro quattromilioni duecentocinquatamila per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.

5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4 il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il personale amministrativo degli Istituti previdenziali che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previ-

denziale applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.

7. Nel rispetto delle disposizioni e dei vigenti principi in materia di autonomia didattica, sono avviati progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I progetti da avviare nell'anno scolastico 2007-2008 sono a carico del Programma Operativo Nazionale (PON).

8. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le disposizioni del presente articolo.».

1.0.20

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Guardia di Finanza e delle Aziende Sanitarie Locali (AUSL), può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente le competenti amministrazioni dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.».

1.0.1

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Abrogazione del comma 1198 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. Il comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».

1.0.2

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è così modificato:

''2. Nei riguardi dei servizi di protezione, delle strutture giudiziarie, penitenziari e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, nonché delle Forze di polizia e delle Forze armate limitatamente ai siti o a specifiche aree dei siti di pertinenza del Ministero della difesa coperti da segreto militare le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.''

Consenguentemente, ogni decreto ministeriale attuativo non conforme è abrogato.

1.0.3

RIPAMONTI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifica dell'articolo 1, comma 1198 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, concernente le ispezioni e le verifiche in materia di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori)*

1. Al comma 1198 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: ''anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori'' sono sostituite

dalle seguenti: "ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori";

b) il terzo periodo è soppresso;

c) al quarto periodo, le parole: "al completo adempimento" sono sostituite dalle seguenti: "all'adempimento" e le parole: "alla scadenza del predetto anno" sono soppresse».

1.0.4

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piano sanitario nazionale)

1. Il Piano sanitario nazionale adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione, fissa, in misura non inferiore al 2 per cento, la quota percentuale di risorse da destinare specificamente, da parte di ciascun Servizio sanitario regionale, ai servizi di prevenzione in materia di sicurezza e salute del lavoro.

2. Alle Regioni che non adempiano all'obbligo di destinazione di cui al comma 1 è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001».

1.0.5

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al comma 1198 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296)*

1. Il comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

''1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza del lavoro. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al pieno adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.''.».

1.0.6

TREU, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626)*

1. All'articolo 18, dopo il comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-

sentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.’’».

1.0.7

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modiche all'articolo 19 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

’’5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.’’».

1.0.8

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

’’3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18.’’».

1.0.9

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,
LIVI BACCI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido l'impresa appaltante o subappaltante.

2 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

1.0.10

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,
LIVI BACCI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per l'emersione del lavoro sommerso)

1. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni della normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro, nei casi di gravi e reiterate violazioni della stessa.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.».

1.0.11

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,
LIVI BACCI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Unificazione delle banche dati)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'INAIL e l'ISPESL predispongono, le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori.».

1.0.12

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,
LIVI BACCI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Poteri degli enti bilaterali)

1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.

3. Gli organismi paritetici possono altresì chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.».

1.0.14

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,
LIVI BACCI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

«3-*bis*. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-*ter*. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.».

1.0.15

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,
LIVI BACCI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,

n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di enti ed amministrazioni pubblici.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da un assessore da lui delegato nei confronti degli uffici, rientranti nell'ambito territoriale di competenza, delle amministrazioni e degli enti pubblici».

1.0.16

DE POLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Definizione di Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

“*i-bis*) organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro: organismi costituiti da più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:

1) la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la diffusione di buone pratiche finalizzate alla prevenzione;

2) lo sviluppo di azioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;

3) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.”.

Art. 1-ter.

(Poteri e funzioni degli organismi)

1. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni d'orientamento e promozione d'iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

2. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti in materia.

3. Nelle aziende di cui all'allegato II, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto legislativo, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro.

4. Nelle aziende che occupano fino a cento dipendenti gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive e di vigilanza.

5. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono formulare proposte negli ambiti di competenza della Commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.».

1.0.17

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Definizione di Organismi bilaterali per la sicurezza)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“i-bis) organismi bilaterali per la sicurezza: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:

- 1) la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
- 2) la programmazione di attività formative e l'elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici;
- 3) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- 4) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

Art. 1-ter.

(Poteri e funzioni degli Organismi bilaterali per la sicurezza)

1. Gli organismi bilaterali per la sicurezza, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

2. Gli organismi bilaterali per la sicurezza costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia.

3. Nelle aziende di cui all'allegato II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli organismi bilaterali per la sicurezza.

4. Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli organismi bilaterali per la sicurezza possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.

5. Gli organismi bilaterali per la sicurezza possono formulare proposte negli ambiti di competenza della Commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.».

1.0.18

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpello)

1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alla Presidenza della Conferenza delle Regioni, o alle Direzioni generali competenti per materia del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della salute, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

2. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica.

3. Al tal fine, viene istituita una Commissione, composta da:

- a) un funzionario della Conferenza delle Regioni;
- b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un funzionario del Ministero della salute.

I membri della Commissione possono avvalersi della collaborazione di altri funzionari pubblici competenti nella materia oggetto dell'interpello.».

1.102

ROILO, RELATORE

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis

*(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626)*

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Il presente comma non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi'».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 29 maggio 2007

73^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

Il presidente MARINO, accogliendo gli auspici di diversi Gruppi, propone di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*), il quale afferma che il disegno di legge in titolo rappresenta un elemento di progresso civile di grande importanza in relazione ad un tema che co-

stituisce motivo di allarme per l'intera collettività. Ricorda a tale proposito il recente intervento del Presidente della Repubblica, il quale ha richiamato l'attenzione delle istituzioni e della società civile sull'inaccettabile frequenza di incidenti nei luoghi di lavoro, con esiti spesso mortali. Fa inoltre presente che l'attuale situazione è favorita dalla scarsa disponibilità di mezzi delle amministrazioni deputate al controllo del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da meccanismi di attribuzione degli appalti che tendono a favorire le imprese meno scrupolose e, in generale, una scarsa chiarezza rispetto all'individuazione delle responsabilità.

Entrando nel merito del disegno di legge in esame, osserva che esso reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato al «riassetto» e alla «riforma» della disciplina in oggetto.

Il relatore si sofferma poi sui principi e criteri direttivi, posti dalle lettere da *a*) a *s*) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo. La lettera *a*) reca il principio del riordino e del coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali e del summenzionato riparto costituzionale di competenze normative.

La lettera *b*) prevede l'applicazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e tipologie di rischio, tenendo conto, da un lato, delle eventuali peculiarità o particolari pericolosità degli stessi e, dall'altro, della specificità di alcuni ambiti lavorativi, come quelli della pubblica amministrazione.

La lettera *c*) reca il principio dell'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Si prevedono, in particolare: misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori; adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, come sollecitato anche dalla Raccomandazione del Consiglio n. 2003/134/CE del 18 febbraio 2003.

La lettera *d*) prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, fermo restando il pieno rispetto dei livelli di tutela.

La lettera *e*) contempla il riordino della disciplina in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale.

La lettera *f*) prevede la revisione delle sanzioni penali ed amministrative relative alle violazioni delle norme vigenti in materia e di quelle poste dai decreti attuativi della delega in esame. In relazione al numero 4), il relatore considera eccessivamente mite la sanzione ivi prevista rispetto ai casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nel luogo di lavoro.

La lettera *g*) pone il principio della revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi. Si prevede, in particolare, il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Riguardo agli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ricorda che il decreto legislativo n. 626 del 1994 disciplina il servizio di prevenzione e protezione, la figura del responsabile e degli addetti del medesimo servizio, il regime eventuale di sorveglianza sanitaria e la figura del medico competente.

Il relatore richiama quindi l'attenzione sulla lettera *h*), che prevede la revisione ed il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumenti di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La successiva lettera *i*) pone i principi del coordinamento sul territorio nazionale delle attività in materia di sicurezza sul lavoro e della ridefinizione dei compiti e della composizione della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento. Detto coordinamento deve essere inteso alla definizione di indirizzi generali uniformi ed alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni, italiane o comunitarie, in corso di approvazione.

La lettera *l*) introduce il principio della valorizzazione degli accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi, al fine di orientare i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, verso il miglioramento dei livelli di tutela.

La lettera *m*) prevede la definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Sono indicate altresì le finalità di valorizzazione delle competenze esistenti e il superamento delle sovrapposizioni o duplicazioni di interventi.

La lettera *n*) prevede la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, INAIL ed ISPESL, nonché il concorso allo sviluppo del medesimo da parte dei summenzionati organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico.

Soffermandosi sulla lettera *o*), il relatore osserva che essa concerne la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso: l'adozione di meccanismi di definizione, mediante il concorso delle pubbliche amministrazioni e delle parti sociali, di progetti formativi; il finanziamento da parte dell'INAIL degli investimenti in materia di salute e sicurezza su lavoro delle piccole e medie imprese; la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di autonomia didattica e finanziaria.

La lettera *p*) prevede la razionalizzazione ed il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza al fine di rendere più efficaci gli interventi di programmazione, promozione della salute, vigilanza. L'esercizio della delega, sotto i profili in esame, deve essere inteso altresì ad evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi ed a valorizzare le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento.

Il principio di cui alla lettera *q*) esclude qualsiasi onere finanziario per i lavoratori subordinati e per i soggetti ad essi equiparati, in relazione all'adozione delle misure concernenti la sicurezza e salute sul lavoro.

Il relatore si sofferma quindi sulla lettera *r*), che prevede il miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonché il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti. Essa fa riferimento anche all'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e all'introduzione della condizione del rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro ai fini sia della partecipazione alle gare di appalto e subappalto pubblici sia dell'accesso ad agevolazioni e finanziamenti a carico della finanza pubblica. È inoltre prevista la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tali previsioni, a parere del relatore, sono da accogliere con favore in quanto tese a garantire un maggior rigore in un settore nel quale la stessa competizione tra le imprese è falsata a vantaggio dei soggetti in grado di ridurre notevolmente i costi sacrificando la sicurezza dei lavoratori.

Prosegue illustrando la lettera *s*), la quale prevede la revisione delle modalità di attuazione dell'eventuale regime di sorveglianza sanitaria, adeguandolo alle caratteristiche organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.

Passando all'illustrazione del comma 3, il relatore nota come esso escluda che i decreti legislativi possano disporre un abbassamento dei livelli di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

I commi 4 e 5 recano le norme procedurali per l'esercizio della delega, mentre il comma 6 prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quelli di base. Il comma 7, infine, specifica che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi in esame, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, attualmente in dotazione.

Dopo aver fatto presente che i temi recati nel disegno di legge in titolo avrebbero potuto giustificare un'assegnazione del provvedimento alle Commissioni 11^a e 12^a riunite, il senatore TOMASSINI (*FI*) chiede rassicurazioni circa la possibilità di disporre di tempi adeguati per un approfondito esame del disegno di legge stesso.

Il senatore CURSI (*AN*), anche in considerazione della delicatezza dei contenuti recati nell'atto in titolo, tanto più a fronte dei recenti accadimenti e delle richiamate affermazioni del Presidente della Repubblica in merito all'esigenza di assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro, chiede che la Commissione svolga un esame approfondito, prevedendo specifiche audizioni. Ciò consentirebbe, egli prosegue, per un verso, di acquisire l'orientamento degli operatori del settore nei confronti del provvedimento, con particolare riferimento alle norme di maggior rilievo recate nel disegno di legge, e, per l'altro, di approfondire le criticità del vigente decreto legislativo n. 626 del 1994, che prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presidente MARINO tiene a precisare che numerose audizioni sul provvedimento in titolo sono già state avviate e concluse dalla Commissione di merito, presso la quale l'esame è peraltro giunto in una fase avanzata. In considerazione del contributo che la Commissione igiene e sanità può comunque apportare all'esame della Commissione di merito, fa presente che l'articolo 39, comma 4, del Regolamento, consente di chiedere alla Commissione competente di allegare il parere alla relazione che la stessa presenterà all'Assemblea.

La senatrice BINETTI (*Ulivo*) giudica opportuno integrare il disegno di legge in titolo, inserendo un'apposita norma diretta a rendere obbligatoria l'individuazione di un protocollo che preveda, da un lato, il consenso informato del lavoratore nei confronti delle condizioni di sicurezza dell'azienda in cui opera e, dall'altro, la presa d'atto, da parte dello stesso lavoratore, dell'avvenuta adozione delle misure aziendali di prevenzione.

Inoltre, riterrebbe utile l'individuazione di un medico di riferimento a livello aziendale, nonché la definizione di un sistema che assicuri un'immediata assistenza sanitaria in favore del lavoratore vittima di un incidente sul lavoro.

La senatrice BASSOLI (*Ulivo*) auspica che la Commissione possa acquisire, attraverso l'eventuale collaborazione del Governo, una specifica documentazione in ordine allo stato dell'arte dei servizi di medicina del lavoro e ai risultati conseguiti dai piani per la salute sui luoghi di lavoro adottati a livello regionale.

Il seguito dell'esame è indi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1517) *Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore TOMASSINI (FI), il quale sottolinea anzitutto che il disegno di legge in titolo si inserisce nel quadro di precedenti interventi legislativi, ed in particolare della legge n. 120 del 2001 e della legge n. 69 del 2004, in materia di utilizzo di defibrillatori in ambiente extraospedaliero, introducendo una disciplina riguardante la formazione del personale addetto all'utilizzo di tali strumenti.

Entrando nel merito del disegno di legge in esame, rileva che esso concerne i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), nonché i corsi di formazione e di addestramento in *Basic Life Support Defibrillation* (BLS-D) per i soccorritori non medici, che hanno l'obiettivo di assicurare l'impiego in piena sicurezza dei suddetti DAE per le persone colpite da arresto cardiocircolatorio. Essi possono essere realizzati dai seguenti soggetti, previo accreditamento secondo i criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome: università; organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro; ordini professionali sanitari; enti nazionali senza scopo di lucro che operino nel settore dell'emergenza e del soccorso e che dispongano di una rete di formazione. Allo svolgimento dei corsi possono collaborare le regioni, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le centrali operative del sistema di emergenza 118.

Il relatore prosegue specificando che i programmi dei corsi, così come i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome, in conformità sia alle linee guida stabilite con accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, sia alle linee guida internazionali vigenti in materia.

La certificazione summenzionata è necessaria per l'impiego dei DAE da parte di soggetti non medici. Essa ha validità sull'intero territorio nazionale, per un periodo di diciotto mesi; il rinnovo della certificazione deve avvenire entro sei mesi dalla scadenza della stessa, previa verifica del permanere delle competenze teoriche e pratiche.

Riguardo all'eventuale svolgimento di corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo della certificazione, il relatore sottolinea che la parte teorica dei medesimi può essere svolta anche con metodologie di apprendimento a distanza.

Il relatore rileva poi che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso ogni regione o provincia autonoma, del registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS-D, in cui sono iscritti sia i soggetti in possesso della certificazione summenzionata sia quelli abilitati, in base alla disciplina della regione o della provincia autonoma, all'insegnamento nei corsi in esame, mentre

l'articolo 5 reca uno stanziamento, pari a 4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007, per dotare di DAE i luoghi, strutture e mezzi di trasporto ivi indicati. I criteri e le modalità per l'attribuzione delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali. Avviandosi a concludere, il relatore osserva che l'articolo 6 dispone che la registrazione dei DAE, ad eccezione di quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, siano registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118, mentre l'articolo 7 consente la detrazione dall'imposta lorda IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici extraospedalieri, fino a un massimo di 1.000 euro.

Infine, auspica che l'esame del disegno di legge in titolo rappresenti l'occasione per riporre particolare attenzione al tema del trasporto sanitario, eventualmente anche attraverso la definizione di uno specifico atto di indirizzo.

Il seguito dell'esame è indi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CURSI (AN) chiede di poter ascoltare con sollecitudine il Ministro della salute in ordine alle iniziative che il Governo intende assumere per far fronte alla grave situazione sanitaria in cui versa la regione Campania a seguito dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Il presidente MARINO assicura che si farà carico della richiesta testè avanzata dal senatore Cursi, precisando che un'eventuale audizione del Ministro della salute sarà circoscritta esclusivamente agli aspetti sanitari. In proposito, ricorda che la competenza primaria sul tema dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti è della Commissione ambiente, come testimonia del resto la circostanza che ad essa è stato assegnato il decreto-legge n. 61 del 2007, recante interventi straordinari per superare la richiamata emergenza, su cui la Commissione igiene e sanità potrà comunque esprimere un parere.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 29 maggio 2007

77^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CONFALONIERI (RC-SE), fa presente che il decreto-legge n. 61 del 2007 è espressione dello sforzo che il Governo sta compiendo, attraverso il Commissario delegato, per far fronte a quella situazione di gravissimo ed intollerabile degrado che va impropriamente sotto il nome di emergenza rifiuti in Campania.

L'articolo 1 del decreto in conversione stabilisce, al comma 1, che entro il termine dello stato di emergenza rifiuti – fissato al momento al 31 dicembre 2007 – sono attivati i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento. Il comma 2 consente l'utilizzo del sito di Serre fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno. Il comma 3 consente l'uso del sito di Terzigno fino al completamento delle attività di collaudo ed alla messa in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra. Sempre ai sensi del comma 3, il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza

dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel medesimo territorio, mediante la predisposizione di un apposito piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 4 precisa che l'utilizzo dei quattro siti è disposto nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, fatto salvo l'obbligo del Commissario delegato di assicurare le occorrenti misure volte alla tutela della salute e dell'ambiente. Il comma 5 stabilisce che con apposite ordinanze di protezione civile possono essere definite ulteriori misure compensative in favore dei comuni sede dei quattro siti.

L'articolo 2 disciplina l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti e il comma 1 va a sostituire il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 263 del 2006 al fine di prevedere che il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione. Si prevede che il Commissario delegato possa derogare sia alla normativa dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sulla necessità dell'affidamento mediante gara, sia alle disposizioni del testo unico degli enti locali che non ammettono alla gara le società di capitali a partecipazione integralmente pubblica e le società che gestiscono servizi pubblici locali per affidamento diretto o senza procedura ad evidenza pubblica. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, previa requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. L'efficacia dei provvedimenti di sequestro è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza. In tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. I siti così individuati sono sottratti all'adozione di misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato d'emergenza. Il comma 2 eleva a non più di trenta unità il personale di forze di polizia (originariamente 15 unità) da assegnare al Dipartimento della protezione civile anche per attività di presidio delle discariche da realizzare.

L'articolo 3 vieta la localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica del territorio dell'area «Flegrea», ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio circostante alla discarica «Masseria Riconta». L'articolo 4, al

comma 1, obbliga i comuni della regione Campania ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania n. 10 del 1993 e che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza di protezione civile n. 2948 del 1999. Il comma 2 fa salvi i contratti, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia differenziata che indifferenziata. Ai sensi del comma 3, il Commissario delegato può disporre l'accorpamento ovvero lo scioglimento dei consorzi che non adottino le misure, che saranno prescritte da una specifica ordinanza commissariale, per l'incremento significativo dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.

L'articolo 5 stabilisce che i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato. L'articolo 6 reca al comma 1 la nomina dei Presidenti delle province della regione Campania a sub-commissari e prevede che essi attuano, d'intesa con il Commissario delegato, le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale. Conseguentemente il comma 2 sopprime i 3 subcommissari e la commissione di esperti per le emergenze ambientali di cui al decreto-legge n. 263 del 2006. Il comma 3 stabilisce che, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

L'articolo 7 prevede che i comuni campani devono assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani garantisca complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. I consigli dei comuni che non provvedono nei termini previsti possono essere sciolti per grave violazione di legge. L'articolo 8 dispone che dall'attuazione del decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che il Commissario delegato provvede alle attività di sua pertinenza nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. L'articolo 9 stabilisce che, in sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario delegato entro novanta giorni adotta, sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti per la regione Campania.

Fa presente, infine, che non possono essere sottaciute le perplessità che destano rispettivamente il comma 1 dell'articolo 1, che prevede l'uti-

lizzo come discarica di un sito all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, il comma 4 dell'articolo 1, che autorizza il Commissario delegato ad utilizzare i siti anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo e igienico-sanitaria, e l'articolo 9, che appare in grado di realizzare una intromissione dello Stato nella sfera di competenze costituzionalmente spettante alla regione.

Il presidente SODANO propone di fissare il termine di presentazione degli emendamenti per le ore 19 di martedì 5 giugno 2007.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1298) SODANO ed altri. – Principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio e recepimento della direttiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BELLINI (*SDSE*), fa presente che il disegno di legge n. 1298 è volto a riprendere, su basi nuove, l'indispensabile e indifferibile lavoro di approntamento di una nuova normativa sulla pianificazione territoriale in grado di aprire la fase riformistica dello sviluppo sostenibile delle città e del territorio. In effetti, il disegno di legge in esame riguarda solo la pianificazione e non tutto il governo del territorio, espressione che comprende un complesso di materie (dalla protezione civile alla difesa del suolo, dagli aeroporti alle reti di navigazione, dalla produzione dell'energia alle opere pubbliche) che devono essere oggetto di una pluralità di provvedimenti legislativi di competenza statale e regionale.

Tra i principi fondamentali che il disegno di legge intende affermare vanno in particolare ricordati quello secondo il quale il territorio e le sue risorse sono patrimonio comune e le autorità pubbliche ne sono i custodi e i garanti nel quadro delle specifiche competenze, quello della titolarità esclusivamente pubblica della pianificazione, quello della pianificazione come metodo generale per il governo del territorio, quello dell'onerosità per l'operatore immobiliare delle opere necessarie alla trasformazione urbanistica, quello della non indennizzabilità dei vincoli di tutela e quello del diritto agli *standard* urbanistici integrati dal diritto alla città e all'abitare.

Illustra quindi le disposizioni recate dagli articoli del provvedimento in esame evidenziando il carattere di novità rivestito dalle norme che recepiscono la normativa europea in materia di valutazione ambientale strategica. Altrettanto nuove appaiono le prescrizioni che impongono un rigoroso contenimento del consumo del suolo; in questo campo l'Italia è stata finora piuttosto assente, mentre in tutti i più importanti paesi europei nel-

l'ultimo decennio sono state avviate politiche concretamente mirate a impedire la dissipazione del territorio. Il provvedimento in esame riprende anche una proposta per il vincolo di tutela *ope legis* sui centri storici e su tutte le strutture insediative storiche (anche non urbane). Inoltre, la *vetata questio* circa la decadenza dei vincoli a contenuto espropriativo è risolta imponendo ai comuni l'obbligo ad acquisire, entro un termine perentorio, i beni che i piani assoggettano ad esproprio.

Il disegno di legge n. 1298, in particolare, mira a varare una nuova legge quadro per il governo del territorio che operi secondo il criterio di evitare il consumo di nuovo territorio senza aver prima verificato tutte le possibilità di recupero, di riutilizzazione e di sostituzione.

In considerazione del fatto che da parte di Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione è stata preannunciata la presentazione di proposte legislative in materia di pianificazione del territorio, sottolinea l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge al fine di rendere possibile una discussione congiunta dei diversi provvedimenti.

Il presidente SODANO fa presente che nel corso del mese di luglio sarà senz'altro possibile svolgere un approfondito esame dei contenuti del disegno di legge n. 1298 e delle altre proposte legislative che dovessero essere presentate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO ED ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 30 MAGGIO ED ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 31 MAGGIO

Il presidente SODANO avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame dello schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96) che sarà posto all'esame nella seduta pomeridiana di domani, mercoledì 30 maggio 2007. Fa presente che la stessa seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15, avrà inizio alle ore 14,30 con l'audizione del dottor Gianfranco Mascazzini, direttore generale del Servizio per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese. Fa presente, inoltre, che la seduta antimeridiana di giovedì prossimo 31 maggio 2007, già convocata per le ore 11, avrà inizio alle ore 8,30 con l'audizione del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese. Fa presente, infine, che sempre nella seduta antimeridiana di giovedì 31 maggio 2007 avrà luogo l'audizione dei sindaci dei comuni di Savignano Ir-

pino, Sant'Arcangelo Trimonte e Serre e del commissario straordinario del comune di Terzigno, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 29 maggio 2007

31^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MANZELLA

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione (n. 21)

(Parere alla 2^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore VEGAS (*FI*) riferisce sulla proposta di direttiva in titolo che si iscrive in un ambizioso programma d'azione volto a ridurre gli oneri amministrativi imputabili alla legislazione UE in vigore. In tale contesto, l'esecutivo di Bruxelles ha chiesto e ottenuto dal Consiglio europeo di primavera 2007 di fissare un obiettivo di riduzione del 25 per cento di tali oneri, che l'UE e gli Stati membri dovranno raggiungere insieme entro il 2012.

Secondo quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione relativa al «Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea», gli oneri amministrativi inutili e sproporzionati hanno un'incidenza negativa sull'economia e sulla competitività delle aziende e sono spesso percepiti come fonte di perturbazione e di distrazione per le attività delle imprese. Il programma d'azione proposto dalla Commissione si concentra soprattutto sugli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi che dovrebbero essere chiaramente distinti dalle caratteristiche strutturali della legislazione, quelle realmente funzionali o necessarie alla realizzazione degli obiettivi delle singole normative. Oltre all'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e all'indicazione dei settori prioritari di intervento, il piano comprende un elenco di azioni ra-

pide (*fast track actions*) da adottare durante la presidenza tedesca, azioni che, in quanto capaci di produrre risultati a breve termine, costituiscono un primo passo verso la realizzazione degli obiettivi della Comunicazione.

Una delle «azioni rapide» proposte ha ad oggetto la modifica della direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e della direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni.

La proposta della Commissione – prosegue il relatore – è volta a eliminare alcuni oneri amministrativi superflui che gravano sulle imprese. Le direttive 79/855/CEE e 82/891/CEE prevedono che, per ciascuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione, uno o più esperti indipendenti da queste designati o abilitati da una autorità giudiziaria o amministrativa esaminino il progetto di fusione o scissione e redigano una relazione scritta destinata agli azionisti. Questi esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche o società. In particolare, nella relazione gli esperti devono dichiarare se, a parer loro, il rapporto di cambio delle azioni proposto dalle società partecipanti all'operazione sia congruo o meno.

Secondo la Commissione e i diversi gruppi di esperti consultati in sede di elaborazione della proposta, tale prescrizione sarebbe eccessiva, una formalità superflua almeno quando gli azionisti di tutte le società partecipanti alla fusione o alla scissione non la ritengono necessaria.

La proposta di direttiva conferisce, quindi, agli azionisti la possibilità diretta di rinunciare, se così desiderano, alla relazione scritta di esperti sul progetto di fusione o di scissione. In questo modo le due direttive vengono ad essere in linea con le prescrizioni della decima direttiva sul diritto societario, la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, la quale non prevede un tale obbligo a carico delle imprese coinvolte nelle operazioni di fusione disciplinate dalla direttiva.

Il relatore fa notare che, nell'ambito del diritto societario dell'Unione, un simile approccio è già stato adottato avuto riguardo alla normativa comunitaria che disciplina la costituzione delle società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale. La direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio, ha, infatti, per obiettivo la sua semplificazione e modernizzazione, al fine di contribuire a promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori. In particolare, essa stabilisce che gli Stati membri avranno la facoltà di permettere alle società, nel caso di assegnazioni di azioni a fronte di conferimenti non in contanti, di non dover ricorrere ad un'apposita valutazione da parte di un esperto indipendente, qualora esista già un parametro di riferimento chiaro per la valutazione del conferimento. Tuttavia, la direttiva garantisce il diritto da parte di uno o più azionisti che detengano una quota complessiva pari ad almeno il 5 per cento del capitale sottoscritto della società di esigere tale valutazione.

Tutti questi provvedimenti, come più volte ribadito dalle stesse istituzioni europee, hanno un duplice scopo: da una parte lo snellimento degli oneri amministrativi per stimolare e sviluppare la competitività delle imprese operanti sul territorio comunitario, dall'altra la tutela degli azionisti di minoranza e dei creditori, i cui diritti devono essere preservati. Tali necessità sono state recentemente ribadite anche dal Parlamento europeo.

L'oratore porta a conoscenza, inoltre, che nel progetto di relazione su «Legiferare meglio 2005»: applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità – 13^o relazione annuale, il PE si è espresso a favore della strategia di riduzione degli oneri amministrativi inutili nell'Unione europea, sostenendo che essa non può, in alcun modo, essere paragonata ad una deregolamentazione; chiede quindi alla Commissione di vigilare affinché tale riduzione non avvenga a spese degli obiettivi originari della regolamentazione stessa. In particolare, il PE ha accolto favorevolmente l'intenzione della Commissione di offrire già a breve termine un contributo alla diminuzione degli oneri amministrativi inutili riducendo quelli più flagranti, mediante le cosiddette «azioni rapide», tra cui rientrano anche le disposizioni previste dalla presente proposta di direttiva.

Il Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 ha valutato positivamente le iniziative intraprese dalla Commissione al fine di diminuire gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese all'interno dell'UE, concordando sulla necessità di ridurli del 25 per cento entro il 2012. Il Consiglio Europeo ha quindi invitato la Commissione a varare il programma d'azione con l'ausilio degli Stati membri, chiedendo al Parlamento europeo e al Consiglio di dare la priorità alle misure per un'azione immediata enunciate nella strategia della Commissione, una volta che quest'ultima abbia presentato le corrispondenti proposte, in vista della loro adozione, il più possibile nel 2007. Il Consiglio europeo ha infine rivolto agli Stati membri l'invito di fissare obiettivi nazionali analoghi, entro il 2008.

Per quanto attiene all'impatto della proposta in esame sulla legislazione italiana sulle fusioni delle società per azioni, il relatore ricorda che l'articolo 2501-*ter* del codice civile stabilisce che le società coinvolte nell'operazione redigano un progetto di fusione, progetto che ha una funzione informativa nei riguardi dei soci e dei terzi e nel quale deve essere indicato il nuovo assetto sociale che si intende conseguire. Affinché il progetto abbia il medesimo contenuto, la normativa stabilisce che esso debba essere redatto (d'intesa) dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione: formalmente, il progetto deve essere poi adottato, con apposita deliberazione, dall'organo amministrativo di ciascuna società interessata. Il progetto deve, tra l'altro, includere il testo dell'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione ovvero di quella incorporante e il rapporto di cambio delle azioni e delle quote (cioè la misura delle partecipazioni da attribuire ai soci nella società incorporante o nella nuova società risultante dalla fusione).

L'articolo 2501-*sexies* del codice civile stabilisce inoltre che uno o più esperti scelti dalle società partecipanti alla fusione tra i revisori contabili devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cam-

bio, esprimendo un parere sull'adeguatezza dei metodi di valutazione adottati dagli amministratori (se la società derivante dalla fusione è una società azionaria gli esperti sono designati dal tribunale; se si tratta di società con azioni quotate in borsa, la relazione è redatta da società di revisione). Se la presente proposta di direttiva sarà adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo, la stesura della relazione degli esperti non sarà più obbligatoria, a meno che gli azionisti delle società interessate dalla fusione non la ritengano necessaria.

La disciplina della scissione ricalca, con i necessari adattamenti, la disciplina della fusione: in particolare, è prescritta la redazione di un progetto di scissione, della situazione patrimoniale e delle relazioni degli amministratori e degli esperti. La relazione degli esperti non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e quando non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, perché, in questo caso, si ritiene che la situazione dei soci rimanga sostanzialmente inalterata (articolo 2506-*bis* co. 4°). Va ricordato che la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni lascia agli Stati membri la possibilità di non applicare le disposizioni concernenti l'obbligo di relazione da parte degli esperti indipendenti qualora così decidano tutti gli azionisti e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto.

Volgendo al termine della sua esposizione, il relatore precisa che i contenuti della proposta in titolo possono essere considerati con favore, pur tenendo conto di alcune cautele, come quella, ad esempio, di mantenere le norme del codice civile poste a salvaguardia degli azionisti di minoranza, nonché quelle che prevedono la potestà di intervento degli organi di controllo del mercato borsistico e mobiliare, come la CONSOB in Italia.

La semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi e burocratici, in conclusione, sono benvenuti a condizione, però, che non vadano ad incidere sui diritti fondamentali degli azionisti, soprattutto quelli di minoranza, e dei creditori.

Segue, quindi, una breve discussione, cui prendono parte il presidente MANZELLA (*Ulivo*) e i senatori ENRIQUES (*Ulivo*) e VEGAS (*FI*), sulla congruità del diritto dei soci che detengono una quota pari al 5 per cento del capitale ad esigere una valutazione dei conferimenti da parte di esperti esterni.

Il PRESIDENTE nel congratularsi con il relatore per l'approfondita disamina svolta, lo invita, quindi, a redigere un progetto di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 17)

(Parere alla 8^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Introduce sull'atto comunitario in titolo il relatore FILIPPI (*Ulivo*), il quale informa preliminarmente che il problema della sicurezza delle infrastrutture stradali e di un'eventuale armonizzazione della normativa e delle procedure degli Stati membri in materia è stato affrontato per la prima volta dalla Commissione europea il 12 settembre 2001, con la pubblicazione del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti entro il 2010. In esso, tra l'altro, l'esecutivo di Bruxelles si prefissava l'obiettivo di dimezzare (portandoli da 50.000 a 25.000) il numero di morti sulle strade europee entro il 2010, lanciando una serie di iniziative focalizzate sulla formazione dei conducenti e la sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture. Su sollecitazione del Parlamento europeo, tale dichiarazione di intenti si è tradotta il 2 giugno 2003 in un vero e proprio programma d'azione europeo per la sicurezza stradale.

Negli ultimi quattro anni si sono registrati notevoli progressi in termini di sicurezza dei veicoli, con una sensibile riduzione del rischio di morire o riportare gravi ferite in caso di incidente. D'altro canto, i requisiti in materia di esami e di formazione sono diventati progressivamente più rigidi, in modo da garantire che i conducenti europei siano in grado di affrontare i pericoli della circolazione stradale. Infine, poiché le principali cause di decesso sulle strade europee sono rappresentate dall'eccesso di velocità, dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza e dalla guida in stato di ebbrezza, si è registrato un incremento e una maggiore severità dei controlli sul rispetto del codice della strada.

Sono invece mancati, finora, sforzi congiunti a livello europeo in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali, anche se auspici in tal senso erano stati espressi già nella Decisione del Consiglio relativa alle reti transeuropee. Se si escludono le attività di ricerca e l'istituzione di un mercato interno dei materiali da costruzione, infatti, la Comunità europea non ha finora adottato alcuno dei provvedimenti necessari per il settore infrastrutturale; né è stata ancora resa sistematica l'applicazione sulle strade europee dei sistemi di gestione e controllo del traffico basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

La proposta di direttiva all'esame della Commissione si prefigge di assicurare l'integrazione della sicurezza in tutte le fasi di pianificazione, progettazione e funzionamento delle infrastrutture stradali nella rete transeuropea (TEN-T).

Più in particolare, la direttiva dovrebbe consentire di: accrescere la sicurezza delle nuove strade grazie al loro costante adeguamento ai requisiti in materia di sicurezza; raggiungere un elevato livello comune di sicurezza stradale in tutti gli Stati membri; garantire la massima sensibilizzazione nel settore della sicurezza, onde consentire che le decisioni in ma-

teria di pianificazione e progettazione siano assunte con cognizione di causa; rendere più trasparenti le implicazioni delle decisioni in materia di sicurezza; permettere la raccolta e la diffusione delle competenze disponibili per sfruttare al meglio i risultati della ricerca di settore; utilizzare fondi limitati per costruire e provvedere alla manutenzione delle strade in modo più efficace e sicuro; migliorare i sistemi di raccolta, trattamento e diffusione delle informazioni relative alla sicurezza.

Onde predisporre una proposta legislativa della massima incisività ed efficacia anche sul piano tecnico, la Commissione si è avvalsa, negli anni 2002 e 2003, di un apposito gruppo di lavoro sulla sicurezza delle infrastrutture, le cui conclusioni hanno influito significativamente sul progetto di direttiva e cui hanno partecipato i rappresentanti di undici Stati membri, tra cui l'Italia.

Inoltre, nei mesi di aprile e maggio del 2006, i servizi della direzione «Trasporti terrestri» della Direzione Generale «Energia e Trasporti» della Commissione hanno lanciato una consultazione pubblica su internet per raccogliere osservazioni relative all'approccio dell'esecutivo in materia, ricevendo 51 risposte da amministrazioni pubbliche nazionali, istituti di ricerca ed esperti nel settore della sicurezza stradale, associazioni di utenti e di operatori.

Nel 2003, la rete telematica ROSEBUD (acronimo che sta per «Analisi dei rapporti benefici-costi e costi-efficacia nel settore della sicurezza stradale e dell'ambiente per un utilizzo nel processo decisionale») ha realizzato un'analisi dell'impatto del progetto di direttiva, secondo la quale la sua applicazione sulle strade della rete transeuropea permetterebbe di ridurre il numero di morti di oltre 600 e quello dei feriti di oltre 7.000, mentre ulteriori 400 vite potrebbero essere risparmiate in caso di estensione delle procedure in materia di sicurezza alle autostrade, e 900 se le suddette norme venissero applicate alla rete stradale principale, ovvero alle strade interurbane o nazionali (senza le autostrade).

Il progetto di direttiva viene presentato – continua il relatore – ai sensi dell'articolo 71 del Trattato CE, in base al quale il Consiglio, in co-decisione con il Parlamento europeo, stabilisce «norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri», nonché «le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti». Il settore dei trasporti non rientrando tra quelli di competenza esclusiva della Comunità, la proposta viene presentata in applicazione del principio di sussidiarietà, in quanto la direttiva dovrebbe garantire un elevato livello comune di sicurezza stradale, consentendo agli Stati membri attualmente impegnati a migliorare e potenziare la loro rete stradale di integrare a pieno le questioni della sicurezza. Lo scambio delle migliori pratiche, del resto, non è una soluzione di per sé sufficiente a migliorare la sicurezza delle infrastrutture, e il legislatore europeo ha già riconosciuto il diritto degli utenti che si spostano su una rete stradale transeuropea a usufruire dello stesso, elevato livello di sicurezza.

La proposta, ad avviso della Commissione, rispetta appieno il principio di proporzionalità in quanto mantiene un equilibrio tra l'esigenza di proporre metodi convalidati per migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali e quella di limitare i costi amministrativi e gli altri costi di applicazione, senza definire norme tecniche o requisiti e lasciando agli Stati membri la libertà di mantenere le procedure esistenti o di introdurne di proprie.

Il relatore passa, quindi, ad esaminare gli articoli della proposta di direttiva.

L'articolo 1 ne precisa oggetto e campo di applicazione, ribadendo come la direttiva si applichi alle sole strade che fanno parte della rete pubblica transeuropea.

L'articolo 3 vincola gli Stati membri ad assicurare che per tutte le diverse varianti dei progetti d'infrastruttura sia effettuata una valutazione d'impatto durante la fase di pianificazione iniziale e prima dell'approvazione del relativo progetto.

L'articolo 4 vincola gli Stati membri a garantire l'effettuazione di un audit della sicurezza stradale per tutti i progetti di infrastruttura, da parte di un revisore appositamente designato. L'audit deve costituire parte integrante del processo di ideazione del progetto di infrastruttura nelle fasi dello studio di fattibilità, degli studi preliminari, della progettazione di dettaglio, dell'ultimazione e del primo funzionamento.

L'articolo 5 vincola gli Stati membri ad assicurare il miglioramento della sicurezza stradale attraverso un esame annuo del funzionamento della rete stradale, la classificazione dei vari tratti in base al potenziale di riduzione dei costi connessi agli incidenti, la valutazione dei tratti ad alto rischio da parte di un'équipe incaricata dell'ispezione, la piena informazione degli utenti della strada.

L'articolo 6 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le strade facenti parte della rete transeuropea siano oggetto di ispezioni di sicurezza tanto di routine quanto su lavori in corso, destinate a individuare i rischi connessi alla sicurezza stradale e a prevenire gli incidenti.

L'articolo 7 vincola gli Stati membri a garantire la redazione di una relazione d'incidente completa per ciascun incidente che causi uno o più decessi o feriti gravi.

L'articolo 8 prevede che gli Stati membri adottino entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva degli orientamenti – che vanno notificati alla Commissione europea entro tre mesi – per coadiuvare gli organi competenti nell'applicazione della direttiva stessa.

Sempre entro tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 9, andranno adottati specifici programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale. Detti controllori dovranno seguire entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva una formazione iniziale sancita da un certificato di idoneità professionale, e almeno ogni sette anni dei corsi di perfezionamento.

L'articolo 10 prevede che gli Stati membri presentino una prima relazione sull'applicazione della direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore, poi con cadenza quadriennale.

Per quanto concerne l'impatto della proposta di direttiva sulla legislazione nazionale, il relatore ricorda che l'Italia è stata uno degli undici Stati membri riuniti nel Gruppo di lavoro sulla sicurezza delle infrastrutture istituito a supporto della Commissione europea, e ha quindi contribuito fattivamente ai lavori preparatori e agli studi tecnici che hanno condotto all'adozione del progetto di direttiva.

Egli ricorda altresì che il 24 e 25 gennaio 2006 è stata organizzata a Vienna una riunione di esperti ad alto livello per trattare tematiche connesse alla sicurezza delle infrastrutture. Dai dati forniti dai singoli Stati membri risulta chiaramente come l'Italia abbia già attivato tre dei quattro strumenti previsti dal progetto di direttiva: l'audit di sicurezza stradale, l'esame periodico della sicurezza della rete e della gestione dei tratti ad alto rischio e le ispezioni di sicurezza stradale, mentre resta da attivare lo strumento della valutazione d'impatto della sicurezza stradale, attualmente in vigore solo in otto Stati membri su venticinque.

La legislazione italiana in materia di sicurezza stradale ha comunque conosciuto una forte accelerazione con l'adozione della legge n. 144/99, che ha sancito la nascita del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS), il principale strumento di pianificazione e programmazione generale del settore, articolato su tre linee d'azione fondamentali: l'impegno a concordare e condividere l'intervento in questo settore con tutti gli altri livelli di governo (regionale, provinciale e comunale), nella consapevolezza che la maggior parte degli incidenti mortali si verificano in ambito urbano e locale; il rafforzamento del sistema di governo della sicurezza stradale, delle strutture tecniche, delle competenze, delle professionalità, della strumentazione e delle risorse finanziarie dedicate a questo settore; un sistema di interventi diretti sulla struttura normativa, implementando una serie di disposizioni urgenti destinate a incidere in modo tempestivo in particolare sui comportamenti degli utenti della strada.

In tale ambito, e in linea con gli indirizzi comunitari in materia, l'azione del Governo italiano si è indirizzata soprattutto verso l'adozione di una serie di disposizioni urgenti destinate a incidere in modo deciso sui comportamenti degli utenti della strada. Fra di esse vanno ricordate in particolare l'introduzione della patente a punti, l'attestato di idoneità per la guida dei ciclomotori, le regole per un uso corretto del telefono cellulare alla guida, le nuove procedure per la verifica dell'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, l'obbligo dell'uso di giubbotti riflettenti per proteggere chi scende da un veicolo, l'obbligo d'uso dei fari anabbaglianti anche di giorno.

Tale orientamento fortemente sbilanciato verso interventi sui comportamenti dell'utenza della strada è ampiamente giustificato dalle statistiche ISTAT sulle cause degli infortuni, che sarebbero per il 90 per cento riconducibili al fattore umano, mentre il numero di incidenti a vario titolo riconducibili allo stato delle infrastrutture era nel 2003 pari a un modesto

2,3 per cento. Sempre sulla base dei dati ISTAT, va rilevato come ben il 75 per cento degli incidenti abbia avuto luogo su strade urbane, contro un 6 per cento appena sulle autostrade, un 10 per cento sulle strade statali, un 6 per cento sulle provinciali e un 3 per cento sulle comunali extraurbane.

Il relatore conclude la sua illustrazione esprimendo una opinione complessivamente favorevole sull'atto comunitario in argomento, il quale contiene, a suo avviso, l'unica carenza rappresentata dal fatto che il suo ambito di applicazione è circoscritto alle reti stradali transeuropee. Risulterebbe utile *pro futuro* prevedere una estensione della sfera di applicazione di tale atto all'intera rete stradale dei vari Stati dell'Unione Europea.

Il presidente MANZELLA ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione, invitandolo a predisporre per la prossima seduta utile uno schema di parere da sottoporre alla Commissione e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VEGAS (FI), nel ribadire quanto evidenziato dal relatore, ovvero che il campo su cui va ad incidere l'atto comunitario è circoscritto ai soli tratti nazionali della rete stradale transeuropea, osserva, con riferimento all'articolo 5 della proposta di direttiva, come sarebbe opportuno uniformare le varie procedure – tra cui anche quella relativa all'impatto ambientale – attualmente vigenti nei 27 Paesi dell'Unione, relative all'adozione delle misure necessarie per migliorare la sicurezza sulla rete stradale esistente.

Egli, inoltre, si chiede se sono state previste sanzioni europee in caso di inadempimento, parziale o totale, degli *standards* comunitari, nonché adeguate forme di tutela per il «consumatore stradale europeo».

Tiene, infine, a precisare che il problema della sicurezza stradale è da riconnettere non solo alle infrastrutture ma anche alla circolazione degli automezzi pesanti, i quali, soprattutto quelli provenienti da Paesi entrati recentemente nell'Unione, spesso non sono perfettamente corrispondenti, dal punto di vista tecnico, ai parametri richiesti dall'Unione stessa.

Il senatore SELVA (AN) dopo aver rilevato l'eccessiva minuziosità che spesso traspare dalla regolamentazione comunitaria, che si prefigge di disciplinare in dettaglio i più svariati settori di attività, osserva come l'ordinamento comunitario dovrebbe, in generale ma anche nel caso di specie, ovvero per la sicurezza della rete stradale, limitarsi a sancire il nucleo essenziale di ogni normativa, onde potersi compenetrare ed integrare al meglio con gli ordinamenti nazionali degli Stati membri.

Segue un breve intervento del senatore PERRIN (Aut), il quale, appurato che la proposta comunitaria in esame esula dalla disciplina delle gallerie stradali, porta a conoscenza della Commissione dei numerosi problemi terminologici e di interpretazione che possono riscontrarsi quando si tratta di applicare disposizioni relative a problemi transfrontalieri.

Il presidente MANZELLA, nel concordare con il punto di vista secondo cui la nozione di rete pubblica transeuropea tratteggiata nel progetto comunitario in esame si configura in senso limitativo, si interroga sull'opportunità di ipotizzare, sulla base del principio di sussidiarietà, una sorta di sistema di «sorveglianza comunitaria» anche in tema di reti stradali europee. In altri termini, si tratterebbe di prevedere una necessaria «interferenza» dell'Unione, volta a garantire una certificazione «*super partes*» circa la sicurezza di determinati tratti stradali nazionali che si inseriscono nella rete transeuropea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 29 maggio 2007

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Martedì 29 maggio 2007

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 12 alle ore 13,45.

**TREDICESIMO COMITATO DI LAVORO
MAFIE, LIBERTÀ D'INFORMAZIONE, VITTIME**

Il Comitato si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 29 maggio 2007

Presidenza del Presidente
Sandro GOZI

La seduta inizia alle ore 14.

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione: audizione del Direttore Generale dell'immigrazione del Ministero della Solidarietà sociale, Giuseppe M. Silveri (Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Sandro Gozi, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Direttore Generale dell'immigrazione del Ministero della Solidarietà sociale, Giuseppe M. Silveri.

Il Dottor Giuseppe M. SILVERI, *Direttore Generale dell'immigrazione del Ministero della Solidarietà sociale*, svolge un ampio e dettagliato intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Mercedes FRIAS (RC-SE), Luigi FABBRI (FI) e ripetutamente Sandro GOZI, presidente.

Il Dottor Giuseppe M. SILVERI, *Direttore Generale dell'immigrazione del Ministero della Solidarietà sociale*, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, ringrazia il Dottor Giuseppe M. SILVERI e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Martedì 29 maggio 2007

14^a seduta

Presidenza della presidente
Anna Maria SERAFINI

La seduta inizia alle ore 12,25.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, in rappresentanza del «Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza», Arianna Saulini, Laura Baldassarre, Roberta Luberti, Caterina Pozzi, Nunzia De Capite, Beatrice Rosselletti, Elena Rozzi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha approvato, nella riunione del 16 maggio 2007, il seguente calendario dei lavori: martedì 29 maggio 2007, alle ore 12, seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di coordinamento istituzionale delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza – audizione dei rappresentanti del «Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza»; esame delle proposte di indagini conoscitive in materia di adolescenza e di povertà minorile; giovedì 14 giugno 2007, alle ore 14: nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di coordinamento istituzionale delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza: audizione dei Garanti regionali dell'infanzia.

L'Ufficio di presidenza integrato ha altresì concordato di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione dei seguenti affari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento: problematiche connesse alla scomparsa dei minori in Italia e all'individuazione di efficaci sistemi di allerta; problematica del lavoro minorile in Italia; problematica dell'abuso e sfruttamento nei confronti di bambini e adolescenti.

L'Ufficio di presidenza integrato ha inoltre convenuto di procedere, nei prossimi mesi, all'audizione dei vertici della RAI, delle principali emittenti televisive private e dei rappresentanti delle associazioni dei giornalisti per approfondire la questione della tutela della *privacy* dei minori, e di ascoltare alcuni esperti che parteciperanno, in qualità di tecnici, al *Forum* di Berlino sui diritti dei minori previsto per il 4 giugno 2007. In relazione a tale *Forum*, la PRESIDENTE comunica che, in data 17 maggio 2007, la Commissione Europea le ha rivolto formale invito ad intervenire a tale iniziativa in rappresentanza della Commissione.

Informa altresì che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha concordato di svolgere alcuni seminari di studio. Tenuto conto dell'andamento dei lavori parlamentari e della disponibilità delle sale in cui svolgere i seminari sono state individuate le seguenti date: martedì 26 giugno 2007 – seminario sul tema «Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza», organizzato insieme all'UNICEF-Italia; lunedì 9 luglio 2007 – seminario sul tema «Adozione e affidamento familiare»; lunedì 16 luglio 2007 – seminario sul tema «Minori, media e nuove tecnologie».

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che è stata avanzata la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno, il Presidente del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. La pubblicità dei lavori sarà inoltre assicurata dalla pubblicazione del resoconto stenografico.

I. Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di strumenti di coordinamento istituzionale delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza: audizione dei rappresentanti del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa al termine della seduta del 3 aprile 2007. La Commissione procede all'audizione dei rappresentanti del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

La PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Gruppo di Lavoro i quali presenteranno e illustreranno alla Commissione il «Terzo Rapporto di Aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia».

Ricorda che il Gruppo di Lavoro, composto dai rappresentanti di 62 organizzazioni e associazioni del terzo settore, coordinate da *Save the*

Children-Italia, si è costituito nel 2000 con l'obiettivo di predisporre per l'anno successivo un rapporto sulla condizione dell'infanzia in Italia, supplementare a quello che il Governo italiano aveva precedentemente presentato alle Nazioni Unite. Il Gruppo di Lavoro ha quindi deciso di proseguire nell'opera di monitoraggio redigendo annualmente un rapporto di aggiornamento che verifichi lo stato di applicazione in Italia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

Arianna SAULINI, coordinatrice del Gruppo di Lavoro, ringrazia la presidente Serafini per l'opportunità offerta e sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, alla quale la legge istitutiva attribuisce il compito di verificare la concreta attuazione degli accordi internazionali in materia di infanzia e di adolescenza, di esprimere osservazioni sugli effetti e sui limiti della legislazione vigente in materia e di formulare proposte per adeguare la normativa ai principi della citata Convenzione delle Nazioni Unite del 1989. Illustra quindi i principi ispiratori del Rapporto elaborato quest'anno dal Gruppo di Lavoro; sottolinea che le tematiche trattate sono 45 e che al termine della trattazione di ciascuna di esse, il Gruppo di Lavoro ha formulato alcune indicazioni, sotto forma di raccomandazione, indicando le strategie e le iniziative da assumere per superare eventuali criticità. Rispetto all'anno passato, il documento si è arricchito di due capitoli, uno dedicato al profilo dell'ascolto del minore e l'altro dedicato alla famiglia e alle misure alternative al ricovero in istituto.

Dall'esame del Rapporto emerge che, nonostante alcune iniziative assunte dall'attuale Esecutivo, si registrano ancora alcune lentezze e incongruenze nell'approntare strumenti fondamentali per la tutela dei minori. Le risorse per l'infanzia e l'adolescenza inoltre risultano frammentate tra molti Dicasteri o incluse in fondi dedicati alla famiglia e non espressamente ai bambini. L'attenzione rivolta alla famiglia non deve invece oscurare la prospettiva di porre sempre al centro il bambino nella scelta di allocazione delle risorse, al fine di tutelare il superiore interesse del minore.

Prende quindi la parola Laura BALDASSARRE, in rappresentanza dell'Unicef-Italia, la quale illustra il monitoraggio effettuato dal Gruppo di Lavoro sull'attuazione in Italia delle misure generali riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.

Nel Rapporto si esprime preoccupazione per la non operatività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale di coordinamento delle politiche per l'infanzia, nonché per la contemporanea proliferazione di luoghi e sedi di elaborazione di politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Il Rapporto raccomanda la rapida definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'infanzia e l'adolescenza e il rafforzamento del coordinamento tra Stato e Regioni, la rapida approvazione di una legge istitutiva del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che attribuisca a tale Autorità autonomia, indipendenza e adeguate risorse, e che preveda meccanismi di raccordo con i Ga-

ranti regionali e con il mondo associativo, nonché modalità stabili di ascolto dei bambini e degli adolescenti.

Roberta LUBERTI, in rappresentanza del CISMAL, illustra la parte del Rapporto dedicata all'ascolto del minore in ambito giudiziario. Nonostante l'Italia abbia ratificato, con la legge n. 77 del 2003, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, gli operatori giuridici continuano ad attribuire all'ascolto una portata residuale, frammentaria, relegata a casi particolari e necessitati. Il Gruppo di Lavoro invita la Commissione di svolgere un monitoraggio sulle procedure giudiziarie coinvolgenti i minori e raccomanda l'effettiva applicazione di quanto previsto dall'articolo 609-*decies* del codice penale, in tema di assistenza affettiva e psicologica al minore vittima di reato, coinvolto nei procedimenti penali, nonché l'effettiva applicazione dell'audizione protetta per l'ascolto del minore in sede penale, preceduta e accompagnata da azioni complementari.

Caterina POZZI, in rappresentanza di CNCA, affronta la tematica del superamento del ricovero in istituto. La legge n. 149 del 2001 ha previsto la chiusura degli istituti entro il 31 dicembre 2006, mediante affidamento del minore ad una famiglia e, ove ciò non fosse possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi. Nella realtà la chiusura degli istituti ha portato ad interventi spesso confusi che solo in parte hanno realizzato il fondamentale diritto del minore alla famiglia, risolvendosi in molti casi nella semplice riconversione degli istituti in strutture di accoglienza più piccole. Il Gruppo di Lavoro raccomanda l'attivazione da parte di tutte le Regioni di un'anagrafe aggiornata sulla situazione personale e familiare dei minori ricoverati nelle strutture residenziali, un effettivo monitoraggio sullo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001, nonché l'attuazione delle funzioni di controllo da parte del procuratore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 40 della citata legge n. 149.

Nunzia DE CAPITE, in rappresentanza della CARITAS, affronta la tematica della povertà minorile in Italia, fenomeno ancora poco conosciuto, ma rilevante per gravità e diffusione sul territorio. Secondo il recente Rapporto nazionale sulle strategie per la protezione sociale e l'inclusione sociale, l'Italia è tra i Paesi dell'Unione europea che hanno la più alta incidenza di povertà. In base ai dati presentati dall'ISTAT nel novembre 2006, i minori detengono la maggiore incidenza di povertà. I due terzi dei minori poveri vive nel Sud d'Italia. Quanto più numerose sono le famiglie tanto più l'incidenza di povertà aumenta, le situazioni più gravi si hanno nel caso di famiglie con un unico adulto percettore di reddito o nelle famiglie monoparentali. Il Gruppo di Lavoro raccomanda la realizzazione di rilevazioni e ricerche adeguate per monitorare il fenomeno della povertà minorile; la promozione di una prospettiva multidimensionale nell'analisi dei fenomeni di povertà infantile, incentrata sui diritti dei bambini

e degli adolescenti; la promozione di scelte legislative e di spesa sociale che siano un reale sostegno ai minori e alle loro famiglie.

Beatrice ROSSELLETTI, in rappresentanza di CRAS Onlus, illustra la parte del Rapporto relativa al diritto all'istruzione per i minori appartenenti ai gruppi più vulnerabili. L'integrazione generalizzata degli alunni con disabilità nelle scuole ha prodotto risultati disomogenei sul territorio nazionale. I problemi che emergono nella prassi sono correlati all'effettiva integrazione, all'inadeguatezza del numero dei docenti di sostegno, alla creazione di poli scolastici specializzati. Il Gruppo di Lavoro raccomanda di aumentare il numero degli insegnanti di sostegno nella misura di un posto ogni cento alunni, di ripristinare l'Osservatorio ministeriale sull'integrazione scolastica e di monitorare il rispetto della normativa per evitare arretramenti nella qualità dell'integrazione realizzata.

Elena ROZZI, in rappresentanza di *Save the Children*-Italia, illustra la parte del Rapporto riguardante i minori stranieri non accompagnati. In base alla normativa vigente questi minori hanno diritto ad una accoglienza adeguata in una comunità o in affidamento familiare, all'apertura di una tutela, all'ottenimento di un permesso di soggiorno, all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, all'istruzione e alla formazione. Nonostante ciò, continuano a registrarsi rilevanti differenziazioni nelle politiche e nelle prassi a livello territoriale e in molte realtà tali diritti non sono adeguatamente garantiti. Su questa tematica il Gruppo di Lavoro raccomanda l'adozione di una legge organica in materia di asilo; il miglioramento del sistema di accoglienza dei minori; l'adozione di norme e procedure per identificare i minori non accompagnati; l'immediata cessazione del respingimento in frontiera.

Il deputato CANCRINI ringrazia i rappresentanti del Gruppo di Lavoro per la relazione svolta. Propone di svolgere un approfondimento in Commissione su alcune tematiche che non si è potuto compiutamente affrontare nel corso dell'audizione, quali quelle dell'ascolto del minore, della cosiddetta adozione «mite», della chiusura degli istituti e della povertà minorile.

La senatrice BURANI PROCACCINI concorda con la proposta del deputato Cancrini e svolge alcune considerazioni sul problema dell'integrazione scolastica dei minori portatori di *handicap* e dei minori stranieri. Condivide l'importanza della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e sottolinea la necessità di prevedere l'ascolto del minore in tutte le leggi che riguardano l'infanzia e l'adolescenza. In qualità di coordinatrice del gruppo di lavoro su «Adozione e affidamento», chiede ai rappresentanti delle organizzazioni oggi presenti di esaminare le proposte di legge presentate in questa legislatura in materia di adozione nazionale e affidamento internazionale e di far pervenire osservazioni e proposte alla Commissione.

Dopo un intervento del deputato FRONER sull'ordine dei lavori, la PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del «Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» e propone che sulle singole tematiche affrontate nel corso dell'audizione si individuino un'ulteriore fase di approfondimento procedendo, se del caso, ad ulteriori audizioni.

Dichiara quindi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

II. Proposta di indagine conoscitiva sull'adolescenza

La PRESIDENTE illustra l'indagine conoscitiva in titolo che affronta il tema dell'adolescenza, fase particolarmente delicata e complessa nella crescita del minore. La Commissione, tramite questa indagine conoscitiva, intende acquisire informazioni, dati ed elementi di valutazione sui principali aspetti dell'adolescenza: dal ruolo della famiglia e della scuola al rapporto con i *media* e le nuove tecnologie, ai comportamenti devianti (bullismo e delinquenza minorile), alle dipendenze (alcohol, droghe, *doping*), ai disturbi alimentari (anoressia, bulimia), alla scoperta della sessualità, alla mancanza di adeguati luoghi di incontro e di strutture per i ragazzi. L'indagine prevede lo svolgimento di una serie di audizioni, un seminario di studio e la presentazione di un documento conclusivo.

Il programma di audizioni potrà essere integrato o modificato sulla base delle nuove evenienze che dovessero emergere nel corso dello svolgimento dell'indagine.

Il deputato CANCRINI chiede di poter svolgere una più approfondita riflessione sul programma dell'indagine e in particolare sulle audizioni proposte. Sottolinea inoltre di aver rappresentato più volte l'esigenza di discutere in Commissione il tema dell'abuso e dello sfruttamento dei minori, per farne oggetto di uno specifico atto di indirizzo al Governo.

Il deputato VOLPINI, pur condividendo lo spirito della richiesta del deputato Cancrini, ritiene che la Commissione possa approvare già in questa sede l'indagine conoscitiva, considerato che l'elenco delle audizioni potrà essere integrato e modificato nel corso dell'indagine stessa.

Con le considerazioni svolte dal deputato Volpini concordano il deputato CIOFFI, la senatrice PIGNEDOLI e la senatrice BURANI PRO-CACCINI, la quale suggerisce di richiedere ad alcune delle persone che si dovrebbero audire la trasmissione di contributi scritti.

La PRESIDENTE assicura al deputato Cancrini che l'elenco delle audizioni potrà essere integrato con i nominativi da lui segnalati. Assume l'impegno di organizzare quanto prima un seminario di studio sul tema dell'ascolto del minore in ambito giudiziario e propone di approfondire

quanto prima l'abuso e la violenza sui minori e di predisporre un atto di indirizzo su tale problematica.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di indagine conoscitiva in titolo è approvata all'unanimità. La Commissione conferisce mandato alla Presidente di richiedere ai Presidenti delle Camere la prescritta autorizzazione.

III. Proposta di indagine conoscitiva sulla povertà minorile

La PRESIDENTE illustra l'indagine conoscitiva in titolo, con la quale la Commissione intende acquisire dati e informazioni ed elementi di valutazione in ordine al fenomeno della povertà minorile (con riguardo anche alle nuove forme di povertà), alle iniziative sinora assunte dal Governo, alle possibili ulteriori scelte legislative e di spesa sociale che diano sostegno ai minori e alle loro famiglie.

Non essendovi richieste di intervento, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero legale, la proposta di indagine conoscitiva è posta ai voti ed approvata all'unanimità.

La Commissione conferisce mandato alla Presidente di richiedere ai Presidenti delle Camere la prescritta autorizzazione.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

Martedì 29 maggio 2007

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Esame della Proposta di Relazione territoriale stralcio sulla Campania

Il presidente BARBIERI, relatore, illustra la proposta di relazione in titolo, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto sommario.

Il senatore PIGLIONICA, relatore, svolge anch'egli un'esposizione introduttiva.

Intervengono quindi gli onorevoli MISITI e PIAZZA, i quali, nel dichiarare il loro apprezzamento per l'impianto del documento in esame, formulano, rispettivamente, alcune proposte di modifica.

Dopo che i relatori BARBIERI e PIGLIONICA hanno fornito chiarimenti in ordine a taluni dei rilievi formulati nel suo precedente intervento dall'onorevole Piazza, interviene il senatore BANTI, il quale esprime convinta adesione al documento in esame.

L'onorevole PEDULLI rileva come la proposta di Relazione si connota per l'ambizione di concorrere all'apertura di una nuova fase – che si auspica risolutiva – dell'annosa vicenda dell'emergenza rifiuti in Campania. Rileva poi come l'impianto generale del documento e la sua formulazione siano in linea con il lavoro finora svolto dalla Commissione, tanto nella parte descrittiva che in quella propositiva.

In conclusione, formula alcune proposte di modifica e integrazione del testo della proposta di relazione.

L'onorevole IACOMINO osserva come la proposta di relazione non sembri tenere nel debito conto le gravi irregolarità che hanno contrasse-

gnato la gestione commissariale dell'emergenza rifiuti in Campania. In proposito, rileva come la scelta, adottata ormai da nove mesi, di affidare tale gestione al Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia ben lungi dall'aver prodotto i risultati attesi. In tale contesto, non può certo sorprendere che le popolazioni residenti nelle adiacenze dei siti individuati dal decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, come sedi di discariche abbiano dato vita ad iniziative di protesta, anche perchè le localizzazioni effettuate coincidono con aree già interessate da situazioni di grave degrado ambientale.

Si riserva infine di intervenire nuovamente nel prosieguo della discussione sul merito della proposta di Relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PROPOSTA DI RELAZIONE TERRITORIALE STRALCIO SULLA CAMPANIA

1. Premessa.

La fase di avvio dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse si è sviluppata lungo due principali direttrici.

Da un lato, si è inteso promuovere un confronto con i responsabili politici dei Dicasteri titolari di più dirette competenze sulle tematiche oggetto dell'inchiesta; dall'altro, si è cercato di affrontare in modo più approfondito la situazione esistente in alcune realtà territoriali del Paese che presentano profili di particolare gravità in relazione all'oggetto dell'inchiesta.

Il primo dei due «filoni» di lavoro testè menzionati si è tradotto in un ciclo di sedute che, attraverso le audizioni dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (6 e 13 febbraio 2007), dell'interno (8 febbraio 2007), dello Sviluppo economico (1° marzo 2007), per le Politiche europee (20 marzo 2007), della Giustizia (17 maggio 2007), ha consentito di effettuare una puntuale ricognizione in ordine agli indirizzi che il Governo intende perseguire nei vari ambiti operativi che attengono al ciclo dei rifiuti e al contrasto delle attività illecite ad esso correlate, come pure in ordine alle principali aree di criticità che si manifestano a tale proposito.

Di tale attività si darà analiticamente conto nel quadro della Relazione generale al Parlamento prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge istitutiva (legge 20 ottobre 2006, n. 271).

Una seconda direttrice operativa ha riguardato, come si accennava, talune realtà territoriali nelle quali si sono manifestate situazioni particolarmente allarmanti per ciò che attiene all'oggetto dell'inchiesta.

In questo contesto, l'impegno più assiduo ed intenso è stato dedicato dalla Commissione alle problematiche relative all'emergenza rifiuti in Campania.

La presente Relazione tende a dare conto delle prime risultanze di tali attività relative alla Campania, e a contribuire, in attuazione del mandato conferito alla Commissione dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*) della citata legge n. 271 del 2006, alla messa a punto di soluzioni legislative e amministrative idonee a rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e a rimuovere le disfunzioni accertate.

La scelta di sottoporre al Parlamento un documento stralcio, in luogo della Relazione generale sull'insieme dell'attività svolta che si era in un primo tempo programmato di adottare come primo contributo alle Camere, riflette evidentemente la vivissima preoccupazione con la quale la Commissione sta seguendo gli sviluppi della situazione in Campania.

2. L'attività della Commissione.

La Commissione, prima di avviare la propria attività relativa all'emergenza rifiuti in Campania, ha attentamente valutato gli atti delle inchieste parlamentari condotte nelle legislature XII, XIII e XIV, e in particolare il documento più recente fra quelli elaborati a tale riguardo, vale a dire la Relazione territoriale sulla Campania approvata nella scorsa legislatura, nella seduta del 26 gennaio 2006, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse istituita con legge 31 ottobre 2001, n. 399 (Doc. XXIII, n. 17).

Alla stregua delle indicazioni desumibili da tali atti, ma anche alla luce della drammatica evoluzione della situazione rilevabile sul territorio della Regione Campania negli ultimi mesi, che hanno coinciso con l'avvio operativo della Commissione, sono state programmate, e via via realizzate, le seguenti audizioni in sede plenaria, presso la sede della Commissione:

Procuratore nazionale Antimafia, dottor Pietro Grasso (13 marzo 2007);

Procuratore aggiunto delegato della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, dottor Franco Roberti, dottor Raffaele Cantone, della stessa Direzione distrettuale e dottoressa Maria Cristina Ribera, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Napoli (24 aprile 2007);

Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, dottor Guido Bertolaso (3 maggio 2007) (secretata);

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, dottor Adolfo Izzo (9 maggio 2007) (secretata).

Sulle stesse problematiche dell'emergenza rifiuti in Campania la Commissione ha inoltre, il 18 aprile 2007, discusso una relazione del senatore Piglionica.

Ulteriori, importanti elementi di informazione e di analisi sono stati acquisiti dalla Commissione sulle medesime problematiche nel corso della seguente audizione:

Generale Umberto Pinotti, Comandante del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, tenente colonnello Massimo Contri, Comandante del Gruppo tutela ambiente di Napoli e capitano Pasquale Starace, comandante della Sezione operativa centrale del Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente (17 maggio 2005) (parzialmente secretata).

La Commissione ha inoltre effettuato con una propria delegazione, nei giorni 5 e 6 marzo 2007, una missione a Napoli, nel corso della quale

sono state svolte audizioni dei rappresentanti della Regione Campania e degli enti locali, dei magistrati più direttamente impegnati nel contrasto alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in tale regione, dei Prefetti delle Provincie della Campania e di rappresentanti della società civile.

In particolare, sono state incontrate le seguenti autorità e i seguenti soggetti:

prefetto di Napoli, dottor Alessandro Pansa; sindaco di Napoli, onorevole Rosa Russo Iervolino; presidente della regione Campania, onorevole Antonio Bassolino; procuratore regionale della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, dottor Arturo Martucci di Scarfizzi; direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), ingegner Luciano Capobianco; procuratore della Repubblica del tribunale di Salerno e capo della DDA della medesima città, dottor Luigi Apicella; procuratore della Repubblica del tribunale di Napoli, dottor Giovandomenico Lepore, sostituto procuratore, dottor Giuseppe Noviello, procuratore aggiunto coordinatore della DDA di Napoli, dottor Franco Roberti e sostituto procuratore, dottor Alessandro Milita; procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola, dottor Adolfo Izzo; procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottor Paolo Albano; Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, dottor Guido Bertolaso; prefetto di Salerno, dottor Claudio Meoli; prefetto di Benevento, dottor Giuseppe Urbano; prefetto di Caserta, dottoressa Maria Elena Stasi; prefetto di Avellino, dottor Paolo Orrei; rappresentanti di: Legambiente, dottor Michele Buonomo; WWF-Campania, dottor Alessandro Gatto; Italia Nostra per la Campania, professoressa Raffaella Di Leo; vice presidente dell'associazione Ambiente Azzurro, ingegner Vincenzo Tuccillo; presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli, onorevole Riccardo Di Palma; presidente dell'Amministrazione provinciale di Avellino, dottoressa Alberta De Simone; presidente dell'Amministrazione provinciale di Benevento, dottor Carmine Nardone; presidente dell'Amministrazione provinciale di Caserta, dottor Alessandro De Franciscis; assessore alle politiche ambientali della provincia di Salerno, avvocato Angelo Paladino.

* * *

Alla luce delle audizioni testè richiamate, emerge come la situazione relativa al ciclo dei rifiuti in Campania presenti segnali di pericolosa involuzione, con il rischio concreto che si determini a breve termine il collasso operativo del servizio in questione con seri rischi per la salute della popolazione.

Se tale prospettiva dovesse realizzarsi, si assisterebbe con ogni probabilità a gravi turbative dell'ordine pubblico in Campania, con ovvie ripercussioni sul quadro politico nazionale.

L'ingorgo di competenze istituzionali e le inadempienze di alcune istituzioni locali ha ormai determinato in alcune realtà territoriali una sostanziale paralisi istituzionale e gestionale.

La conseguenza è che, sul piano delle strategie gestionali, si assiste alla realizzazione di interventi – del Commissariato e della Presidenza della Regione (tuttora responsabile per le attività di bonifica) – spesso rispondenti ad obiettivi non sinergici, e, talvolta, sottoposti a censura da parte della giurisdizione ordinaria ed amministrativa.

La struttura commissariale, in tale contesto, si è retta sull'apporto di professionalità e di passione civile di un funzionario di grande levatura come il dottor Bertolaso, ma si dimostra ormai inadeguata a far fronte agli obiettivi che presiedettero alla sua istituzione.

La dipendenza economico-sociale e gli impropri livelli di intermediazione politica generati dall' «ossimoro emergenza rifiuti» hanno escluso, in radice, che le scelte strategiche adottate dal Commissariato trovassero riscontri operativi, mentre non di rado le popolazioni locali, con il supporto delle autorità territoriali, civili e talora religiose, si sono fortemente mobilitate in azioni di contrasto alle iniziative della struttura commissariale.

Occorre, inoltre, prendere atto della completa assenza in Campania, anche solo allo stato embrionale, di un ciclo industriale integrato dei rifiuti che preveda – in armonia con le indicazioni della legislazione comunitaria – la priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento, al fine di ridurre effetti negativi sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.

Il mancato avvio di un'adeguata raccolta differenziata, insieme alla perdurante inattività di qualsivoglia sistema di trattamento finale, ha fatto sì che l'unico ciclo operativo fosse quello incentrato sulle discariche e sul connesso sistema di trasporto dei rifiuti, all'interno ed all'esterno dei confini regionali.

Un «ciclo», questo, che determina una serie di gravi inconvenienti e non poteva che condurre alla pericolosa involuzione di cui sopra.

Per un verso, esso comporta la realizzazione di discariche che, se gestite in modo scorretto (come nel caso di quella di Villaricca, che non ha potuto beneficiare delle necessarie attività di bonifica, in difetto dell'erogazione delle occorrenti risorse finanziarie da parte della Regione, come evidenziato dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, dottor Guido Bertolaso, nella sua audizione dello scorso 3 maggio davanti alla Commissione), sono suscettibili di trasformarsi in fonti di concreto pericolo per la salute delle popolazioni residenti. Per altro verso, è un sistema che impone la ricerca di sempre nuovi siti da adibire a discarica, con i connessi problemi di consenso delle comunità locali (anche alla luce delle conseguenze disastrose per l'ecosistema delle discariche preesistenti).

Infine, esso induce a orientare fuori regione lo smaltimento dei rifiuti, tutte le volte in cui è precluso il ricorso a discariche entro i confini regionali.

Purtroppo si deve constatare come la Campania si trovi ormai nella condizione di non poter più ricorrere a nessuna delle pur criticabili soluzioni dilatorie sopra indicate: e ciò per l'esaurimento delle discariche esistenti, per l'enorme difficoltà di ricorrere a nuovi siti (a causa dell'opposizione delle comunità interessate e dei ricorrenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria), e per l'impraticabilità dello smaltimento fuori regione, anche per gli elevati costi correlati ad un utilizzo sistematico di tale opzione.

Tutto ciò, come è emerso dall'audizione del dottor Bertolaso del 3 maggio, è fonte di pericolo per la salute dei cittadini e delle future generazioni della Campania (come, peraltro, emerso da recenti indagini dell'Istituto Superiore di Sanità); è causa di turbamento per l'ordine pubblico; è all'origine di un'infiltrazione della criminalità organizzata che ha assunto connotazioni pressochè sistemiche.

A tale ultimo riguardo, va osservato che un ciclo dei rifiuti che si fonda esclusivamente sulle discariche vive e si alimenta grazie anche al reperimento di siti provvisori e abusivi e alla disponibilità di un sistema di trasporto «informale», modalità che determinano una fortissima presenza della criminalità di stampo mafioso: non può quindi destare meraviglia il fatto che, secondo quanto denunciato dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli durante l'audizione davanti alla Commissione dello scorso 24 aprile, la camorra è ormai un soggetto significativamente presente nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania.

In tale contesto, le soluzioni da perseguire per scongiurare il rischio incombente di un completo collasso del sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in Campania non possono che partire dai nodi strategico-gestionali.

Occorre, in primo luogo, dare uno sbocco al ciclo dei rifiuti diverso dalle discariche: in tal senso un'iniziativa che sappia coniugare gli opportuni strumenti giuridici con le migliori tecnologie è indispensabile per l'attivazione, nel più breve tempo possibile, di impianti di smaltimento, anche in ambito macro-provinciale.

Appare, inoltre, indispensabile adottare soluzioni istituzionali che sappiano coniugare l'esigenza di un coordinamento centralizzato e forte delle scelte strategiche, con un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni locali.

3. Il quadro attuale dell'emergenza rifiuti in Campania.

Discorrere di un'emergenza che si protrae ormai da quattordici anni costituisce un evidente *ossimoro*.

Prendere atto di questa contraddizione di fondo significa, in primo luogo, affrontare la situazione dei rifiuti in Campania nella consapevolezza del carattere *strutturale* della crisi.

Posta tale premessa, ogni ragionamento sull'uscita dalla crisi postula, da un lato, la necessità di una *verifica di sistema*, che non si limiti all'i-

stituzione commissariale, ma comprenda tutte le altre istituzioni –locali e centrali- interessate; e ciò non nella prospettiva della ricerca delle responsabilità –*in re ipsa* nella durata dell'emergenza- bensì in quella di ricercare possibili percorsi che coniughino la necessità di interventi immediati con l'inevitabile avvio di un processo di rientro nell'ordinario.

In questi anni, si è assistito ad un singolare caso di *simulazione* istituzionale: apparentemente, l'istituzione commissariale si è presentato come il soggetto titolare di competenze decisionali e gestionali tali da governare tutte le fasi del ciclo dei rifiuti; nella realtà, invece, si è trattato di un potere condiviso.

Uno dei maggiori problemi che investono l'«emergenza rifiuti» in Campania è costituito dall'incertezza sulle competenze attribuite alle singole autorità di governo.

Si è verificato, nei fatti, un vero e proprio ingorgo istituzionale che ha determinato una situazione di paralisi.

Gli ordinari circuiti decisionali sono venuti meno ma non sono stati sostituiti da una chiara sequenza decisionale; in particolare, si è registrata – anche sulla scorta di quanto riferito dal Commissario Bertolaso – una *impasse* determinata dalla convergenza – talora una vera e propria sovrapposizione – di competenze del Dipartimento della Protezione Civile-Commissariato, del Ministero dell'Ambiente e della Presidenza della Regione Campania.

A siffatta rete di competenze si è aggiunto, a livello esecutivo-gestionale, un ulteriore sistema di interventi, condiviso tra consorzi e comuni, con il conseguente difetto di razionalizzazione dell'impiego delle risorse, talora destinate a supportare iniziative aventi la medesima finalità.

La preposizione con atti del Governo nazionale di un Commissario straordinario, che risale ormai al 1996, si è calata, pertanto, in un contesto ordinamentale caratterizzato dalla contestuale compresenza di poteri in materia in capo alla Regione, alle Province e ai Comuni, e il susseguirsi di normative nazionali e regionali che hanno spostato funzioni e compiti tra tali autorità ha ulteriormente accentuato l'incertezza. Ne sono derivate confusione nella predisposizione degli interventi e sfiducia della collettività nei confronti dei pubblici poteri. Quando non si riesce a rispondere alla domanda su «chi fa che cosa», è inevitabile la sovrapposizione di interventi fra più autorità, o al contrario l'assenza di qualsiasi intervento. Viene così a mancare la responsabilità per l'esercizio delle prerogative istituzionali, il che diventa tanto più grave quando i problemi concreti continuano a presentarsi nel segno dell'emergenza.

Tale opacità del quadro delle competenze e dei poteri, ha avuto come effetto quello di determinare un vuoto decisionale sulle questioni centrali relative all'avvio di un ciclo integrato, creando le condizioni, per un verso, per la strumentalizzazione delle funzioni pubbliche per fini clientelari e, per altro, per l'infiltrazione della criminalità organizzata.

Vi è poi il versante giudiziario.

In questi ultimi mesi l'ingorgo istituzionale è stato acuito anche da un susseguirsi di provvedimenti giurisdizionali che hanno finito con il colpire le illustrate contraddizioni istituzionali e gestionali.

Pur fondandosi su situazioni di dubbia compatibilità con l'intero impianto normativo in materia di tutela dell'ambiente che gli interventi dei soggetti istituzionali –in primis, il Commissariato- hanno determinato, va rilevato come talora provvedimenti giurisdizionali, spesso preventivi rispetto a scelte dell'organo commissariale, abbiano ingenerato una situazione da *campanilismo giudiziario* che non ha di certo giovato alla chiarezza del quadro istituzionale.

In tale contesto, la definizione di taluni punti fermi circa le attribuzioni di ciascuna autorità di governo e i congegni di reciproco raccordo e cooperazione istituzionale è condizione indispensabile per evitare dispersioni e conflitti, ed orientare in senso sinergico l'intervento pubblico complessivo tanto nell'immediato, quanto nella prospettiva di una fuoriuscita dall'emergenza.

4. L'allarme per l'ordine pubblico e le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Da più parti e reiteratamente, si è posto in evidenza come il settore dei rifiuti rappresenti ormai uno dei terreni privilegiati dalla criminalità organizzata per l'investimento dei capitali illeciti, mediante il controllo ovvero la gestione diretta di una porzione rilevante delle imprese del settore; e ciò soprattutto per la bassa incidenza di rischio, dovuta principalmente all'assenza di strumenti repressivi e sanzionatori adeguati.

In tale prospettiva, occorre portare a compimento percorsi sia di riforma normativa che di raccordo istituzionale; sul primo versante, merita di essere segnalata la duplice iniziativa legislativa – del Governo e dei parlamentari membri di questa Commissione – diretta ad introdurre nel vigente sistema penale disposizioni in grado di rendere più incisive le investigazioni e maggiormente dissuasive le sanzioni; sotto il profilo istituzionale, questa Commissione si è fatta promotrice della conclusione di protocolli di cooperazione ed interscambio informativo – fra tutti i soggetti interessati al contrasto degli illeciti in materia di rifiuti – al fine di avviare quella circolarità di informazioni indispensabile anche e soprattutto per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata.

L'esperienza di questi ultimi anni della Campania ha mostrato, in particolare, un ulteriore profilo di novità: la criminalità organizzata è passata, nel settore dei rifiuti, da soggetto esterno al circuito istituzionale e gestionale, interessato ad inserirsi nei canali di erogazione della spesa pubblica, a soggetto sempre più presente negli snodi decisionali.

Gli elementi informativi assunti durante le audizioni, soprattutto dei magistrati della Procura della Repubblica di Napoli, nonché la documentazione acquisita con riferimento alle indagini che hanno interessato la struttura commissariale, hanno rappresentato un quadro nel quale la crimi-

nalità organizzata, soprattutto nella sua articolata dimensione imprenditoriale, ha assunto un ruolo che desta preoccupazione.

La gravità di quanto denunciato dai magistrati inquirenti napoletani impone interventi tanto radicali quanto immediati.

Con ciò, tuttavia, non si intende proporre l'istituzione di nuovi soggetti con competenze *extra ordinem* o di ulteriori *task force*; gli organi deputati alla repressione delle condotte devianti hanno, infatti, in questi mesi, dato adeguata dimostrazione di capacità e rapidità di intervento.

Occorre, piuttosto, agire sulle cause, sulle condizioni che hanno favorito questo insano connubio tra segmenti delle istituzioni e apparato criminale nella gestione del ciclo dei rifiuti, o meglio, nella gestione della situazione conseguente al mancato avvio di un ciclo dei rifiuti in Campania.

Perché è da questo dato che bisogna prendere le mosse.

Al di là delle ragioni che sono al fondo di tale fallimento, l'assenza di un ciclo integrato dei rifiuti ha fatto sì che le discariche divenissero, da elemento accessorio, nodo assolutamente centrale nello smaltimento dei rifiuti.

Un ciclo centrato sulle discariche, oltre che contrario alla normativa europea, è in realtà un non-ciclo. Esso rappresenta la perpetuazione del sistema *tradizionale* di smaltimento dei rifiuti in Campania, con una novità non di poco conto: la possibilità di utilizzare i poteri *extra ordinem* propri dell'istituto del Commissariamento. Il che ha significato una progressiva estromissione dai circuiti gestionali degli ordinari meccanismi di controllo politico-amministrativi, con il conseguente isolamento della struttura commissariale.

L'emergenza nell'emergenza – cioè la vera emergenza, quella determinata dall'esaurimento delle discariche a disposizione – ha, sempre con maggiore frequenza, imposto soluzioni di brevissimo periodo, ed è allora che, sia pure in taluni casi e senza connotazioni di sistematicità, la criminalità organizzata si è presentata come uno dei soggetti in grado di offrire risposte immediate.

La camorra, infatti, si è da sempre contraddistinta per un controllo di alcune aree del territorio, non disgiunto dalla capacità di influenzare il consenso delle realtà locali.

Sicché, nel momento in cui è stato necessario reperire nuovi siti da adibire a discarica e, per giunta, si è scelta la strada di demandare al soggetto privato affidatario la scelta di tali siti, nell'impossibilità di attivare i fisiologici meccanismi di coinvolgimento delle comunità, si è, in taluni frangenti, imboccata la *scorciatoia* del rapporto con quei soggetti che *di fatto* hanno dato dimostrazione di essere in grado controllare il consenso.

Lo scellerato rapporto fra taluni segmenti dell'apparato istituzionale e criminalità organizzata ha assunto, poi, nel caso della Resit (sempre oggetto di investigazioni della Direzione Antimafia del capoluogo partenopeo), connotazioni da vera e propria *joint venture* allorché a quest'ultima è stata assicurata, con una reiterata attività di falsificazione di atti e documenti amministrativi, la possibilità di sfruttare le discariche anche per smaltire illecitamente rifiuti speciali.

In definitiva, un siffatto contesto in cui le scelte sono state di fatto condivise con mediatori sociali non istituzionali, e nel quale si è assistito ad una gestione dei fondi per finalità spesso estranee all'avvio di un ciclo integrato dei rifiuti, ha posto le condizioni perché quel dissenso, incapace di manifestarsi secondo i canali ordinari sia esploso talora con connotazioni eclatanti.

Il recente decreto-legge rappresenta una positiva opportunità sia sul versante della chiarificazione dell'esercizio delle competenze (il *chi fa che cosa*) sia su quello degli interventi diretti a decongestionare l'ingorgo gestionale (attraverso l'elencazione di priorità e sequenze operative).

L'aver rafforzato le prerogative del Commissariato, raccordandole però con un più incisivo coinvolgimento delle comunità locali, attraverso la figura dei Presidenti delle Provincie-subcommissari, potrà far meglio risaltare la sequenza decisionale e consentirà di porre le condizioni per ritornare –sia pure attraverso un percorso transitorio assistito e guidato– ad una intermediazione con le popolazioni locali secondo canali e modalità fisiologiche; con la auspicabile conseguenza, per un verso, di eliminare mediazioni improprie e costose (quali, ad esempio, quelle svolte dai consorzi) e, per altro, di inaridire il terreno su cui, in questi anni, è proliferata l'*industria della mediazione* della criminalità organizzata.

5. Lo stato dell'impiantistica.

Il piano integrato di smaltimento degli RSU della Regione Campania è stato incentrato su due termovalorizzatori per la produzione di energia elettrica, alimentati da Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR). A seguito di bando di gara, il servizio fu affidato al raggruppamento vincitore FIBE–FISIA, la prima per la costruzione degli impianti e la seconda per la successiva gestione.

A seguito degli interventi legislativi intervenuti nel 2005, veniva risolto il contratto di gestione, mentre permaneva l'obbligo, a carico della FIBE, di completare la costruzione degli impianti già cantierati¹.

Il percorso organizzativo previsto dalle ex affidatarie del servizio vedeva come presupposto del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti la realizzazione e l'esercizio di sette impianti di produzione di CDR. Tali impianti, ubicati nei comuni di Avellino (loc. Pianodardine), Casalduni (BN), S. Maria Capua Vetere (CE), Giugliano (NA), Caivano (NA), Tufino (NA) e Battipaglia (SA), sono stati progettati per ricevere rifiuti urbani indifferenziati a valle della raccolta differenziata, al fine di sottoporli ad una selezione mediante tritovagliatura e stabilizzazione biologica con conseguente ottenimento di una frazione secca e di una frazione umida stabilizzata.

¹ Per la descrizione compiuta dell'intero percorso, dalla gara fino alla risoluzione del rapporto contrattuale, si rimanda alla Relazione Territoriale sulla Campania approvata nel corso della XIV legislatura.

Gli impianti di selezione erano stati progettati per produrre CDR a norma del D.M. 5/2/98 e quindi avrebbero dovuto realizzare «un'attività di recupero per produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR) ottenuto attraverso cicli di lavorazione che ne garantiscano un adeguato potere calorifico, riducano la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione». Il combustibile derivato dai rifiuti avrebbe dovuto presentare le caratteristiche individuate dalla voce 1 dell'allegato 3 del citato decreto. In particolare:

- potere calorifico inferiore (PCI) minimo di 15.000 kJ/kg;
- umidità massima del 25 per cento.

Le analisi eseguite a partire dal 2004 hanno evidenziato una carenza di potere calorifico (che è risultato pari mediamente a 13.200 kJ/kg) e un eccesso di umidità (mediamente superiore al 32 per cento) rispetto ai corrispondenti previsti dai contratti sottoscritti da FIBE e FIBE Campania.

Un'altra criticità è rappresentata dalla inutilizzabilità della FOS per i fini previsti, come conseguenza della sua non adeguata stabilizzazione e non sufficiente pulizia. Ne consegue che il fabbisogno di volumetrie di smaltimento finale (in discarica) risulta raddoppiato.

Tali difformità rilevate dalla magistratura inquirente a partire dal 2004 attraverso il sequestro degli impianti di CDR, hanno imposto la revisione dei codici CER dei sette impianti della Campania.

Con l'emanazione dell'OPCM 3481/2006 è stato «declassato» il CDR (CER 191210) a frazione secca (CER 191212) e la FOS (CER 190503) a frazione umida (CER 190501).

Successivamente, con l'OPCM 3506/2006, è stato possibile prefigurare l'assegnazione alla frazione umida anche del codice CER 190503, laddove il processo di stabilizzazione effettuato nell'impianto di selezione ne consenta l'applicazione.

Alla data di subentro del nuovo Commissario delegato, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor Guido Bertolaso, gli impianti di selezione versavano, dunque, in condizioni di forte criticità, connessa soprattutto:

al sequestro dell'impianto di Tufino, operato dalla Procura di Nola nell'agosto del 2006, che ha comportato un aumento del carico di rifiuti trattati dai restanti sei impianti con conseguente impossibilità di operare interventi di manutenzione ordinaria degli stessi;

alla difficoltà di allontanamento della frazione umida dagli impianti, in considerazione dell'assenza di sufficienti volumetrie di discarica. Tale fattore ha condizionato negativamente anche la qualità dei materiali prodotti, in quanto il processo di stabilizzazione, con elevate quantità in accumulo, è sostanzialmente irrealizzabile.

Inoltre, la difficoltà di evacuare dagli impianti la frazione umida ivi temporaneamente stoccata ha comportato, a ritroso, anche difficoltà di ricezione del rifiuto «tal quale» in ingresso agli impianti, con ripercussioni,

infine, sulla raccolta nei centri urbani ed il conseguente accumulo di rifiuti su strada.

L'improprio riempimento degli impianti ex CDR, dovuto all'accumulo di frazione umida non smaltita, è anche diretta conseguenza del ritardo maturato, per cause meteorologiche e non solo, nell'apertura della discarica Tre Ponti di Montesarchio (BN), a valle della chiusura di quella di Basso dell'Olmo - Campagna (SA) avvenuta il 31/01/2006.

La gestione dei rifiuti trattati dagli impianti regionali campani, infatti, nel periodo compreso tra l'1/2/2006 e l'11/4/2006 (data di apertura della discarica di Montesarchio) si è basata esclusivamente sugli smaltimenti fuori regione, prevalentemente in Puglia, la cui disponibilità, in termini di bilancio quantitativo, è risultata sistematicamente inferiore ai quantitativi giornalieri prodotti e da smaltire. Tale scenario ha portato a un accumulo di circa 300.000 tonnellate presso gli impianti «ex CDR», con conseguente ulteriore peggioramento delle capacità di esercizio e considerevole incremento del pericolo di incendio, soprattutto per la frazione umida trattata biologicamente.

L'apertura della discarica di Montesarchio (chiusa però già a partire dal 21/9/2006, dopo che la sua apertura era avvenuta appena l'11 aprile dello stesso anno) e soprattutto quella di Villaricca (dal 10/10/2006) ha consentito di limitare almeno parzialmente il completo intasamento degli impianti. Attualmente, a fronte delle difficoltà gestionali connesse allo smaltimento del percolato prodotto presso la discarica di Villaricca e la prossima chiusura dello stesso sito, gli impianti ex CDR sono nuovamente in fase di criticità.

I rifiuti prodotti a valle degli impianti di selezione, ad oggi, hanno mediamente le seguenti caratteristiche, considerata una perdita di processo del 3 per cento:

frazione secca (ex CDR, codice rifiuto 191212) pari a circa il 42 per cento del rifiuto in ingresso: messa in riserva presso il sito di Villa Literno - Giugliano (produzione giornaliera totale di circa 2.200 eco-balle/giorno);

scarti pari a circa il 5 per cento del rifiuto in ingresso: in parte avviati ad impianti di smaltimento, in parte avviati ad impianti di recupero;

frazione umida (ex FOS, codice rifiuto 190501) pari a circa il 50 per cento del rifiuto in ingresso: smaltita in parte nella discarica di Villaricca, in parte fuori Regione, in parte in accumulo nei capannoni di stabilizzazione e raffinazione; con conseguente difficoltà di evacuazione sopra descritta.

Attualmente, in tutti gli impianti risulta difficile l'allontanamento della frazione umida prodotta a valle del trattamento meccanico di selezione. Ciò condiziona anche la qualità dei materiali in uscita, non potendosi realizzare un vero processo di biostabilizzazione. Tale situazione, inoltre, continua a comportare, in alcuni periodi di maggiore produzione, una difficoltà di ricezione dei rifiuti in ingresso agli impianti, con pesanti conseguenze sulla raccolta nei centri urbani.

Pur persistendo la precedente situazione di criticità gestionale connessa alla presenza negli impianti di selezione di rifiuti non smaltiti, l'azione della struttura commissariale è tesa alla ricerca di soluzioni che consentano di superare definitivamente l'attuale sistema di trattamento dei rifiuti e garantire quindi stabilità a lungo termine.

In particolare, permane la necessità e l'urgenza di poter rimettere in attività l'impianto di Tufino, posto, come detto, sotto sequestro giudiziale nel mese di agosto 2006. A tal fine, oltre a garantire la costante evacuazione dei materiali stoccati in eccesso presso i capannoni, è stata predisposta una specifica e dettagliata istruttoria tecnica in merito all'implementazione del sistema antincendio, al programma di disinfestazione e al monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera, rispetto a quelli già adottati dall'ex affidataria. Per quanto concerne il sistema antincendio, il Commissario ha sottoposto il relativo documento al Comitato Tecnico Regionale per un parere di merito, mentre per le altre questioni sono state recepite le osservazioni e le prescrizioni dell'Istituto Superiore di Sanità, che si è espresso su richiesta dello stesso Commissario.

Ferma restando la prioritaria esigenza di rimozione dei rifiuti eccedenti le capacità progettuali degli impianti (la cui praticabilità è legata all'allestimento delle discariche di cui al recente decreto-legge), la struttura commissariale sta predisponendo un complesso programma di *revamping* degli impianti di selezione.

Per quanto attiene ai due termovalorizzatori, l'ubicazione è prevista nelle aree industriali dei comuni di Acerra e Santa Maria La Fossa.

Entrambi utilizzano lo stesso *flow-sheet* di processo, ed impiegano le stesse tecnologie. Quello di Acerra si sviluppa su tre linee in parallelo, mentre quello di S. Maria La Fossa su due, con una potenzialità di combustione per linea di 27 t/h di CDR con potere calorifico di 15000 kJ/kg. Ne risulta per l'inceneritore di S. Maria La Fossa una potenzialità pari 54 t/h e per quello di Acerra pari a 81 t/d. Relativamente all'impianto di S. Maria La Fossa, allo stato risulta individuata l'area ad esso destinata.

Per quanto, invece, riguarda l'impianto di Acerra, alla data del 22/5/2007, secondo stima del Direttore dei Lavori, lo stato di avanzamento dei lavori risulta del 70 per cento. Il cronoprogramma dei lavori prevedeva il completamento della costruzione dell'impianto al 31 dicembre 2006. Nella riunione della Commissione di Collaudo del termovalorizzatore, tenutasi presso il cantiere di Acerra, FIBE ha presentato un cronoprogramma aggiornato. Sulla base di tale documento e delle dichiarazioni dei responsabili FIBE al Commissariato di Governo, l'azienda costruttrice assicura il completamento di una linea, insieme ai servizi comuni alle altre linee, entro il 25 settembre 2007, così da renderne attivabile l'avviamento. I completamenti della costruzione della seconda e della terza linea sono assicurati, con sfalsamento di un mese, entro il 24 ottobre 2007 ed il 26 novembre 2007. I responsabili FIBE hanno altresì assicurato che tutti i materiali e le attrezzature necessarie al completamento sono già disponibili.

Allo stato attuale, risultano effettuate con esito positivo le prove di tenuta idraulica sotto pressione delle caldaie della 1^a e della 2^a linea, quest'ultima con ritardo di 15–20 giorni rispetto alla data prevista di inizio aprile.

Uno snodo di assoluta centralità è rappresentato dal *commissioning* dell'impianto (ovvero, l'acquisizione da parte di futuri operatori della dettagliata conoscenza delle caratteristiche dei componenti dell'impianto, il loro singolo funzionamento e governo, il ruolo delle interfacce, il funzionamento dell'insieme dei componenti).

Sul punto, onde evitare situazioni di paralisi e favorire l'immediato avvio dell'impianto, appare indispensabile l'adozione di opportune iniziative che, utilizzando il percorso di somma urgenza richiamato dall'articolo 2 del d.l. n. 61 del 2007, giungano alla individuazione di soggetti, tecnicamente qualificati e con specifiche esperienze gestionali, in grado di governare la fase di transizione.

6. Verso il ciclo integrato dei rifiuti.

Le prospettive di soluzione immediate, in assenza di impianti di gestione e trattamento finali, non potranno che consistere nell'individuazione di discariche sul territorio regionale.

In tal senso non può che condividersi la scelta operata nel recente decreto-legge di porre l'individuazione di siti da utilizzare per le discariche al vertice delle priorità operative.

Immediatamente dopo, occorre promuovere efficacemente la raccolta differenziata. Infatti, quali che siano le soluzioni adottate per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti solidi urbani (RSU), è di fondamentale importanza la riduzione a monte della massa, e dunque del volume, da trattare. È dunque necessaria la realizzazione di adeguate infrastrutture di raccolta locale, allo scopo di formare le diverse frazioni differenziate da destinare ai diversi fruitori, che le acquisiranno per il riciclo, il riuso o altro.

In questa ottica, occorrerà prevedere meccanismi di premialità rivolti ai singoli utenti (o a piccoli gruppi) fino ad arrivare, laddove possibile, al passaggio da tassa per superficie a tariffa a peso.

Al fine, poi, di evitare la divaricazione fra il mondo delle imprese interessate al riciclo e il mondo della raccolta, occorre avviare iniziative con le associazioni di categoria maggiormente coinvolte, valutando altresì il diretto coinvolgimento nella raccolta delle imprese interessate.

Un ulteriore aspetto critico della gestione dei rifiuti solidi urbani è dato dallo smaltimento del materiale accumulato sotto forma di «ecoballe» in diversi siti di stoccaggio sparsi sul territorio regionale.

Tale materiale, a causa delle attuali deficienze degli impianti di produzione del Combustibile Derivato da Rifiuto, non può considerarsi, a norma del D.M. 5/2/98, un CDR, avendo potere calorifico troppo basso e/o contenuto di umidità troppo elevato. Per lo smaltimento di questo

«pseudo-CDR», accumulato in forma di ecoballe, sono possibili due soluzioni.

La prima è quello di destinarlo a discarica, anche sfruttando il fatto che, trattandosi di una frazione secca e sostanzialmente stabilizzata, la sua produzione di percolato è relativamente bassa; viceversa, essendo la sua densità piuttosto scarsa, i volumi occupati in discarica saranno decisamente considerevoli.

La seconda è quella di far leva sul fatto che tale «pseudo-CDR» ha un potere calorifico prossimo a quello del CDR «a norma», e comunque nettamente più elevato del rifiuto solido urbano di partenza.

Pertanto, tale materiale può vantaggiosamente essere sottoposto ad un trattamento termico, con conseguente recupero energetico e riduzione di circa il 90 per cento del volume finale da conferire a discarica.

Siffatto intervento richiede, a quadro normativo invariato, la necessità di opportuni interventi di additivazione diretti all'innalzamento del potere calorifico; ovvero, una specifica modifica del provvedimento della Commissione Nazionale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale relativo all'impianto di Acerra, nel punto in cui prescrive che in tale impianto possa essere trattato solo CDR a norma del D.M. 5/2/98.

Vi è da considerare, peraltro, che il tema è oggetto di contenzioso con la società FIBE, sicché la risoluzione di tale aspetto costituisce un'importante condizione anche per consentire un più agevole subingresso di nuovi soggetti nella gestione dell'impiantistica.

Alla luce della non conformità dei prodotti attuali degli impianti di produzione del CDR, appare necessario sottoporre gli impianti esistenti ad una manutenzione straordinaria e a un vero e proprio *revamping*. Più specificamente, occorrerà affrontare i problemi dati dell'insufficiente potere calorifico inferiore (PCI) e dell'eccessiva umidità che caratterizzano la frazione secca attualmente prodotta in tali impianti, in modo da consentire l'attribuzione a questa della denominazione di CDR a norma del D.M. 5/2/98 (in particolare, $PCI \geq 15000$ kJ/kg e umidità ≤ 25 per cento).

Come più volte indicato, una priorità essenziale per il superamento dell'attuale regime emergenziale è l'avviamento, al pieno della sua potenzialità, dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, basato sulla tecnologia di combustione «in massa» del CDR in forno a griglia.

L'impianto, in fase di avanzata costruzione, si articola in quattro sezioni principali:

- ricevimento del CDR;
- combustione del CDR con produzione di vapore;
- treno di depurazione dei fumi;
- utilizzo del calore con produzione di energia elettrica.

La sezione di ricevimento del CDR si sviluppa con la rampa di accesso per gli automezzi trasportatori ad un piazzale con la fossa di ricevi-

mento del CDR. Da questa il combustibile è alimentato, con dosaggio controllato, al forno.

La sezione di combustione è costituita dal forno, a griglia mobile, sulla quale il CDR è bruciato. Le pareti del forno sono ricoperte con serpentine di tubi in cui circola acqua sotto pressione. Il calore di combustione viene trasferito all'acqua nei tubi determinandone la vaporizzazione e la produzione di vapore surriscaldato alla pressione di 90 bar e 500°C.

Il forno a griglia mobile è caratterizzato da grande flessibilità operativa, in grado di trattare combustibile da 12000 a 18000 KJ/Kg. I residui della combustione scendono attraverso la griglia mobile nel focolare, da dove sono raccolti e trasferiti alla fossa di stoccaggio per il successivo smaltimento. I fumi della combustione, dopo aver ceduto il calore sensibile all'acqua nella caldaia, sono avviati al treno di depurazione per i trattamenti disinquinanti.

La sezione di depurazione dei fumi, originariamente progettata per contenere le emissioni entro i limiti disposti dal DMA/98, è stata implementata con l'inserimento della unità «denox», con il potenziamento delle unità di filtrazione e con l'introduzione di accorgimenti atti a migliorare le condizioni di scambio disinquinanti. Il treno di depurazione fumi per ogni linea si compone di doppio trattamento disinquinante con ossido di calcio e carbone attivo, due operazioni di filtraggio in filtri a maniche, l'abbattimento degli ossidi di azoto con l'apparecchiatura «denox». Per ogni linea, i fumi depurati sono espulsi ad un camino dedicato di 110 m.

Secondo progetto, l'implementazione del treno di depurazione fumi assicura il soddisfacimento delle condizioni di emissioni al camino fissate nel parere dell'aggiornamento della compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente del 09/02/2005 per l'impianto di Acerra. Le condizioni di emissioni attese sono ancora più favorevoli ai fini della preservazione dell'ambiente.

Per conseguire un efficace ed esaustivo ciclo integrato, occorre inoltre procedere rapidamente verso la realizzazione di altri impianti sul territorio regionale, anche per aree macro-provinciali.

In tale prospettiva, appare essenziale modulare le soluzioni impiantistiche e tecnologiche ai volumi di rifiuti da trattare per ciascuna area.

Utili per applicazioni di dimensioni medio-piccole potranno risultare, ad esempio, la tecnologia della gassificazione del CDR, con successiva combustione dei gas prodotti in una turbina a gas, e quella della «dissociazione molecolare»: tale tecnologia, che essenzialmente consiste in una gassificazione del rifiuto non trattato a temperatura relativamente bassa (~500°C) e in una successiva combustione dei gas prodotti, appare infatti particolarmente promettente dal punto di vista ambientale, sia in termini di emissioni gassose che di gestione dei sottoprodotti solidi.

Sempre nell'ambito dei possibile impieghi del CDR, sarà opportuno prendere in considerazione le possibilità offerte dalla co-combustione con combustibili tradizionali, in particolare in impianti di produzione di cemento.

In questa ottica converrà sfruttare in modo più ampio le opportunità già attualmente offerte da taluni impianti siti in provincia di Salerno e nel casertano.

Occorre, inoltre, valutare l'opportunità di realizzare impianti per il trattamento della frazione organica raccolta per via differenziata. Tali impianti potranno essere impianti di stabilizzazione aerobica (cosiddetto compostaggio), ovvero, in prospettiva, impianti basati sulla dissociazione molecolare e/o sulla digestione anaerobica.

Infine è necessario prendere in considerazione i problemi posti dallo smaltimento dei rifiuti provenienti da alcune peculiari attività di carattere terziario.

In alcuni casi (per esempio: porti, aeroporti, mercati), in considerazione dei quantitativi prodotti, delle particolari esigenze di igiene e sicurezza, e con l'obiettivo di ridurre l'impatto causato dal trasporto dei rifiuti generati in tali insediamenti, potrà rivelarsi opportuno prevedere impianti di piccole dimensioni dedicati al trattamento *in situ* dei rifiuti stessi. In altri (per esempio: ospedali e insediamenti sanitari in genere), in virtù della necessità di sterilizzare i rifiuti prodotti e, d'altra parte, in considerazione dell'eterogeneità che caratterizza tali rifiuti (normalmente la frazione combustibile di tali rifiuti è piuttosto bassa), sarà necessario prendere in considerazione speciali tecnologie quali quelle basate sull'utilizzo di torce al plasma.

Il completamento del ciclo integrato presuppone, finalmente, l'individuazione di un numero adeguato di siti adatti allo stoccaggio dei residui generati dalle operazioni di trattamento elencate sopra. Tali siti dovranno essere previsti per una capienza complessiva non superiore al 15 per cento della produzione complessiva di RSU; peraltro, va sottolineato che detta quantità residua sarà comunque costituita da frazioni stabili e a basso impatto ambientale. Solo un'aliquota di questa frazione residua (max. 3 per cento) sarà verosimilmente costituita da residui provenienti dagli impianti di combustione/gassificazione, classificati come rifiuto «pericoloso» (si pensi, in particolare, alle ceneri volanti raccolte dagli impianti di trattamento fumi); per tale aliquota sarà necessario un ulteriore trattamento di inertizzazione.

È necessario sottolineare che il quadro sin qui sommariamente delineato prevede, doverosamente, l'adozione di impianti di trattamento le cui emissioni siano abbondantemente all'interno dei limiti fissati dalle normative nazionali e internazionali.

Al riguardo, è opportuno ricordare che l'offerta tecnologica attualmente disponibile consente il raggiungimento di tali obiettivi.

Tuttavia, sarà indispensabile individuare organismi di controllo periodico dei dati di funzionamento dei diversi impianti. Al fine di garantire un trasparente accesso alle informazioni ambientali delle popolazioni residenti nelle aree interessate, tali organismi di controllo, oltre a rendere pubblici i dati del monitoraggio sugli impianti, dovranno prevedere al loro interno adeguate forme di rappresentanza delle comunità locali.

7. Le risorse.

Stante il quadro delineato nei paragrafi precedenti emerge la necessità di un riorientamento delle risorse finanziarie disponibili, al fine di rendere praticabile l'obiettivo di completare il ciclo integrato dei rifiuti e uscire dall'emergenza.

Appare, in primo luogo, necessaria una razionalizzazione e un contenimento della spesa corrente del settore che si è attestata, negli ultimi dieci anni, intorno ai 780 milioni di euro l'anno (valore medio)², a fronte invece di una spesa per investimenti di circa 29 milioni di euro annui.

Si rendono, poi, necessari investimenti per la bonifica e il recupero dei siti contaminati.

In tale prospettiva, le risorse finanziarie provenienti dal bilancio europeo per il fondo di sviluppo regionale (FESR) e destinate alla Campania per la politica regionale aggiuntiva possono contribuire agli investimenti del settore³.

Si tratta di risorse cospicue; segnatamente, circa 3,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono le risorse nazionali di cofinanziamento e quelle provenienti dal Fondo Aree Sottoutilizzate per un valore totale di circa 12 miliardi di euro.

Il Programma Operativo Campania per la politica regionale aggiuntiva degli anni 2007-2013, che in questi giorni si sta formalizzando con Bruxelles, potrebbe quindi indicare con chiarezza la volontà di contribuire, anche con risorse finanziarie adeguate, al completamento del ciclo integrato dei rifiuti.

Le risorse nazionali e comunitarie per la politica di sviluppo regionale potrebbero, peraltro, contribuire alla realizzazione di investimenti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie per garantire al territorio l'utilizzo delle migliori soluzioni scientifiche, sicure per l'ambiente e la salute dei cittadini.

Infine, appare opportuno ricordare che l'aumento della raccolta differenziata, del recupero di materiale e la diminuzione del conferimento del rifiuto in discarica, obiettivi posti dalla normativa di settore europea e nazionale, sono anche obiettivi centrali della strategia della politica regionale di sviluppo per le regioni del Mezzogiorno del periodo 2007-2013. Infatti, il raggiungimento di livelli adeguati nella qualità dei servizi offerti ai cittadini in ambiti quali, oltre all'acqua, la qualità dell'istruzione e i servizi di cura per i bambini e la popolazione anziana, i rifiuti, rappresenta la scommessa e il parametro con cui sarà giudicata non solo l'efficacia delle

² Fonte dei dati, sistema dei Conti Pubblici Territoriali – Ministero dello Sviluppo Economico.

³ Secondo l'articolo 4 comma 4 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio il regolamento dei fondi strutturali i fondi FESR possono essere utilizzati nelle regioni che ricadono nell'obiettivo convergenza per investimenti connessi alla gestione dei rifiuti e recupero dell'ambiente fisico inclusi i siti e terreni contaminati.

politiche di sviluppo regionale ma la stessa capacità dell'azione politica e amministrativa di migliorare gli standard di vita nelle regioni del Sud.

Ma vi è di più.

Se la Regione Campania consegue i risultati previsti – verificabili e misurabili – entro il 2009 e successivamente entro il 2013 potrà contare su ulteriori 170 milioni di euro per il settore rifiuti, già allocati sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate dalla legge finanziaria 2006⁴.

Questo è motivo ulteriore perché il Programma Operativo regionale dei fondi europei e più in generale la strategia e le risorse finanziarie della politica di sviluppo regionale siano orientate fortemente all'avvio di un ciclo integrato dei rifiuti, nel quale il ricorso alla discarica ha valenza integrativa.

8. La recente evoluzione della normativa in tema di emergenza rifiuti in Campania.

Per comprendere la direzione della recente evoluzione della normativa in materia, è necessario ricordare che, come sottolineato nella Relazione dell'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta della fine della scorsa legislatura, per una certa fase l'azione del Commissariato aveva travalicato i limiti, enunciati dalla sentenza n. 127 del 1995 della Corte costituzionale e dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6809 del 2002, «di un intervento sussidiario», volto ad «affrontare una situazione di emergenza» e al contempo a «ripristinare le condizioni perché l'ente supportato possa ritornare ad operare nell'ordinarietà⁵».

Il Commissariato, prosegue la Relazione, era divenuto «un'istituzione che tende a stabilizzarsi e quindi a preoccuparsi più della propria autosussistenza che delle finalità per le quali era stato istituito», senza che la normativa istitutiva ponesse argini a tale tendenza; anzi, il d.l. n. 14 del 2005, conv. in l. n. 53 del 2005, aveva dilatato l'ambito dei poteri commissariali anche nei riguardi di soggetti privati inadempienti ad obblighi contrattuali. Il successivo d.l. n. 245 del 2005, conv. in l. n. 21 del 2006, segnava al riguardo una prima inversione di rotta, da un lato con la risoluzione del contratto in via normativa e con l'imposizione della prosecuzione del rapporto con le imprese affidatarie fino al subentro delle nuove imprese aggiudicatrici, dall'altro con l'istituzione di una Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, composta dal Presidente della Regione, che la presiede, dai Presidenti delle Province e dai rappresentanti dei Comuni interessati, che pur essendo chiamata solo a compiti consultivi, poteva configurarsi come «istituzione-ponte» chiamata a «preparare la transizione verso la riespansione del regime ordinario, ed, in qualche

⁴ Si veda Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale aggiuntiva del 2007-2013 approvato dal Cipe il 22 dicembre 2006.

⁵ Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, Relazione territoriale sulla Campania, 26 gennaio 2002, XIV Legislatura, Doc. XXIII, n. 17, p. 46.

modo, ad allenare gli enti locali a fronteggiare le proprie competenze e responsabilità⁶».

Il d.l. n. 263 del 2006, conv. in l. n. 290 del 2006, ha confermato l'inversione di rotta.

Lo dimostra anzitutto la previsione di un termine finale, fissato al 31 dicembre 2007, per lo svolgimento delle funzioni del Commissario, definito «delegato» e non più «straordinario» (art. 1, primo comma).

In secondo luogo, i provvedimenti che il Commissario è legittimato ad adottare – nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento – sono finalizzati ad «assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile» (art. 1, secondo comma): il coinvolgimento delle amministrazioni figura così tra i preminenti compiti assegnati al Commissario.

In terzo luogo, la preposizione alla carica del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere spiegata, assieme ad altre ragioni, con l'obbligo di ricorrere alle «strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 1, secondo comma), allo scopo di impedire così la lievitazione della struttura amministrativa e delle spese del Commissariato intervenuta nel passato; e nello stesso senso va interpretato il vincolo a ridefinire le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti «con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato» (art. 3, primo comma), che implica il divieto di ricorrere a consulenze esterne all'amministrazione.

La normativa citata riflette dunque l'intento di ricondurre il Commissariato nei limiti dell'intervento straordinario, il che comporta pure l'indicazione di strumenti per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza. Al riguardo, oltre alla Consulta regionale, sono finalizzate misure quali l'indicazione di una quota minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti (35 per cento e in prospettiva 50 per cento), di cui il Commissario «verifica il raggiungimento» e in ordine a cui adotta «le opportune misure sostitutive» nei confronti delle amministrazioni inadempienti (art. 4, primo comma), nonché il monitoraggio da parte del Commissario delle attività necessarie a garantire adeguati livelli di salubrità dell'ambiente e l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi in ordine all'assicurazione del ciclo di smaltimento dei rifiuti (art. 5, commi quarto e quinto).

In questi casi, l'azione del Commissario risulta preordinata più al controllo di certi standard che alla gestione, quindi più a «far fare», che a «fare» direttamente, almeno fin dove sia possibile.

A queste misure se ne affiancano altre, quali l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti (art. 3), la messa in sicurezza delle discariche

⁶ Relazione territoriale sulla Campania, cit., risp. pp. 47 e 50.

e i relativi interventi di sistemazione (art. 5), che configurano interventi diretti del Commissario nel quadro della gestione dell'emergenza, senza però contraddire l'impianto generale della nuova disciplina.

L'ultimo intervento legislativo in materia prima del d.l. n. 61 del 2007 è stato adottato dalla Regione Campania (l.r. n. 4 del 2007 recante «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»).

La legge mira a disegnare un compiuto sistema di governo del settore nella prospettiva del superamento dell'emergenza. Le competenze sono ripartite fra regione, province e comuni, riservando peraltro alla prima funzioni e compiti che non si esauriscono in attività regolative, di pianificazione, di coordinamento, o necessariamente inerenti a un intervento della stessa regione (ad es. spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, accordi di programma con altre regioni per autorizzare eccezionalmente lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in Campania in altre regioni), e si estendono ad attività di gestione (ad es. concessione di contributi a soggetti pubblici per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento), che potrebbero attere più propriamente alla competenza degli enti locali (art. 7). Alle province sono riservati soprattutto compiti di controllo (sugli interventi di bonifica, sulle attività di gestione intermediazione e commercio dei rifiuti, sul rispetto dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate: cfr. art. 8), nonché l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti). Ai comuni sono attribuite funzioni da essi tipicamente svolte in materia (ad es. tutela igienico-sanitaria, modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: cfr. art. 9).

L'assetto istituzionale è impostato nel senso della separazione delle competenze di ciascun ente territoriale. Non risultano progettati a sufficienza quei raccordi e sedi di cooperazione che appaiono indispensabili non solo per la fuoriuscita dall'emergenza.

Inoltre l'articolazione della gestione integrata dei rifiuti in Ambiti Territoriali Ottimali, sulla base di quanto richiesto dal d.lgs. n. 152 del 2006, introduce un elemento di contraddizione rispetto all'assetto delle competenze sopra descritto. Gli ATO vengono infatti a coincidere, in sede di prima applicazione, con le circoscrizioni provinciali, salva la facoltà per la provincia di Napoli di istituirne due, e l'autorità d'ambito territoriale svolge funzioni cruciali nella gestione del settore (art. 15 ss.). Dovrebbe conseguire una riserva alla Provincia di competenze più estese di quelle previste dall'art. 8.

È opportuno aggiungere che l'individuazione nella circoscrizione provinciale degli ATO era stata già prevista dall'ordinanza commissariale n. 319 del 30.9.2002 («Piano regionale di gestione dei rifiuti»), rimasta inattuata a seguito dell'annullamento in via giurisdizionale dell'ordinanza del Ministro dell'interno che aveva conferito al Commissario in via generale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti (Cons. Stato sez. V, n. 6809 del 2002). Tale coincidenza risulta par-

ticolaramente significativa, perché si riferisce all'individuazione della sede istituzionale destinata a svolgere le funzioni cruciali nella gestione dei rifiuti e nella relativa organizzazione.

* * *

Quanto premesso risulta necessario a un primo inquadramento delle innovazioni istituzionali introdotte dal d.l. n. 61 del 2007. Si tratta infatti di una disciplina che, se per un verso reca segni evidenti di una perdurante emergenza – come risulta soprattutto dall'individuazione in via normativa dei siti da destinare a discarica (art. 1), dall'affidamento al Commissario delegato dell'individuazione delle «soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della Regione» e dei connessi interventi in deroga anche a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria (art. 2), dell'attribuzione ai prefetti della Campania di «ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato» (art. 5) – per l'altro prefigura concreti strumenti e modalità per superare lo stato di emergenza, la cui data di scadenza rimane fissata al 31 dicembre 2007.

Al riguardo si segnalano tre disposizioni, fra loro strettamente correlate.

In primo luogo, i presidenti delle Province vengono nominati Sub-Commissari, col compito di attuare, d'intesa con il Commissario delegato, «le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale» (art. 6, primo comma).

In secondo luogo, è prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario delegato, la revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza «pure limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti» (art. 6, secondo comma).

In terzo luogo si stabilisce che, in sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario delegato adotti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania nonché il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti per la regione Campania. Di tale Piano vengono altresì individuati i contenuti essenziali ne «le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento», nonché ne «l'indicazione del numero, e della rispettiva capacità produttiva, degli impianti che dovranno operare per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere individuati d'intesa fra le province interessate» (art. 9).

La connessione ravvisabile fra le disposizioni passate in rassegna consiste nel ruolo cruciale assegnato alle Province. Ad esse si riservano impli-

citamente le maggiori funzioni relativamente alla gestione ordinaria del settore, in ragione della coincidenza delle circoscrizioni provinciali con gli Ambiti Territoriali Ottimali (secondo quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 319 del 2002 e ribadito nella l.r. n. 4 del 2007), e sulle Province si fa leva per delineare una strategia a tappe di fuoriuscita dall'emergenza, idonea ad isolare le aree territoriali su cui si renda davvero necessario concentrare ancora gli sforzi in vista di un rientro nell'amministrazione ordinaria. La recentissima notizia che in 95 comuni della Campania, dislocati prevalentemente nella provincia di Salerno, ma anche di Avellino e Caserta, la raccolta differenziata supera la soglia del 35 per cento, appare particolarmente emblematica di una realtà regionale eterogenea, la quale richiede diverse modalità e strumenti di intervento pubblico anche alla luce del principio di differenziazione enunciato dall'art. 118 Cost.

Nel disegnare tale strategia, la normativa riportata rivela la consapevolezza di dover puntare sulla cooperazione istituzionale fra livelli di governo, non solo nella predisposizione del Piano per la realizzazione di un ciclo integrato di rifiuti previo parere della Consulta regionale e del Commissario per la bonifica, ma soprattutto con la nomina dei Presidenti delle Province quali Sub-Commissari, nomina che non ha nulla a che vedere con un rapporto gerarchico con il Commissario delegato e appare invece strettamente funzionale a rinsaldare la cooperazione fra le maggiori autorità istituzionali coinvolte nel delicato passaggio dall'emergenza alla gestione ordinaria.

9. Dopo il commissariamento: che fare.

Pur disegnando una strategia istituzionale idonea a ripristinare le condizioni minime del passaggio alla gestione ordinaria, gli interventi prefigurati dal d.l. n. 61 del 2007 risultano necessariamente circoscritti alla data di scadenza del regime di emergenza commissariale. È verosimile l'ipotesi che, entro tale data, non tutti gli enti locali investiti delle funzioni di gestione ordinaria saranno in grado di fronteggiare i gravissimi problemi presenti nel settore in aree significative e consistenti della Campania. Al fine di «accompagnare» adeguatamente quegli enti nella fase transitoria di fuoriuscita dall'emergenza, si rende pertanto necessario immaginare fin d'ora interventi ausiliari della Regione e dello Stato, entro un tracciato di vincoli e di opportunità che si passa ad esporre.

I vincoli vanno individuati, oltre che nel rispetto delle competenze costituzionalmente garantite, nell'esigenza di non creare nuovi organismi, che, come ha ampiamente dimostrato l'esperienza del Commissariato, rischierebbero di incentivare un insediamento di personale non necessariamente volto alla cura del pubblico interesse.

L'opportunità deve consistere nel porre gli enti locali nelle condizioni di espletare le funzioni e i compiti istituzionali loro assegnati: ed è esclusivamente rispetto ad essa che vanno finalizzate le modalità di intervento della Regione e dello Stato.

L'ordinamento vigente prevede allo scopo uno strumento istituzionale sufficientemente duttile, e che è stato già impiegato nella prassi in una quantità di circostanze.

Si tratta dell'«Intesa istituzionale di programma» e del connesso «Accordo di programma quadro», previsti dall'art. 2, comma 203, lett. b) e c), della l. 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

L'«Intesa istituzionale di programma» vi viene indicata (art. 2, comma 203, lett. b) della l. 23 dicembre 1996, n. 662) quale «accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati». A sua volta, per «Accordo di programma quadro» si intende, alla stregua della lettera c) del predetto art. 2, comma 203, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, «l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati».

L'accordo di programma quadro, prosegue la citata normativa per quanto qui interessa, «indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi».

Nell'ipotesi in questione, l'applicazione di tale disciplina potrebbe consistere nella stipulazione di un'intesa istituzionale di programma fra Stato e Regione Campania, quale necessario atto prodromico alla stipulazione di un accordo di programma quadro fra Stato, Regione Campania, Province campane e i relativi Comuni capoluogo.

D'altra parte, la sequenza degli interventi disegnata in sede normativa in riferimento all'accordo di programma quadro – individuazione delle attività e dei relativi responsabili, approntamento delle risorse finanziarie occorrenti, fissazione delle procedure e dei soggetti tenuti alla verifica dei risultati – appare facilmente traducibile nel caso in questione in una

corrispondente distribuzione di compiti fra gli enti stipulanti. Infatti, la preminente competenza in riferimento alla gestione dei rifiuti spetta alle Province, salve le più limitate attribuzioni dei Comuni, mentre i soggetti in grado di approntare risorse finanziarie e di verificare i risultati della gestione vanno individuati nello Stato e nella Regione, che in quanto enti stipulanti dell'intesa istituzionale di programma potranno definire in quella sede le rispettive responsabilità.

Per quanto riguarda invece l'individuazione, nell'accordo di programma quadro, del «soggetto cui competono i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempimenti» (punto 5)), occorre ricordare che la materia è ora disciplinata direttamente da fonti normative. Ci si riferisce in particolare ai poteri sostitutivi della Regione, che, per quanto riguarda specificamente il caso di inadempimenti delle Province nelle funzioni di gestione dei rifiuti, trovano apposita disciplina nella citata l.r. n. 4 del 2007 (art. 7, primo comma, lett. s)).

Peraltro, indipendentemente dagli interventi che potranno prevedersi nell'accordo di programma quadro, è da ricordare l'attribuzione conferita al Governo dall'art. 120, secondo comma, Cost. (nel testo adottato con l. cost. n. 3 del 2001) del potere di sostituirsi a organi delle Regioni e degli enti locali anche in caso di «pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica».

Nell'ipotesi di una degenerazione della situazione dei rifiuti in alcune aree della Campania tale da attentare gravemente alla pubblica incolumità, e di accertata inerzia al riguardo delle competenti amministrazioni, non si può invero escludere il ricorso al rimedio estremo, e finora mai impiegato, della sostituzione governativa.

È opportuno precisare che il potere sostitutivo – da esercitarsi, come vuole l'art. 120 Cost., nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e secondo procedure definite con legge (nel frattempo intervenuta: cfr. l. n. 131 del 2003) – può riguardare lo svolgimento di un'attività, ma anche l'adozione di atti puntuali, purché ricorra al riguardo il presupposto dell'accertato inadempimento dell'ente competente. E appare evidente come il ricorso a una simile estrema misura sarebbe tanto più giustificabile, e in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato, in un contesto istituzionale di costante verifica anche da parte del governo centrale dei risultati raggiunti dalle amministrazioni locali nel settore della gestione dei rifiuti.

L'accordo di programma quadro si rivela strumento idoneo anche in tale prospettiva.

10. Conclusioni.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ritiene che sia ormai un dovere indifferibile per tutti coloro che esercitano responsabilità correlate alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania – Governo, Regione, Province e Comuni in-

teressati, oltre ovviamente al Commissario delegato – intraprendere, già a partire dai prossimi giorni, un percorso mirato al graduale ritorno alla normalità. La sfida è difficile, ma può essere vinta se nella politica e nelle istituzioni prevarrà la voglia di innovare sulla tentazione di limitarsi alla sterile riproposizione di posizioni e prassi operative che hanno accompagnato l'intera vicenda dell'emergenza rifiuti in Campania, con gli esiti fallimentari che sono sotto gli occhi di tutti.

Le tappe fondamentali di tale percorso, alla stregua degli elementi di fatto e delle valutazioni in precedenza esposte nella presente Relazione, sono riassumibili nei termini che seguono.

a) Per un ciclo integrato dei rifiuti.

Su questo versante, appare essenziale che trovi coerente attuazione, nei tempi più brevi, il disegno degli interventi definito dal decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 («Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti»). Si tratta, in particolare, di non alterare la sequenza operativa da esso delineata, per non pregiudicare l'efficacia complessiva dell'intervento.

In primo luogo, occorre dare assoluta priorità alla individuazione delle discariche, accordando precedenza ai siti che offrano maggiori garanzie dal punto di vista ambientale.

Nel contempo, al fine di ridurre progressivamente il ricorso alle discariche, è necessario avviare il *commissioning* del termovalorizzatore di Acerra, individuando, mediante il percorso di urgenza richiamato dall'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 61 del 2007, soggetti tecnicamente qualificati e con provata esperienza gestionale in grado di governare la fase dell'avvio, con particolare attenzione al contenimento delle emissioni entro parametri di assoluta tranquillità per la salute dei cittadini.

Quello del rispetto dei limiti in materia di emissioni – conviene qui ricordarlo – è un obiettivo agevolmente raggiungibile attraverso il ricorso alle tecnologie già attualmente disponibili). Tuttavia, sarà indispensabile individuare organismi di controllo – affidati al coordinamento di enti di ricerca di elevato profilo tecnico-scientifico- cui affidare il compito di un monitoraggio quotidiano dei dati di funzionamento dei diversi impianti.

Al fine di garantire un trasparente accesso alle informazioni ambientali delle popolazioni residenti nelle aree interessate, tali organismi di controllo, oltre a rendere pubblici i dati del monitoraggio sugli impianti, dovranno prevedere al loro interno adeguate forme di rappresentanza delle comunità locali.

Sempre sul versante dell'impiantistica, occorre avviare la realizzazione di impianti, anche in ambiti macroprovinciali, utilizzando soluzioni tecnologiche (ormai giunte allo stadio di applicazione sperimentale, quali la «gassificazione», la «dissociazione molecolare» e la «digestione anaerobica» con successivo utilizzo energetico del biogas ottenuto) anche di-

verse dalla termovalorizzazione, e modulate sui volumi dei rifiuti da trattare.

Infine, va programmata la manutenzione straordinaria e, più in generale, il *revamping* dei sette impianti per la produzione di CDR; a questo scopo, decisiva sarà una oculata e strategica utilizzazione dei volumi individuati per gli stoccaggi provvisori per consentire gli indispensabili «fermi» a rotazione dei suddetti impianti.

In tale complessivo contesto, e con un'impiantistica in grado di dare uno sbocco al ciclo diverso dalle discariche, va poi inserita la raccolta differenziata.

Qualunque sia il ciclo integrato di trattamento dei RSU, infatti, esso sarà tanto più efficace quanto minore sarà la massa di rifiuti da trattare.

Al fine di mettere in comunicazione la raccolta con la fase dell'utilizzazione industriale del differenziato, è necessario avviare iniziative con le associazioni di categoria maggiormente coinvolte, valutando altresì il diretto coinvolgimento nella raccolta delle imprese interessate. Operativamente, oltre alla messa a punto di adeguate infrastrutture dedicate dislocate sul territorio, si devono adottare tecniche di incentivazione finanziaria, fino a prevedere adeguati meccanismi di premialità per le comunità virtuose.

b) Per il decongestionamento istituzionale e la razionalizzazione delle competenze.

Porre precisi e chiari punti fermi circa le attribuzioni di ciascuna autorità di governo e i congegni di reciproco raccordo e cooperazione istituzionale è condizione indispensabile per evitare dispersioni e conflitti, ed orientare in senso sinergico l'intervento pubblico complessivo, tanto nell'immediato, quanto nella prospettiva di una fuoriuscita dall'emergenza.

In tale prospettiva, appare necessario:

semplificare ulteriormente il quadro istituzionale e gestionale, anche mediante l'eliminazione degli enti di intermediazione burocratica (quali Consorzi ed ATO);

proseguire nell'ottica del decreto-legge n. 61 del 2007 nell'attribuzione alle Province di un ruolo decisionale più accentuato, anche nella prospettiva di stimolare il meccanismo di fuoriuscita –per aree territoriali– dall'emergenza, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge;

attivare indefettibilmente i poteri sostitutivi dell'organo di governo delegato in tutte le ipotesi di inerzia degli enti locali.

Su un versante gestionale più ampio, occorre, inoltre introdurre meccanismi di stretto raccordo fra la gestione dell'emergenza rifiuti e quella delle bonifiche, al fine di:

modulare tempestivamente e coerentemente gli interventi, soprattutto in una fase, quale è quella attuale, in cui il ricorso alle discariche

impone la realizzazione di interventi tempestivi finalizzati alla bonifica e messa in sicurezza delle aree interessate;

utilizzare le risorse anche provenienti dall'Unione europea e creare occasioni di sviluppo sui siti bonificati.

c) Per un'efficace prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Nel quadro della cooperazione istituzionale fra Commissariato e Prefetture, tracciato dall'art. 5 del decreto-legge, appare opportuno prevedere che il Commissario delegato possa interpellare le Prefetture competenti in ordine ai soggetti ed ai siti da utilizzare, al fine di evitare pericoli di inquinamento mafioso.

Si tratta, in particolare, di porre le premesse per attivare un più ampio raccordo fra le pubbliche amministrazioni, soprattutto sul terreno della circolarità delle informazioni.

In tale prospettiva, è auspicabile la conclusione di un protocollo di scambio informativo –anche per via telematica- tra le Prefetture della Campania e la Direzione Nazionale Antimafia, che consenta di potenziare lo spettro conoscitivo dell'organo territoriale di governo e, quindi, soffochi in radice ogni tentativo di penetrazione camorristica.

L'impegno della Commissione su questo terreno è, peraltro, nel senso più in generale di sollecitare la stipula di protocolli di trasparenza ambientale. Tali accordi hanno l'obiettivo, ponendo in comunicazione anche telematica gli organi della pubblica amministrazione destinatari di specifiche competenze nel settore, di impedire, per un verso, ogni tentativo di infiltrazione criminale nel ciclo dei rifiuti, e, per l'altro, di premiare le imprese più attente al rispetto delle prescrizioni normative e degli *standard* in materia di protezione ambientale.

d) Per una più incisiva tutela della salute delle popolazioni locali.

La Commissione ritiene indilazionabile promuovere un programma di monitoraggio a carattere permanente avente ad oggetto la presenza e la concentrazione di diossina nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza rifiuti nonché il livello di esposizione a rischio delle popolazioni residenti nelle aree ove insistono discariche.

In tale prospettiva, appare essenziale il contributo che potrà dare l'Istituto superiore di sanità, con il quale la Commissione ha avviato una consultazione finalizzata alla stipula di un protocollo di cooperazione, al fine di coordinare e programmare gli interventi che dovranno essere realizzati dall'ARPAC e dall'Assessorato regionale all'Ambiente.

In tal modo, potranno essere fra l'altro rese più tempestivamente disponibili al Commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania soluzioni

tecnico-operative per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo per la salute pubblica.

e) *Dopo il Commissariato*⁷.

Il 31 dicembre 2007 scadrà il termine dello stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania; verrà così a scadenza la relativa gestione commissariale, ed appare inopportuno che a quella data si faccia luogo ad ulteriori proroghe.

Si tratta di un passaggio molto delicato, al quale le amministrazioni locali dovranno essere «istituzionalmente accompagnate» verso l'ordinaria amministrazione.

Appare quindi essenziale individuare sin d'ora gli strumenti per garantire un'ordinata transizione verso il regime ordinario.

Alla luce di quanto accaduto nel quadro della pregressa gestione commissariale, sarebbe certamente un errore ripercorrere la strada della creazione di nuove strutture amministrative.

Molto più convincente sembra invece alla Commissione l'utilizzo di uno strumento istituzionale che appare particolarmente idoneo ad assicurare un più efficace coordinamento dei vari livelli decisionali e una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

Si tratta dell'«Intesa istituzionale di programma» e del connesso «Accordo di programma quadro» di cui all'art. 2, comma 203, lett. b) e c), della l. 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

Se si sceglierà di attivare tale meccanismo, Governo, Regione Campania, Province campane e i relativi Comuni capoluogo verranno chiamati ad adottare entro tempi certi, in un contesto unitario e con evidenza delle rispettive responsabilità, le decisioni fondamentali relative al ciclo integrato dei rifiuti, al relativo Piano regionale delle bonifiche e alle correlate occasioni di sviluppo per le aree interessate.

Troveranno in tale contesto definizione, in particolare, le attività e i relativi responsabili, le risorse finanziarie occorrenti, le procedure e i soggetti tenuti alla verifica dei risultati.

Il fatto che, alla stregua dell'ipotizzato accordo di programma quadro, debbano trovare definizione, in un contesto programmatico unitario, vincolante per tutti i soggetti istituzionali che vi partecipano, gli interventi da realizzare, i relativi tempi di esecuzione, anche attraverso il ricorso a procedimenti accelerati e le eventuali conferenze di servizi per l'attuazione delle misure concordate, nonchè gli impegni di ciascun soggetto, con preventiva definizione delle risorse finanziarie da attivare e del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, appare suscettibile di determinare un forte elemento di discontinuità rispetto al passato. Ad integrazione, va ricordata la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi

⁷ Si fa rinvio a quanto più diffusamente riportato nel paragrafo 9 di questa Relazione.

da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente competenti a livello regionale e locale ad adottare i vari interventi necessari nel quadro della gestione del ciclo dei rifiuti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 29 maggio 2007

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Simone Vacca, il professor Carlo Signorelli, il dottor Franco Cezza e la signora Maria Cosola.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che due delegazioni della Commissione hanno svolto nelle giornate del 22 e 23 maggio u.s. due sopralluoghi, rispettivamente, presso l'Istituto nazionale dei tumori – Fondazione G. Pascale di Napoli e presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze.

Sono state trasmesse, in data 23 maggio u.s., dal dottor Ubaldo Montaguti, Direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, le risposte ai quesiti posti da alcuni senatori in seguito all'audizione tenutasi il 13 febbraio u.s..

In data 15 maggio u.s. sono stati inviati a tutti gli Assessori regionali alla sanità i questionari predisposti per l'inchiesta sui coma neurovegetativi, sull'assistenza domiciliare ed il Servizio sanitario nazionale nelle diverse realtà regionali.

Seguito dell'esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 12 febbraio 2007 presso l'ospedale di Vibo Valentia.

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame dello schema di relazione in titolo, sospeso nella seduta del 6 marzo u.s..

Il relatore, senatore BODINI, illustra un nuovo schema di relazione – che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta – contenente alcune modifiche introdotte dopo che sono stati acquisiti ulteriori documenti e dopo lo svolgimento dell'audizione dell'assessore alla sanità della regione Calabria.

Intervengono per svolgere osservazioni ed avanzare suggerimenti ed integrazioni al nuovo schema di relazione il senatore CURSI, il presidente TOMASSINI e i senatori BINETTI, EMPRIN GILARDINI, MONACELLI, SCARPETTI, BOSONE e CAFORIO.

Dopo ulteriori interventi da parte del relatore, senatore BODINI, nonché del senatore CURSI, del presidente TOMASSINI e dei senatori CAFORIO e BOSONE, il relatore, senatore BODINI, accoglie le integrazioni che sono state proposte.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore ad apportare le modifiche da lui accolte al nuovo schema di relazione che, nella sua versione definitiva, sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 29 maggio 2007

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

(Parere alla 13ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) ritiene opportuno che l'esame del disegno di legge in titolo sia rimesso alla Commissione in sede plenaria; avverte quindi che l'esame sarà svolto in quella sede.

La Sottocommissione prende atto.

(1414) MARTONE ed altri. – Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003

(1558) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

(Parere alla 3ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) illustra i disegni di legge in titolo i quali, a suo avviso, non presentano profili problematici in termini

di costituzionalità; propone pertanto di esprimere su entrambi un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1485) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita rilievi di costituzionalità; propone di esprimere pertanto, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1485, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.0.1, con il quale si propone una norma di interpretazione autentica la cui efficacia retroattiva potrebbe incidere su situazioni in essere, con effetti a suo giudizio negativi in termini di certezza del diritto; propone pertanto di esprimersi in senso contrario sull'emendamento richiamato, e in senso non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 29 maggio 2007

69^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.

La seduta inizia alle ore 12.

(19-26-580-A) Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ENRIQUES (*Ulivo*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del Sottosegretario Casula, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(691-A) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, sul testo. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in parte contrario; in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rilevando, per quanto di competenza, in relazione al testo approvato dalla Commissione di merito, che non vi sono osservazioni ad eccezione che sull'articolo 1, comma 2, lettera b), all'interno del quale è stata inserita una norma derivante dal-

l'approvazione dell'emendamento 1.91 parzialmente riformulato, sul quale la Commissione Bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e concernente la promozione di società italiane che intendano investire all'estero nel settore dell'energia nucleare. In relazione alla nuova formulazione, occorre valutare se sia suscettibile di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento poi all'articolo 2, comma 1, occorre acquisire conferma che i decreti legislativi relativi al riordino dei soggetti pubblici «direttamente afferenti al Ministero dello sviluppo economico» sia effettuato ad invarianza degli oneri secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo. In relazione agli emendamenti ripresentati in Assemblea ribadisce il parere già espresso (in particolare, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.75). Per quanto riguarda gli emendamenti ulteriormente presentati, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 1.209 e 2.0.203, (identico all'emendamento 4.0.2 su cui la Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 Costituzione), 2.0.207 (limitatamente al comma 6) e la proposta 2.0.206 volta all'istituzione, nell'ambito dell'ENEA, di un'Agenzia per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In relazione all'emendamento 1.218 occorre valutare quali possano essere gli effetti di finanza pubblica derivanti dalla introduzione di limiti alle società pubbliche di carattere nazionale o locale a svolgere attività in regime di concorrenza nei servizi post-contatore rispetto all'assetto esistente. Analoga valutazione vale per l'emendamento 4.200. Riguardo all'emendamento 1.220 occorre acquisire conferma che le agevolazioni ivi proposte non abbiano carattere fiscale o tale da gravare sul bilancio dello Stato, la stessa considerazione vale per gli emendamenti 2.213, 2.214, 2.219. Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.200, in quanto di contenuto analogo all'emendamento 1.0.100, vale il medesimo parere, già espresso dalla Commissione, di nulla osta nel presupposto che gli incentivi alle fonti rinnovabili si finanzino sul sistema tariffario. Occorre infine valutare la portata, anche normativa, oltre che di carattere finanziario, dell'emendamento 2.221. Riguardo alle proposte emendative 2.224 e 2.225 occorre acquisire conferma della capienza delle risorse finanziarie del comma 362 della legge finanziaria per il 2007, data l'aggiunta di ulteriori fattispecie. In relazione poi all'emendamento 2.0.202 che fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 448 del 1998, allargando i benefici fiscali previsti dalla norma in questione anche a fattispecie differenti, segnala che a fronte del riconoscimento di un diritto soggettivo si pone una copertura strutturata come limite di spesa in luogo di una previsione di spesa. Inoltre, ai fini della valutazione della norma appare indispensabile verificare la correttezza della quantificazione dell'onere. Fa inoltre presente che anche qualora fosse corretta la quantificazione proposta non sussistono fondi sufficienti per l'anno 2007. In relazione all'emendamento 2.0.204 occorre valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica derivanti dai commi 7 e 11. Le stesse valutazioni si rendono necessarie in relazione all'emendamento 2.0.205 in relazione al comma 2 lettera m) che pone a carico del gestore

della rete i costi associati allo sviluppo della rete e al comma 3 che pone a carico del Ministero dello sviluppo economico misure tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica per il collegamento delle fonti rinnovabili. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA conferma che non derivano oneri dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), e all'articolo 2, comma 1. Per quanto concerne gli emendamenti, rileva che le proposte 1.75, 1.209, 2.0.203, 2.0.207 (limitatamente al comma 6), 2.0.206, 4.200, 2.0.202 e 2.0.204 (limitatamente ai commi 7 e 11) determinano maggiori oneri privi di adeguata copertura. Fa presente, inoltre, che la proposta 1.218 non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. In relazione alle proposte 1.220, 2.213, 2.214 e 2.219, conferma che si tratta di disposizioni prive di effetti sul bilancio dello Stato. Sulla proposta 1.0.200 fa presente che non derivano effetti finanziari negativi, in quanto gli incentivi alle fonti rinnovabili si finanziano sul sistema tariffario. L'emendamento 2.221 determina effetti neutri sul bilancio dello Stato. Conferma la capienza delle risorse finanziarie del comma 362 della legge finanziaria per l'anno 2007, relativamente alle proposte 2.224 e 2.225. Si rimette alla valutazione della Commissione sulla proposta 2.0.205, in quanto non sono ancora disponibili tutti i chiarimenti richiesti. Valuta, infine, in senso positivo tutte le restanti proposte emendative.

Il presidente MORANDO, per quanto concerne il testo del provvedimento, ricorda che il parere contrario reso dalla Commissione bilancio alla Commissione di merito sull'emendamento 1.91, era stato motivato dalla previsione di agevolazioni che nel testo in esame sono state riformulate in termini di promozione. Rileva che la nuova formulazione, come peraltro ribadito dal Governo, non determini effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. In merito all'emendamento 1.218, condivide l'avviso del Governo, in quanto non ritiene che possano configurarsi effetti negativi, in termini di minori entrate. Analogamente, condivide l'avviso del Governo sulla proposta 4.200, in quanto suscettibile di compromettere gli affidamenti in corso e, anche attraverso il contenzioso che ne deriverebbe, maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla proposta 2.221, premesso che non ravvede profili finanziari critici, sottolinea che potrebbe determinare effetti distorsivi della concorrenza. Auspica che a tal fine la Commissione possa esprimere un avviso contrario senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Infine, sulla proposta 2.0.205 rileva che la seconda parte della lettera *m*) citata dal relatore sia suscettibile di porre a carico del gestore della rete gli oneri per la realizzazione e lo sviluppo della rete stessa. Da tale previsione non si può escludere che possano derivare effetti a carico del bilancio dello Stato. Propone in tal caso di sopprimerne la seconda parte. Anche con riferimento al comma 3 del medesimo emendamento propone di esplicitare che le misure ivi indicate abbiano carattere regolatorio.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) interviene per dichiarare di non condividere le considerazioni del Presidente sulla proposta 2.221.

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*), preso atto dei chiarimenti del Governo, propone di esprimere avviso non ostativo sul testo. Per quanto concerne poi gli emendamenti, dichiara di condividere le proposte del Governo e del Presidente. In particolare, sulla proposta 1.218, sottolinea l'opportunità di svolgere un'ampia riflessione anche nel merito, così come rileva che la questione del collegamento tra luoghi di produzione di energia mediante fonti rinnovabili e rete esistente, tema sotteso alla proposta 2.0.205, sia di estrema attualità.

La Sottocommissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto concerne gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.75, 1.209, 2.0.203, 2.0.207 (limitatamente al comma 6), 2.0.206, 4.200, 2.0.202 e 2.0.204 (limitatamente ai commi 7 e 11). Esprime altresì parere non ostativo sull'emendamento 1.0.200, nel presupposto che gli incentivi alle fonti rinnovabili si finanzino sul sistema tariffario. Esprime inoltre parere contrario sulla proposta 2.221.

Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 2.0.205, sulla quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione al comma 2, lettera *m*), delle parole: «mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete», nonché, al comma 3, all'introduzione, dopo le parole: «misure e linee di indirizzo» delle altre: «di carattere regolatorio».

(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LUSI (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'esigenza di acquisire chiarimenti in merito alla natura delle misure compensative in favore dei comuni, di cui al comma 5 dell'articolo 1, al fine di valutarne i profili sulla finanza pubblica. Ritiene altresì necessario acquisire chiarimenti sul differimento di un anno (da 4 a 5 anni) del periodo previsto per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti (articolo 7, comma 1). In particolare, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulle modalità di copertura dei costi di gestione del

servizio di smaltimento dei rifiuti nel periodo transitorio nonché sulle modalità di finanziamento di eventuali costi non coperti da tariffe.

Il sottosegretario CASULA, in merito alla natura delle misure compensative in favore dei comuni di cui al comma 5, dell'articolo 1, al fine di valutare i profili sulla finanza pubblica, fa presente che l'articolo 5, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 263 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 290 del 2006, concernente «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania» stabilisce che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri è determinato l'importo da riconoscere ai comuni sede di discariche a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento, comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e delle maggiorazioni di cui agli articoli 1 e 3 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3479 del 2005. In attuazione di quanto sopra, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3552 del 2006 all'articolo 2, comma 7, nel modificare l'articolo 2, comma 6, dell'Ordinanza n. 3529 del 2006, ha stabilito che il Commissario Delegato è autorizzato a riconoscere quote di ristoro anche per i comuni confinanti con quelli che ospitano discariche o impianti di stoccaggio autorizzati dal Commissario Delegato a seguito del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito in legge n. 21 del 2006 e che la copertura di tali oneri è posta altresì a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti.

Conclusivamente, tali quote di ristoro a favore dei comuni sede di impianti e nei comuni confinanti risultano essere espresse in un contributo in euro per chilogrammo, variabile sulla base di ciascuna tipologia di impianto, come specificate nell'articolo 3, comma 3, della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3479 del 2005.

Relativamente, poi, agli elementi di conoscenza in ordine agli oneri aggiuntivi che potrebbero determinarsi a seguito del differimento di un anno del periodo previsto per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, e precisamente, per il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della norma ed il termine della dichiarazione dello stato di emergenza, ritiene che gli essi graveranno eventualmente sulle risorse comunque destinate al Commissario Delegato. Per quanto concerne invece le modalità di finanziamento di eventuali costi non coperti da tariffe, evidenzia che la norma in questione determina la totale copertura dei costi citati mediante l'adozione delle misure tariffarie imposte sul servizio di smaltimento dei rifiuti, facendo inoltre obbligo ai comuni di emettere le relative cartelle esattoriali sulla base del costo effettivo del servizio stesso.

Il presidente MORANDO, al fine di valutare gli elementi di chiarimento offerti dal Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 maggio scorso.

Il presidente MORANDO ricorda che erano stati chiesti taluni approfondimenti al Governo in relazione ad alcuni profili inerenti il testo del provvedimento. In qualità di relatore, in luogo del senatore Ripamonti, assente per cause a lui non ascrivibili, illustra quindi gli emendamenti al testo del provvedimento. Per quanto di competenza richiama le osservazioni avanzate sul testo circa l'acquisizione di una conferma sulla invarianza degli oneri in relazione agli emendamenti 1.41, 1.3, 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.45, 1.1 (limitatamente alla lettera *g-quater*), 1.46, 1.22 e sull'emendamento 1.0.15 che introduce un articolo aggiuntivo concernente il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sembrano invece comportare maggiori oneri non coperti gli emendamenti 1.35, 1.65 (limitatamente al comma *5-ter*), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89, 1.52, 1.0.2 e 1.0.9 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 1).

In relazione agli emendamenti 1.4 e 1.66, 1.64, 1.5 (limitatamente alla lettera *f-ter*) e 1.62, ritiene necessario valutare gli effetti sulla finanza pubblica conseguenti ad una estensione degli ambiti di applicazione della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro sia in relazione al tipo di rischio che di categorie di lavoratori. Mentre sulle proposte emendative 1.42, 1.59 e 1.71, fa presente la necessità di avere chiarimenti su quali possano essere gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione di nuove procedure o nuovi documenti. In relazione agli emendamenti 1.70 e 1.84, ritiene altresì necessario acquisire conferma che il riferimento alle micro imprese rappresenti una precisazione testuale e non un allargamento della platea di applicazione delle norme. In relazione all'emendamento 1.53, volto a stabilire la destinazione delle sanzioni già vigenti relative alle violazioni della normativa sulla sicurezza rileva l'esigenza di acquisire conferma che tali importi siano o meno iscritti in bilancio nelle entrate, con i conseguenti effetti sui saldi, perché in tal caso la proposta comporterebbe maggiori oneri.

Riguardo alle proposte 1.63 (limitatamente al comma 2) e 1.1 (limitatamente alla lettera *g-bis*), occorre valutare quali possano essere gli effetti sul bilancio dello stato riguardo alla «rivalutazione» del tempo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza per la parte concernente la

pubblica amministrazione. In relazione all'emendamento 1.60, fa presente, inoltre, l'esigenza di valutare quali possano essere gli effetti finanziari derivanti dall'estensione di una serie di obblighi in capo al datore di lavoro committente (riferito dunque anche alla pubblica amministrazione) attualmente in capo alle imprese esecutrici di lavori pubblici. Analoga valutazione sui possibili effetti finanziari deve essere operata in relazione all'emendamento 1.0.4 che fissa una quota del 2 per cento delle risorse di ciascun servizio sanitario regionale ai servizi di prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Occorre, poi, valutare al medesimo fine gli effetti potenzialmente derivanti dalla creazione di banche dati unificate predisposta dall'emendamento 1.0.11. Infine, in relazione all'emendamento 1.51, che prevede l'assunzione tutti gli idonei che hanno partecipato ad un concorso per ispettori del lavoro bandito dal Ministero del lavoro del 2004, chiede conferma della corretta quantificazione dell'onere al fine di valutarne la copertura. Segnala inoltre l'opportunità che la clausola di copertura, formulata come tetto di spesa a fronte del riconoscimento di diritti soggettivi derivanti dall'assunzione in ruolo, sia trasformata in previsione di spesa e sia introdotta una clausola di invarianza. In relazione all'emendamento 1.0.19 d'iniziativa governativa, recante disposizioni varie in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sembra opportuno acquisire, oltre alla relazione illustrativa, di cui l'emendamento è corredato, la relazione tecnica debitamente verificata ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge di contabilità. In relazione poi all'emendamento 1.0.20 che si propone il contrasto al lavoro irregolare e che predispone, al comma 2, lettera c), sanzioni destinate ad integrare il Fondo per l'occupazione occorre acquisire conferma che si tratti di un gettito aggiuntivo oltre a quello vigente. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 1.41, 1.3, 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.45, 1.1 (limitatamente alla lettera *g-quater*), 1.46 e 1.22, in quanto determinano maggiori oneri non quantificati né coperti.

Dopo un intervento del senatore MORGANDO (*Ulivo*) volto a chiedere chiarimenti in ordine alla sussistenza di effetti finanziari in relazione alla proposta 1.22, il senatore FERRARA (*FI*) rileva che non risulta chiaro quali effetti in termini di maggiori oneri possano riconnettersi alla proposta 1.41.

Il sottosegretario CASULA prosegue dunque con l'espressione del parere dell'Esecutivo, rimettendosi al parere della Commissione in ordine all'emendamento 1.0.15 e formulando parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.35, 1.65 (limitatamente al comma 5-ter), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89.

In relazione alla proposta 1.0.15, dopo che il senatore MORGANDO (*Ulivo*) rileva che la stessa non sembra comportare nuovi o maggiori oneri, il PRESIDENTE evidenzia che l'emendamento incide su questioni di competenza e coordinamento senza rilievi di natura finanziaria.

Il sottosegretario CASULA in relazione alla proposta 1.52 rileva che la stessa è suscettibile di determinare maggiori oneri qualora per la promozione delle attività ivi previste non ci si possa avvalere delle figure professionali già esistenti a legislazione vigente.

In merito a tale proposta il presidente MORANDO propone l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CASULA prosegue poi esprimendo parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.9 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 1).

Il PRESIDENTE propone dunque che in relazione alle proposte finora esaminate, stante il parere espresso dal Governo, potrebbe esprimersi un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.1 (limitatamente alla lettera *g-quater*), 1.22, 1.35, 1.65 (limitatamente al comma *5-ter*), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89, 1.52, 1.0.2, 1.0.9 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 1), mentre potrebbe esprimersi un parere contrario senza il richiamo alla citata norma costituzionale sulle proposte 1.41, 1.3, 1.45 e 1.46. In relazione alla proposta 1.0.15 non sembrano invece sussistere profili di carattere finanziario per cui propone l'espressione di un parere di nulla osta.

In relazione alla proposta 1.66 il senatore FERRARA (*FI*) rileva come il riferimento ad ambienti di lavoro a rischio risulta in termini generali per cui potrebbero esservi ricondotte anche altre tipologie ivi incluso i luoghi di svolgimento del telelavoro.

Il sottosegretario CASULA esprime al riguardo parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre il senatore TECCE (*RC-SE*) rileva che non appaiono evidenti le ragioni per l'espressione di tale contrarietà, per cui propone l'espressione di un parere di nulla osta sulla proposta 1.66, che eventualmente potrebbe essere condizionato alla espunzione dal testo dell'emendamento del riferimento al lavoro domestico.

In ordine alla proposta 1.64, il sottosegretario CASULA esprime la posizione di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione del Governo, mentre il senatore TECCE (*RC-SE*) rileva che sebbene sussistano elementi di scarsa chiarezza nella formulazione della proposta non appaiono con evidenza effetti di tipo finanziario.

Il presidente MORANDO evidenzia la riguardo come le lettere *e-bis* e *e-quater* della proposta presentino effetti finanziari privi della necessaria copertura. In ordine all'emendamento 1.5, sul quale il Governo esprime parere contrario, il PRESIDENTE rileva che stante la genericità della formulazione potrebbe optarsi per l'espressione di un parere di contrarietà senza il richiamo dell'articolo 81 della Costituzione. In ordine all'emendamento 1.62 sul quale il Governo esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il senatore TECCE (*RC-SE*) evidenzia che lo stesso presenta carattere normativo e non rileva in modo evidente sul piano finanziario, per cui esprime il proprio dissenso rispetto ad un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultando piuttosto auspicabile l'espressione di un parere contrario senza il richiamo alla citata disposizione costituzionale.

Il presidente MORANDO rileva al riguardo che l'emendamento presenta evidenti effetti sul piano finanziario, in relazione alla possibile sospensione dell'attività dei lavoratori pubblici.

Dopo che il sottosegretario CASULA ha espresso parere contrario sulle proposte 1.42 e 1.71, in ordine alla proposta 1.59, il PRESIDENTE dopo aver chiarito il tenore della norma del decreto legislativo n. 626 del 1994 che si intende modificare, propone l'espressione di un parere di nulla osta condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che le parole: «la documentazione relativa alla valutazione dei rischi» siano sostituite dalle parole: «il documento». Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La Sottocommissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

70ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 15.

(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in parte contrario; in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dell'emendamento 1.0.19)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MORANDO ricorda che nella seduta antimeridiana è stata esaminata una parte degli emendamenti. Si riprende dalla proposta 1.70.

Il sottosegretario CASULA precisa che le proposte 1.70 e 1.84 non determinano un allargamento della platea di applicazione delle norme citate dal relatore. Per quanto concerne, poi, le proposte 1.53, 1.63 (limitatamente al comma 2), 1.1 (limitatamente alla lettera *g-bis*), 1.60 e 1.0.4, esprime avviso contrario, in quanto comportano maggiori oneri non quantificati né coperti. In particolare, segnala la proposta 1.53 in quanto si tratta di un utilizzo di entrate a legislazione vigente, in relazione all'emendamento 1.0.4 precisa che mentre le quote di risorse destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sono già definiti, la proposta in questione introduce una quota di risorse aggiuntive senza copertura finanziaria.

Esprime poi avviso contrario sulla proposta 1.0.11, mentre sull'emendamento 1.51 condivide l'esigenza del relatore di predisporre una relazione tecnica, che tuttavia non è ancora disponibile. In merito alla proposta 1.0.19 fa presente che non è ancora disponibile una relazione tecnica, sebbene la relazione illustrativa sia stata trasmessa. Conferma, infine, che le sanzioni indicate nell'emendamento 1.0.20 sono aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Esprime avviso favorevole su tutte le restanti proposte emendative.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) dichiara di non condividere l'avviso del Governo sulle proposte 1.0.4 e 1.0.20 che, a suo giudizio, sono prive di profili finanziari critici.

Il presidente MORANDO, in relazione all'emendamento 1.0.11, non condivide l'avviso del Governo in quanto la formulazione della proposta è talmente generica da escludere un effetto negativo per la finanza pubblica. Propone, in alternativa, di esprimere avviso contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Analoga valutazione ritiene possa essere formulata in merito alla proposta 1.51, in quanto non presenta profili finanziari critici giacché la copertura finanziaria è più che sufficiente. Il parere contrario, senza indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, è motivato dal fatto che gli oneri ivi previsti non sono propriamente confi-

gurabili come tetti di spesa. Auspica che il Governo presenti, entro la giornata di domani, la relazione tecnica all'emendamento 1.0.19, che verrà esaminato successivamente.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che all'articolo 1, comma 2, lettera o), dopo le parole: «da finanziare» vengano aggiunte le altre: «a decorrere dall'anno 2008» e che dopo le parole: «a valere» vengano aggiunte le altre: «, previo atto di accertamento,»;

b) che al comma 5, dopo le parole: «per materia» vengano aggiunte le altre: «e per i profili finanziari».

Osserva, infine, che la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso deve comunque contemplare l'obiettivo di rafforzamento del controllo sul corretto espletamento delle misure a tutela della sicurezza.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.1 (limitatamente alla lettera *g-quater*), 1.22, 1.35, 1.65 (limitatamente al comma *5-ter*), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89, 1.52, 1.0.2, 1.0.9 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 1), 1.66, 1.64, 1.62, 1.42, 1.71, 1.53, 1.63, 1.1 (limitatamente alla lettera *g-bis*), 1.60, 1.0.4. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.41, 1.3, 1.45, 1.46, 1.4, 1.5 (limitatamente alla lettera *f-ter*), 1.70, 1.84, 1.0.11, 1.51. In ordine all'emendamento 1.59 il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: «la documentazione relativa alla valutazione dei rischi» siano sostituite dalle parole: «il documento». Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sull'emendamento 1.0.19, per il quale il parere è sospeso.».

Il senatore TECCE (*RC-SE*), avendo espresso orientamenti difformi da quelli del relatore, preannuncia la propria astensione al voto.

Il senatore FERRARA (*FI*) preannuncia il proprio voto contrario alla proposta del relatore, in quanto l'osservazione sul testo relativa agli appalti al massimo ribasso può ingenerare dubbi interpretativi sulla generale applicazione del rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore, rinviando il seguito dell'esame della proposta 1.0.19.

(1334) Interventi per il settore sanitario e universitario

(Parere alle Commissioni 7^a e 12^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LUSI (*Ulivo*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, le proposte 1.8 (testo 2) e 5.5, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Sulla proposta 5.0.1 rileva che il comma 2, ove riformulato, potrebbe non determinare effetti negativi sul bilancio dello Stato. Fa presente che gli emendamenti 1.5, 1.6, 2.3, 4.2 e 6.1 sono volti a recepire le condizioni rese dalla Commissione bilancio sul testo. Osserva, inoltre, che la proposta 1.4 potrebbe non presentare profili onerosi, ove venisse richiamato il decreto legislativo n. 517 del 1999. Occorre, altresì, valutare i profili finanziari delle proposte 1.12 (in quanto prevede eventualmente la nomina di un commissario ad *acta*) e 5.0.6. In relazione alla proposta 2.4 (testo 2), segnala che, non prevedendo l'inalienabilità dei beni trasferiti alle università, appare in contraddizione con il parere reso dalla Commissione bilancio sul testo. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA esprime avviso contrario sulla proposta 1.8 (testo 2), in quanto configurerebbe in sostanza un riallineamento tra livelli retributivi afferenti il Servizio sanitario nazionale ed l'Università e sembra precludere, nella materia delle funzioni assistenziali, a successive richieste di modificazioni anche di natura giuridica da parte dei soggetti che rientrano nella fattispecie prefigurata dalla proposta emendativa. Peraltro, si determinerebbe a favore dei destinatari un doppio beneficio: quello derivante dall'adeguamento automatico *ex* articolo 31 del DPR n. 761/79 e quello correlato al riconoscimento del medesimo *status* retributivo della dirigenza medica. In ogni caso dall'emendamento discendono oneri non quantificati e non coperti. Per quanto riguarda la proposta 5.5, esprime avviso contrario in quanto l'equiparazione dell'attuale stipendio dei professori e dei ricercatori universitari strutturati con funzioni assistenziali a quello del dirigente medico ospedaliero di pari mansioni, funzioni ed anzianità, comporta oneri non coperti. L'emendamento 5.0.1 determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto esclude le università non statali dalle regole di evoluzione regole di evoluzione controllata della spesa per l'anno 2007 – previste dall'art. 1, comma 57, della legge n. 311/2004 – che stabiliscono una crescita del 2 per cento rispetto alla spesa determinata per il 2006, nonché a tutte le altre misure di contenimento della spesa. Pertanto, la loro eventuale considerazione ai soli fini statistici comporterebbe di fatto l'inapplicabilità in maniera generalizzata sia di tutte le disposizioni di contenimento della spesa che potrebbero in futuro essere emanate sia di quelle attualmente in vigore, per le quali si verrebbe a determinare un conseguente effetto negativo sui saldi di finanza pubblica che nell'emendamento in questione non sono stati quanti-

ficati né compensati. Non vanno poi trascurati gli effetti emulativi che una tale disposizione potrebbe avere per altri enti che possono vantare analoghe aticipità in relazione alle fonti di finanziamento o alle particolari forme di autonomia. Si esprime, poi, parere contrario anche al comma 2 che estende la facoltà della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del Patto di stabilità interno anche nei confronti delle suddette Università in quanto non assicura che le stesse possano essere sottoposte a tali regole. Si aggiunga, infine, che la considerazione ai soli fini statistici delle Università in questione nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni fa venir meno l'adempimento per le stesse Università di applicare il SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) alla gestione di bilancio con evidenti ripercussioni negative sulla conoscenza dei flussi finanziari. Sulla proposta 1.4, esprime avviso contrario posto che, per quanto concerne le Università non statali, la previsione della stipula dei protocolli di intesa secondo criteri di analogia ed equiparazione anche per gli aspetti relativi ai sistemi di finanziamento e remunerazione, con le aziende integrate ospedaliero-universitarie, è suscettibile di determinare maggiori oneri per il citato finanziamento privi di copertura finanziaria. Sulle proposte 1.12 e 5.0.6, esprime avviso contrario in quanto comportano maggiori oneri privi di copertura finanziaria. Infine, conviene sul fatto che la proposta 2.4 (testo 2) è contraddittoria rispetto al parere reso dalla Commissione bilancio sul testo.

Il senatore FERRARA (*FI*), con riferimento all'emendamento 5.0.1, prevede al comma 2 la facoltà di rimettere a talune regioni a statuto speciale l'applicazione delle regole di coordinamento della finanza pubblica. Ritiene pertanto che l'avviso contrario del Governo sia corretto, tenuto anche conto del rischio che anche altri comparti vengano sottratti ai vincoli di contenimento della spesa.

Il presidente MORANDO fa presente che le argomentazioni del Governo sull'emendamento 5.0.1 sono difficilmente superabili. A ciò aggiunge che l'effetto dell'emendamento in questione potrebbe escludere le università non statali anche dall'applicazione, in futuro, di ulteriori vincoli di contenimento della spesa. In relazione all'emendamento 1.4, pur apprezzandone le finalità, condivide le osservazioni del Governo. Rileva che sia possibile superarle soltanto ove pervenisse una riformulazione che specifichi le risorse con le quali attuare i protocolli d'intesa, vincolandone temporalmente l'attuazione stessa al reperimento delle risorse di copertura.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) condivide l'osservazione del Presidente sulla proposta 1.4 e osserva che l'indicazione fornita è suscettibile di risolvere i profili trattati.

La Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.8 (testo 2), 5.5, 5.0.1, 1.4, 1.12, 5.0.6 e 2.4 (testo 2), sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

(1466) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone dunque di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

La Sottocommissione conviene.

(1473) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alle eventuali spese di retribuzione di cui agli articoli 7, comma 7, nonché 8, comma 6, poste non a carico del gestore.

Il sottosegretario CASULA evidenzia che non sono previste remunerazioni a favore dei componenti della CIG, e rileva inoltre che le eventuali spese per procedure di arbitrato saranno a carico degli stanziamenti ordinari del Ministero della Giustizia.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), preso atto del chiarimento del Governo in ordine all'assenza di retribuzioni per i componenti della CIG e del Comitato, rilevato il carattere meramente eventuale delle spese relative ad arbitrati, cui ha fatto riferimento il Governo nella nota esplicativa, propone l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 1-bis) Proposta di modifica della deliberazione di inchiesta parlamentare: Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 della deliberazione del 19 luglio 2006 recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale»

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 8 della deliberazione del Senato del 19 luglio 2006 che prevede un tetto di 150.000 euro, a fronte dei 100.000 euro attualmente previsti, per il funzionamento della Commissione. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Propone dunque l'espressione di un parere di nulla osta sul testo del documento.

La Sottocommissione conviene.

(1485) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 modifica il comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 2006 (c.d. decreto Visco-Bersani), successivamente modificato dal decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con legge n. 286 del 2006, in materia di quote di ammortamento degli immobili strumentali. Segnala che la Relazione tecnica non associa alla norma effetti di minor gettito, affermando che gli effetti originariamente stimati in relazione alla originaria formulazione, peraltro sulla base di dati macro di bilancio, non avrebbero tenuto conto dell'effetto penalizzante per i contribuenti della norma originaria, che prevedeva l'imputazione del fondo di ammortamento al solo costo del fabbricato. Al riguardo, rinvia alle osservazioni del Servizio del bilancio, circa la necessità che il Governo fornisca elementi in ordine ai profili di quantificazione, in particolare in relazione ai possibili effetti di alterazione della base imponibile: secondo quanto evidenziato nella Nota del Servizio, atteso che in sede di modifica del citato comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 da parte del comma 18 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 non era stata prodotta alcuna RT integrativa, non risulta chiaro se la mancata stima sia espressione di un orientamento prudenziale legato all'opportunità di non palesare l'eventuale maggior gettito, ovvero se sia dovuta alla possibilità che il maggior gettito sia implicitamente già stimato nelle quantificazioni presentate, con la conseguenza che in tale seconda ipotesi la modifica in esame avrebbe invece l'effetto di riduzione del gettito preventivato. In merito all'articolo 2, inerente i rimborsi dell'IVA per l'acquisto di veicolo aziendali, che autorizza, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nel rinviare alla Nota del Servizio del bilancio, in ordine ai profili di quantificazione chiarimenti risultano opportuni: sulla stima degli oneri; sui possibili effetti dello slittamento temporale della richiesta di rimborso (al 30 settembre 2007), che potrebbe prefigurare una concentrazione dell'onere sull'anno 2008 anziché sul 2007; sulla prefigurabilità di eventuali richieste di interessi moratori, stante la non previsione di meccanismi di compensazione per il recupero degli importi; nonché sui profili inerenti all'attività amministrativa connessi all'espletamento delle pratiche di rimborso.

In relazione agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnala che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.3 che sembra ampliare la platea dei beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000. Occorre inoltre valutare gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5 che restringono gli ambiti temporali relativi alle misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale previste dall'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006. Circa l'emendamento 1.0.7, occorre una relazione tecnica debitamente verificata che chiarisca gli effetti finanziari della norma. Derivano invece minori entrate dalle proposte 1.1, 1.0.1, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.9 (limitatamente al comma 2) e 1.0.10. L'emendamento 1.0.2 determina effetti finanziari negativi in quanto gli oneri, che peraltro andrebbero quantificati con una relazione tecnica verificata, sono coperti tramite risorse attualmente non presenti nei fondi speciali richiamati. In relazione all'emendamento 1.0.12 occorre acquisire chiarimenti in relazione ai richiami normativi ivi recati (articolo 12-*bis*, non presente nel decreto legge n. 223 del 2006). Con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, segnala che la proposta 2.1 è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in quanto, consentendo la compensazione e detrazione delle somme dovute a titolo di rimborso IVA, anticipa in termini di cassa il relativo onere finanziario ed inoltre prevede l'uso di somme finalizzate a regolazioni debitorie a copertura di minori entrate. Occorre acquisire chiarimenti in merito alla proposta 2.0.1, in particolare acquisendo conferma che l'interpretazione ivi recata non determini riflessi di tipo finanziario. Appaiono inoltre determinare effetti finanziari negativi le proposte 2.0.2, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.25, 2.0.26, 2.0.27, nonché la proposta 2.0.30, che estende benefici fiscali, e gli emendamenti 2.0.29 e 2.0.32. In relazione alla proposta 2.0.31, per la quale risulterebbe comunque necessaria una relazione tecnica in ordine ai profili di quantificazione, non risultano risorse per la copertura relativa all'anno 2007. Occorre valutare la proposta 2.0.3, in relazione all'aumento di orario di funzionamento degli Uffici in relazione ai costi del personale. In ordine alle proposte 2.0.6 e 2.0.10 occorre acquisire una quantificazione dei relativi oneri. Occorre infine valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.14, che estende l'ambito di disapplicazione di disposizioni antielusive in materia di società di comodo. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Aggiunge che, attesa l'avvenuta scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di rimborso, sussistono elementi

perché siano forniti ulteriori dati in ordine ai profili di quantificazione dell'onere stimato. Si sofferma inoltre sul significativo rilievo dello slittamento intervenuto e sui conseguenti effetti di concentrazione dell'onere sull'anno 2008 anziché sul 2007.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota esplicativa relativa ai rilievi sul testo nella quale si evidenzia che la relazione tecnica originaria, per i dati a disposizione e per la metodologia di stima, si basava su dati macro di bilancio e non su dati relativi al singolo fabbricato della singola impresa e al relativo fondo di ammortamento. L'interpretazione adottata in tale sede, condizionata dai dati a disposizione e dalla impossibilità di individuare lo stato temporale dell'ammortamento dei beni indicati in bilancio – beni peraltro indicati in bilancio al valore residuo – non ha permesso di poter valutare i differenti impatti legati al fondo di ammortamento accantonato fino al momento dell'entrata in vigore della norma. Come chiaramente indicati dagli esempi in appendice delle Osservazioni stesse si potrebbero verificare situazioni nelle quali, secondo quanto indicato nella circolare dell'Agenzia delle entrate 1/E del 19 gennaio 2007, il fondo di ammortamento abbia già raggiunto la quota riferibile al fabbricato non permettendo ulteriori ammortamenti. Al contrario l'attuale stesura della norma, stabilendo che gli ammortamenti effettuati debbano essere considerati proporzionalmente riferibili alla quota del fabbricato e del terreno, produce sugli stessi beni una quota residua del costo storico dei fabbricati ancora da ammortizzare. L'appendice individua dei casi esemplificativi; tuttavia, la disponibilità di dati aggregati/macro non permette di valutare singolarmente tali situazioni che vengono mediate da valutazioni sulla percentuale macro di costo storico non ancora ammortizzato. La relazione tecnica originaria, nella valutazione sia del decreto-legge n. 223 del 2006 che del decreto-legge n. 262 del 2006, teneva in considerazione la disposizione del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006. L'indicazione che il residuo valore ammortizzabile del fabbricato era dato dal suo costo storico al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti, suscettibile di successiva interpretazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate e di modifica della normativa in oggetto, non poteva essere puntualmente stimata per i motivi sopra indicati. Ritiene pertanto che le indicazioni di gettito relativamente alle modifiche proposte all'articolo 36 del decreto-legge n. 223, siano da ritenere corrette e che non sia quindi configurabile una variazione di gettito rispetto alla relazione tecnica originaria, in quanto la novella normativa in oggetto coordina la lettera della norma con la stima.

Il presidente MORANDO, rilevata dunque la necessità di ulteriori chiarimenti e approfondimenti, propone di rinviare l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione)
(12^a - Igiene e sanità)**

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per il settore sanitario e universitario (1334).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 15 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di autorità amministrative indipendenti: audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti (1566).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).
- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).
- e della petizione n. 388 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).

- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).
- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).
- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).

- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia (947).
- Silvana AMATI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in Italia (1443).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga*).
- MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).
- MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).
- BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).

- VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).
- RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (328).
- COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).
- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).
- COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-PACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).
- COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).
- Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).
- CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).
- COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1203).
- e delle petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).

- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell’emergenza sanitaria all’emergenza socio-assistenziale (545).
- D’AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
- LIVI BACCI ed altri. – Norme per l’ingresso, l’accesso al lavoro e l’integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).
- Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell’articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all’articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell’istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

X. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l’accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell’eversione contro l’ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- Franca RAME ed altri. – Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti» (702).

- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
 - SELVA ed altri. – Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti (1039).
 - FORMISANO ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (1076) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
 - NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).

- e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006 (*Doc. LXXXVII, n. 2*)
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga*).
 - MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).
 - MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).
 - BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).
 - VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).
 - RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (328).
 - COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).
 - COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).
 - COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).

- COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).
- Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).
- CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006 (1473).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005 (1466).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARTONE. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003 (1414).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (1558).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (83).
- MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (517).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).
- MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (1398).
- Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1537).

IV. Esame della proposta di inchiesta parlamentare:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione*

Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operati sulle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2007 (n. 91).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica – ISAE (n. 36).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico (n. 90).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 15 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

- Proposta di indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame del documento:

- Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009: seguito dell'esame di risoluzione (*Doc. CII, n. 1*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili (1485).
- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).
- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).
- BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia (1309).
- BOBBA ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare (1333).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).
- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).
- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).
- CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
- BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).
- EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).
- VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003 (1414).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (1558).

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (1525) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un te-*

sto risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; De Simone; Evangelisti).

- VALPIANA ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (282).
- CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (489).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie sugli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/1993» (n. 82).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili» (n. 83).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, rela-

tiva alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALERMO ed altri.- Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono (851).
- DONATI ed altri. – Norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce (1170).
- e della petizione n. 425 ad essi attinente.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno 2007 (n. 88).
- Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno 2007 (n. 89).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).
- DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (233).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari» (n. 92).

II. Esame del disegno di legge:

- Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9)
- Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (n. 10).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: audizione dell'ambasciatore Incisa di Camerana, vice direttore generale della FAO.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 15,30

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione – Una politica energetica per l'Europa (n. 11).
 - Comunicazione della Commissione – Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre (n. 12).
 - Comunicazione della Commissione – Programma indicativo per il settore nucleare (n. 13).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (1507).
 - SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (1486).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (1507).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).
- Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).
- BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).
- BINETTI ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).

- DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).

III. Seguito dell'esame della proposta di modifica della deliberazione di inchiesta parlamentare:

- TOMASSINI ed altri. – Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 della deliberazione del 19 luglio 2006, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale» (*Doc. XXII, n. 1-bis*)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).
- BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).

V. Esame del disegno di legge:

- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti (1566).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione del Direttore generale del Servizio per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, dei Presidenti delle province di Salerno, Avellino e Benevento, del Presidente della Federparchi, dei sindaci dei comuni di Savignano Irpino, Sant'Arcangelo Trimonte e Serre e del commissario straordinario del comune di Terzigno.

II. Interrogazione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, degli atti comunitari:
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 17).
 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione (n. 21).
- II. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, degli atti comunitari:
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (n. 18).

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (n. 19).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 14

Audizione del ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni.

IN SEDE CONSULTIVA

- Alla 1^a Commissione del Senato: Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (esame A.S. 1366 Governo).
 - Alla VIII Commissione della Camera: Disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 (esame A.C. 585 Di Gioia).
 - Alla XII Commissione della Camera: Nuove norme in materia di parto (esame testo unificato A.C. 589 Lucchese ed abb.).
 - Alla 13^a Commissione del Senato: Decreto-legge n. 61 del 2007: Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti (esame A.S. 1566 Governo).
-

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 14

VIII COMITATO

Criminalità organizzata, questione minorile e sfruttamento.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 8,30

Esame della Proposta di Relazione territoriale stralcio sulla Campania.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 30 maggio 2007, ore 8,30

Seguito dell'inchiesta sugli aspetti strutturali, igienico-sanitari, tecnologici e organizzativi degli ospedali italiani, con particolare riguardo a quelli di insegnamento: audizione dell'assessore alla sanità della regione Lazio, dottor Augusto Battaglia.
